


GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 gennaio 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**AVVISO AGLI ABBONATI**

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

**NUMERI DI C/C POSTALE**      16716029      Abbonamenti e Vendite *Gazzetta Ufficiale*  
   16715047      Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

---

**CORTE COSTITUZIONALE**

# S O M M A R I O

---

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 61. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18 dicembre 2000 (del tribunale di Milano).
- Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Umberto Bossi per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Milano - Mancanza di nesso funzionale tra dichiarazioni ed attività parlamentare.**
- Delibera della Camera dei deputati del 25 novembre 1999.
  - Costituzione, art. 68, primo comma ..... Pag. 21
- N. 62. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 19 dicembre 2000 (della Regione Lombardia).
- Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - Informazione di garanzia della procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova, notificata al consigliere della Regione Lombardia Enzo Lucchini, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia - Ritenuta sussistenza del nesso funzionale tra dichiarazioni ed attività consiliare - Violazione e invasione della sfera di autonomia costituzionalmente garantita alla regione e ai suoi organi.**
- Informazione di garanzia della procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova del 16 ottobre 2000.
  - Costituzione, art. 122, quarto comma, in relazione agli artt. 117, 118 e 123 della Costituzione, nonché agli artt. 7 e 11, legge 22 maggio 1971, n. 339 ..... » 23
- N. 63. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 21 dicembre 2000 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
- Leggi di revisione costituzionale - Deliberazione del consiglio regionale del Piemonte 3 ottobre 2000 recante «Referendum consultivo ai sensi dell'art. 60 dello Statuto», avente ad oggetto la presentazione, da parte del Consiglio regionale, di proposta di legge «che prevede, nel quadro dell'unità nazionale (e della garanzia dell'uguaglianza e della universalità dei diritti dei cittadini), il trasferimento alle regioni delle funzioni statali in materia di sanità, polizia locale, formazione professionale e di maggiori competenze in materia di organizzazione scolastica, offerta di programmi educativi, gestione degli istituti scolastici» - Conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Lamentata invasione della sfera di competenza statale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 470/1992 e 496/2000 - Istanza di sospensione.**
- Deliberazione del consiglio regionale del Piemonte del 3 ottobre 2000, n. 23-27186 ..... » 27

N. 825. Ordinanza del giudice di pace di Trento del 13 novembre 2000.

**Circolazione stradale - Guida con patente estera non convertita da parte di soggetto residente in Italia da più di un anno - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Ingiustificata identità di trattamento sanzionatorio rispetto all'ipotesi di mancanza dei requisiti per la conduzione dei veicoli - Violazione del principio di uguaglianza.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 136, comma 7.
- Costituzione, art. 3 (in relazione all'art. 116, comma 13, Codice della strada) ..... Pag. 30

N. 826. Ordinanza della Corte dei conti sez. giur. per la Regione Lazio del 12 luglio 2000.

**Pensioni - Militari (generali di divisione e di corpo d'armata) in ausiliaria - Determinazione dell'indennità di ausiliaria - Computo nella stessa dell'indennità di posizione spettante ai pari grado in attività - Esclusione con norma interpretativa ad efficacia retroattiva - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di onnicomprensività dell'indennità di ausiliaria sancito dalla legislazione in materia - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento del cittadino - Incidenza sui principi di equa retribuzione (anche differita), di imparzialità e buon andamento della P.A. e di garanzia previdenziale.**

- Legge 2 ottobre 1997, n. 334, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 36, 38 e 97 ..... » 31

N. 827. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Modena del 14 settembre 2000.

**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità dalla base imponibile delle spese per dipendenti e collaboratori e di quelle per interessi passivi - Assimilazione dei lavoratori autonomi agli imprenditori, anziché ai lavoratori dipendenti - Discriminazione fra lavoratori autonomi, a seconda che esercitino o meno arti e professioni con carattere di abitualità - Contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Incidenza negativa sul diritto al lavoro.**

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (come modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422), artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 11.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi - Lesione del principio di capacità contributiva.**

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (come modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422), art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Assoggettamento, ai fini della contribuzione al Servizio sanitario nazionale, dei soli titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo - Discriminazione rispetto alla generalità degli utenti del Servizio stesso.**

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (come modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422), art. 3, comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 3.

**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Ammontare dovuto in acconto - Previsita determinazione in base a decreto ministeriale - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.**

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (come modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422), art. 45, comma 3.
- Costituzione, art. 23 ..... » 36

n. **828.** Ordinanza del tribunale di Treviso del 10 novembre 2000.

**Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria - Esposizione ultradecennale all'amianto - Rivalutazione del periodo assicurativo con moltiplicazione per il coefficiente 1,5 - Applicabilità del beneficio ai lavoratori delle FF.SS. - Esclusione secondo il giudice rimettente, almeno per il periodo anteriore al 1° gennaio 1996 (data di passaggio all'INAIL della gestione della assicurazione contro le malattie per i dipendenti FF.SS.) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.**

Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 (modificato dall'art. 1, legge 4 agosto 1993, n. 271).

- Costituzione, art. 3 .....

Pag. 39

n. **829.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.

- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.

- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.

- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.

- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

» 41

N. 830. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

Pag. 46

N. 831. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.

Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.

- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.

- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

Pag. 47

**N. 832.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.

Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.

Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

Pag. 48

n. 833. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

» 50

N. 834. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.

- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.

- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.

- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.

- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

Pag. 51

N. 835. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Campania del 10 giugno 1998.

**Forze armate - Sottufficiali dei carabinieri sottoposti a procedimento disciplinare - Obbligo per gli incolpati di farsi difendere da un ufficiale militare, appartenente al «medesimo corpo» in cui prestano servizio - Irragionevole ed incongruente limitazione rispetto al principio di buon andamento e alla finalità di adeguata ed indipendente difesa del militare - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/1992.**

- Legge 18 ottobre 1961, n. 1168, art. 41, in combinato disposto con l'art. 73 legge 31 luglio 1954.

- Costituzione, art. 97 .....

» 52



N. 836. Ordinanza del giudice di pace di Cesena del 6 novembre 2000.

**Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Esenzione per coloro che risultino affetti da patologie che ne impediscano l'uso - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto all'esenzione dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, prevista in analoga situazione dall'art. 172 cod. della strada.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 171.
- Costituzione, art. 3 ..... Pag. 55

N. 837. Ordinanza del tribunale di Genova del 10 gennaio 2000.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Procedimenti a seguito di opposizione a decreto penale di condanna precedente alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Possibilità di chiedere l'applicazione della pena dinanzi al giudice del dibattimento - Preclusione - Irragionevole parità di trattamento rispetto agli imputati che presentino opposizione nel vigore della nuova normativa.**

- Cod. proc. pen., art. 464, comma 3 (*recte*: cod. proc. pen., art. 464, comma 3, come modificato dall'art. 37 legge 16 dicembre 1999, n. 479).
- Costituzione, art. 3 ..... » 57

N. 838. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Ancona del 21 ottobre 1999.

**Imposte e tasse - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) Criteri di determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture e simili - Inosservanza di principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 421/1992 - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.**

- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 23 e 76 ..... » 58

N. 839. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Ancona del 21 ottobre 1999.

**Imposte e tasse - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) Criteri di determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture e simili - Inosservanza di principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 421/1992 - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.**

- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 23 e 76 ..... » 64

N. 840. Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Firenze del 10 ottobre 2000.

**Imposte e tasse - Accertamento delle imposte sui redditi - Pene pecuniarie - Possibilità di oblazione *ex* art. 55, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, come emendato dalla sent. n. 364/1987 della Corte costituzionale - Mancata estensione ai casi di violazioni rilevate con accertamenti in rettifica o d'ufficio - Ingiustificata disparità di trattamento a seconda delle modalità di accertamento delle violazioni.**

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 53 ..... » 71

N. 841. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

Pag. 73

N. 842. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

Pag. 78

N. 843. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

Pag. 79

N. 844. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

» 80

N. 845. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

Pag. 82

N. 846. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

Pag. 83

**N. 847.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattica-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

Pag. 84

N. 848. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattica-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattica-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

Pag. 86

**N. 849.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

» 87



**N. 850.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

Pag. 88

**N. 851.** Ordinanza del tribunale di Foggia del 9 ottobre 2000.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso nei cui confronti si è proceduto o si procede separatamente che, nel corso delle indagini preliminari, abbia reso dichiarazioni su fatti implicanti responsabilità di altri - Prevista facoltà di non rispondere - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Incidenza sulle garanzie difensive dell'imputato - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.**

- Cod. proc. pen., art. 210, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 111, 112 .....

» 90

- N. **852.** Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Bologna del 3 ottobre 2000.  
**Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Beni di società gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione - Previsione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, della deducibilità dall'IRPEG e dall'ILOR delle sole quote di ammortamento finanziario anziché delle stesse in aggiunta alle quote di ammortamento tecnico, come previsto in precedenza - Violazione dei limiti posti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale alla retroattività di norme tributarie - Lesione dei principi dell'affidamento o della certezza giuridica - Incidenza sul principio di capacità tributaria - Assenza dei presupposti richiesti per la decretazione d'urgenza - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 315/1994, 29/1995 e 390/1995.**
- D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, art. 1, commi 1, lett. c), e 2.
  - Costituzione, artt. 53 e 77 ..... Pag. 92
- N. **853.** Ordinanza del tribunale di Potenza dell'8 giugno 1999.  
**Fallimento - Compenso del curatore fallimentare per le azioni necessarie per la ricostituzione dell'attivo fallimentare - Possibilità di porlo a carico dell'Erario - Mancata previsione - Deteriore trattamento dei fallimenti sprovvisti di attivo, costretti al ricorso al gratuito patrocinio - Disparità di trattamento tra i curatori a seconda dell'esistenza di attivo fallimentare - Violazione del principio dell'imposizione per legge delle prestazioni personali - Incidenza sui principi di tutela del lavoro e di equa retribuzione.**
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 91.
  - Costituzione, artt. 3, 23, 35 e 36 ..... » 95
- N. **855.** Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Piacenza del 24 luglio 2000.  
**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Assoggettamento dei liberi professionisti - Violazione del principio di capacità contributiva - Discriminazione del lavoro autonomo dal lavoro dipendente.**
- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c).
  - Costituzione, artt. 3 e 53.
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Riferimento ad una astratta capacità economica del contribuente - Violazione del principio di capacità contributiva.**
- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4.
  - Costituzione, art. 53.
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Ammontare dovuto in acconto - Previsita determinazione in base a disposizioni di rango inferiore alla legge - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.**
- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45, comma 3.
  - Costituzione, art. 23.
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Decorrenza coeva all'abolizione dei contributi per il Servizio sanitario nazionale - Denunciato spostamento del carico di questi ultimi su una sola categoria di contribuenti.**
- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 36.
  - Costituzione, artt. 3 e 53.
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Indetraibilità ai fini delle imposte sui redditi - Aggravamento dell'iniquinà del tributo.**
- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
  - Costituzione, art. 3.
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disciplina recata dal d.lgs. n. 446/1997 - Inosservanza della direttiva di ridurre il prelievo tributario complessivo gravante sul lavoro autonomo - Contrasto con la legge delega n. 662/1996.**
- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (intero testo).
  - Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 3, comma 143, legge 23 dicembre 1996, n. 662) ..... » 99

## N. 856. Ordinanza del tribunale di La Spezia del 27 ottobre 2000.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata nel medesimo procedimento (in particolare da coimputato in concorso nel medesimo reato) - Esercizio della facoltà di non rispondere - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Utilizzabilità, in mancanza di accordo delle parti - Contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova - Insussistenza di ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio.**

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.
- Costituzione, art. 111, commi quarto e quinto (modificato da legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) .....

Pag. 100

## N. 857. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma del 14 novembre 2000.

**Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Persona condannata per determinati delitti, già in esecuzione di pena alla data di entrata in vigore del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - Irretroattività delle disposizioni di detta legge contenenti limitazioni alla concessione dei benefici - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra condannati - Lesione del principio di legalità della pena.**

- Legge 16 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 25, secondo comma .....

» 101

## N. 858. Ordinanza del tribunale di La Spezia del 20 ottobre 2000.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Procedimenti a seguito di opposizione a decreto penale di condanna precedente alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Possibilità di chiedere l'applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - Preclusione - Irragionevole parità di trattamento rispetto agli imputati che presentino opposizione nel vigore della nuova normativa - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con il principio di legalità della pena.**

- Cod. proc. pen., art. 464, comma 3, come modificato dall'art. 37 legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma .....

» 104

## N. 859. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Cremona del 31 marzo 2000.

**Imposta sulle successioni e donazioni - Base imponibile per le quote sociali comprese nell'attivo ereditario - Valore dei beni immobili indicato nel bilancio di società di capitali non quotate in borsa - Rettificabilità alla stregua del valore venale - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ai cespiti successori dei privati cittadini e delle società sprovviste di bilancio o inventario - Contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva.**

- D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 16, comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 3 e 53 .....

» 105

## N. 860. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma del 24 novembre 2000.

**Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate - Condizioni per il trasferimento - Accordo sul trasferimento tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione - Possibilità di derogare all'applicazione dell'istituto del rinvio della pena per grave infermità fisica - Mancata esclusione - Violazione dei diritti inviolabili dell'uomo - Disparità di trattamento tra condannati - Contrasto con il principio di legalità e con la finalità rieducativa della pena - Lesione del diritto alla salute.**

- Legge 25 luglio 1988, n. 334, art. 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 32, primo comma .....

» 107



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 61

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18 dicembre 2000  
(del tribunale di Milano)*

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Umberto Bossi per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Milano - Mancanza di nesso funzionale tra dichiarazioni ed attività parlamentare.**

- Delibera della Camera dei deputati del 25 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Nel procedimento penale n. 164/1999 r.g. trib. a carico di Umberto Bossi, il tribunale di Milano a pronunciato la seguente ordinanza;

## *Sulla vicenda processuale*

Con decreto in data 27 gennaio 1998 il g.i.p. di Milano disponeva il rinvio a giudizio di Umerto Bossi, chiamato a rispondere innanzi il tribunale di Milano del delitto di diffamazione in danno del legale rappresentante della Datamedia Edizioni S.r.l. Luigi Crespi, per avere — nel corso di conversazione telefonica intrattenuta con il conduttore della trasmissione televisiva indicata in imputazione — pronunciato, con riferimento al Crespi ospite della trasmissione medesima, le seguenti frasi: «... quel signore che era lì era quello che dava i dati fasulli e ripreso anche da Funari un tempo, perché falsificava sistematicamente tutti i dati lavorando spesso per Berlusconi e che... riguardavano la Lega. Per l'amor di Dio, invitate della gente credibile, non della gentaglia... », aggiungendo che la Datamedia era un «istituto di falsificazione».

Fin dall'udienza preliminare la Datamedia si costituiva parte civile.

Nelle more tra il decreto che dispone il giudizio e l'udienza dibattimentale — originariamente fissata per il 24 marzo 1999 e differita ex art. 465 c.p.p. al 27 gennaio 2000 — perveniva a quest'ufficio la decisione della giunta per le autorizzazioni a procedere, che concludeva per l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68 primo comma Cost., dei fatti contenuti in imputazione ravvisando negli stessi l'espressione di opinioni da parte di un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni.

All'udienza del 18 febbraio 2000 il p.m. chiedeva al tribunale di sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti dell'indicata delibera della Camera dei deputati, mentre il diensore insisteva per ottenere la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale nei confronti dell'on. Bossi.

## *In ordine al ravvisato conflitto di attribuzioni*

Il relatore on. Giovanni Meloni, nella relazione depositata ed illustrata nella seduta parlamentare del 25 novembre 1999, ha dato atto di come la giunta si fosse posta il problema di verificare se vi fosse una relazione tra le affermazioni dell'on. Bossi e la sua funzione parlamentare, e a questi fini ha segnalato che:

la trasmissione televisiva in questione aveva un indubbio contenuto politico non solo in senso ampio, ma anche specifico, vertendo sulla «politica della Lega»;

fino al momento dell'intervento di Bossi si erano dibattute questioni politiche e quest'ultimo era intervenuto telefonicamente al «fine evidente di precisare posizioni politiche che, secondo il suo giudizio, erano state mal riportate o distorte»;

che i giudizi dell'onorevole Bossi, «al di là delle intemperanze verbali e dell'eventuale contenuto diffamatorio», devono essere valutati in tale contesto, quali risposte di natura politica alle critiche rivolte da chi egli «considera al servizio di avversari politici».

In conseguenza, intervenendo alla trasmissione, l'on. Bossi avrebbe realizzato un'attività certamente distinguibile da quella tipica del parlamentare, ma ad essa connessa e riferita.

Orbene questo tribunale — che ha piena consapevolezza del carattere vincolante delle deliberazioni della Camera e della preclusione di censure che attingano le stesse nel merito — intende contestare la valutazione che la Camera medesima ha operato in ordine ai presupposti di applicabilità del primo comma dell'art. 68 della Costituzione.

Tale norma invero, nel suo significato letterale e nella interpretazione reiteratamente datane dalla Corte costituzionale, pone quale condizione essenziale dell'insindacabilità dei comportamenti tenuti e delle opinioni espresse da membri del Parlamento la sussistenza di un nesso funzionale fra questi e l'esercizio del mandato parlamentare, con riferimento all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo (sentenze nn. 329 del 1999, 289 del 1998, 375 del 1997, 379 del 1996).

La stessa Corte, nel definire il contenuto e i limiti della funzione parlamentare, ha tracciato in termini netti l'ambito di operatività di tale necessario collegamento, affermando da un lato che «la funzione parlamentare non si risolve solo negli atti tipici, ricomprendendo anche quanto di essi sia presupposto e conseguenza», e d'altro canto che non è possibile ricondurvi l'intera attività svolta dal deputato o dal senatore, in quanto» tale interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto dall'art. 68, primo comma e comporterebbe il rischio di trasformare la prerogativa in un privilegio personale» (sent. 289/1998 e 375/1997).

Nel caso di specie non appare ravvisabile — alla luce della stessa prospettazione fatta dal relatore — alcun collegamento tra le espressioni contestate al deputato come diffamatorie e l'esercizio della sua attività parlamentare, né dette espressioni possono ritenersi ispirate all'intento divulgativo di una scelta o di un'attività politico-parlamentare.

Si dubita, in altri termini, che sia sufficiente ad integrare il profilo funzionale — come parrebbe evincersi dalla relazione — il mero fatto che in una trasmissione televisiva si dibatessero opinioni sulla politica del partito di cui l'imputato è l'esponente di spicco, e che tale generico oggetto non possa considerarsi estraneo all'attività parlamentare; il punto della relazione ove si legge che «i giudizi dell'on. Bossi ... costituiscono una risposta di natura politica alle critiche rivolte da chi egli considera al servizio di avversari politici ...» si rivela, oltre che apodittico, tale da far coincidere integralmente — contrariamente all'insegnamento della Corte — l'attività politica in genere con la funzione parlamentare; l'accusa di falsità dei dati forniti dalla Datamedia, il definire la società «istituto di falsificazione» ed il suo personale «gentaglia» non appaiono certamente opinioni ricollegabili all'attività parlamentare dell'imputato.

Conseguentemente questo giudice reputa del tutto opinabile la correttezza del procedimento valutativo compiuto dalla Camera dei deputati nel caso in esame, e rileva che in tal modo si è venuta a comprimere la sfera di attribuzione propria del potere giudiziario, precludendone la cognizione. Intende dunque avvalersi della potestà del giudice ordinario (reiteratamente riconosciuta in tale situazione dalla Corte costituzionale) di sottoporre alla verifica del medesimo organo di giurisdizione costituzionale l'uso del potere esercitato dalla Camera con specifico riferimento alla sussistenza e non arbitraria valutazione del nesso tra le opinioni espresse dai deputati e l'esercizio della funzione parlamentare richiesto dall'art. 68 primo comma Cost., e allo scopo sollevare conflitto di attribuzioni ai sensi dell'art. 37 legge 87/1953.

Dispone pertanto che gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale per la soluzione del conflitto tra poteri dello Stato così sollevato (soluzione che assorbe — per le ragioni esposte in separata ordinanza emessa da questo giudice sul punto in data odierna — l'eccezione di immunità prospettata dal difensore all'udienza del 18 febbraio 2000, nell'interesse di Bossi quale parlamentare europeo), dando contestualmente atto della sospensione necessaria del procedimento penale a carico di Umberto Bossi.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 37 legge 87/1953;*

*Solleva conflitto di attribuzioni in ordine al corretto uso del potere di decidere con riferimento alla ricorrenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68 primo comma Cost., come esercitato dalla Camera dei deputati con delibera 25 novembre 1999, in relazione ai fatti ascritti all'on. Umberto Bossi nel procedimento penale a suo carico n. 164/1999;*

*Dispone la sospensione del processo fino a risoluzione del conflitto;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Così deciso in Milano il 22 marzo 2000.*

IL GIUDICE: DOTT. Antonella BERTOJA

N. 62

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 19 dicembre 2000  
(della Regione Lombardia)*

**Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - Informazione di garanzia della procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova, notificata al consigliere della Regione Lombardia Enzo Lucchini, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia - Ritenuta sussistenza del nesso funzionale tra dichiarazioni ed attività consiliare - Violazione e invasione della sfera di autonomia costituzionalmente garantita alla regione e ai suoi organi.**

- Informazione di garanzia della procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova del 16 ottobre 2000.
- Costituzione, art. 122, quarto comma, in relazione agli artt. 117, 118 e 123 della Costituzione, nonché agli artt. 7 e 11, legge 22 maggio 1971, n. 339.

Ricorso per conflitto di attribuzione della regione Lombardia, in persona del presidente pro-tempore della giunta, on. Roberto Formigoni, ai sensi della delibera di giunta n. 2270 del 22 novembre 2000, rappresentato e difeso dal prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, per l'annullamento dell'informazione di garanzia della procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova, notificata al consigliere-regionale Enzo Lucchini in data 16 ottobre u.s., per diffamazione aggravata a mezzo stampa ex art. 595, seconda comma, e art. 13 della legge n. 47 del 1948.

## F A T T O

Con atto del 16 ottobre 2000, la procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova ha notificato al consigliere regionale della regione Lombardia Enzo Lucchini un'informazione di garanzia per eventualmente rispondere del reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del direttore generale dell'Azienda ospedaliera Carlo Poma di Mantova, dott. Lelio Pischedda, a causa di un'intervista rilasciata al quotidiano «La Gazzetta di Mantova» in data 14 febbraio 2000.

In tale intervista il consigliere Lucchini esprimeva, in qualità di presidente della commissione consiliare «Sicurezza sociale» (che si occupava, fra l'altro, di sanità) le proprie valutazioni politiche circa il provvedimento del direttore Pischedda di revoca dall'incarico di direttore sanitario del dott. Gustavo Galmozzi.

Contemporaneamente, in data 16 febbraio 2000, il consigliere Lucchini, sempre nell'esercizio delle sue funzioni politiche consiliari inviava all'assessore alla sanità Carlo Borsani ed al presidente Roberto Formigoni una istanza di verifica della regolarità della delibera del dott. Pischedda di licenziamento di tronco del direttore sanitario dott. Gustavo Galmozzi, opinando sulla sussistenza della giusta causa della revoca dall'incarico e sulla correttezza procedurale della medesima.

Nonostante l'evidente nesso funzionale fra il contenuto dell'intervista *de qua* e l'attività politico-consiliare del consigliere Lucchini, la procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova ha asserito che tramite siffatta intervista il consigliere Lucchini stesso avrebbe offeso la reputazione del summenzionato direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Carlo Poma», dott. Lelio Pischedda.

L'azione espletata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova costituisce un illegittimo sindacato della magistratura sull'attività del consigliere regionale Enzo Lucchini, con conseguente grave pregiudizio dell'autonomia costituzionalmente garantita alla regione e ai suoi organi, tra cui il consiglio regionale, per le seguenti ragioni di

## D I R I T T O

1. — Circa l'ammissibilità del conflitto.

Non pare all'odierna ricorrente necessario diffondersi particolarmente sull'ammissibilità del presente conflitto di attribuzione, né sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo.

Da un lato, infatti, è assolutamente pacifica la legittimazione attiva e passiva delle regioni e della procura della Repubblica presso il tribunale a stare in giudizio nei conflitti di attribuzione; dall'altro, per ciò che concerne l'idoneità dell'atto ad essere oggetto del conflitto, pare sufficiente ricordare che codesta ecc.ma Corte ha sempre ritenuto ammissibile il conflitto di attribuzione proposto avverso un atto giurisdizionale lesivo della sfera di autonomia costituzionalmente riservata ad altro potere dello Stato od alle regioni.

In proposito, la scrivente difesa si limita semplicemente a ricordare la recente sentenza n. 226 del 1999, di accoglimento del conflitto di attribuzione della odierna ricorrente avverso una sentenza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. II, n. 1738/1997 (con la quale erano state annullate alcune delibere della giunta regionale relative al procedimento legislativo di approvazione del piano territoriale di coordinamento) nonché la Sentenza n. 392 del 1999, di accoglimento del conflitto di attribuzione della regione Lombardia avverso l'atto di citazione in giudizio del presidente del consiglio regionale e dei componenti dell'ufficio di presidenza emanato dalla procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia.

L'ammissibilità del presente conflitto pare, dunque, incontestabile sotto ogni profilo.

Circa la fondatezza della pretesa - violazione e invasione della sfera di autonomia costituzionalmente garantita alla regione dall'art. 122, comma 4, anche in relazione agli artt. 117, 118 e 123 Cost., nonché agli artt. 7 e 11 della legge 22 maggio 1971, n. 339 «Approvazione, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, Cost., dello Statuto della regione Lombardia». Difetto assoluto di giurisdizione.

Il nostro ordinamento giuridico attribuisce ai consiglieri regionali la guarentigia dell'irresponsabilità per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Ed infatti, l'art. 122, quarto comma, della Costituzione stabilisce che i consiglieri regionali «non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

Tale formulazione ricalca, seppur con qualche significativa differenza, il modello tradizionale dell'insindacabilità di voti ed opinioni politiche dei membri del Parlamento, di cui all'art. 68, primo comma, Cost.

Secondo l'ormai consolidato orientamento di codesta ecc.ma Corte, la *ratio* dell'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni è costituita dall'irrinunciabile esigenza di «preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionale garantita al consiglio» (Corte cost., sent. n. 289 del 1997 e, nello stesso senso, sent. 392 del 1999), la quale inevitabilmente «comporta l'assenza (perpetua, non legata cioè alla singola legislatura) di qualsiasi responsabilità civile, penale amministrativa» (v. da ultimo Corte cost., sent. n. 100/1986) per i voti e le opinioni nell'esercizio delle funzioni.

Orbene, è di tutta evidenza che l'esclusione di ogni tipo di responsabilità giuridica è connaturata all'insindacabilità stessa, giacché questa è diretta a precludere l'indagine sulle modalità di esercizio della funzione e, in particolare, è volta a «precludere l'indagine sui motivi che hanno determinato la volontà dei componenti dell'assemblea: in questo modo viene garantita la libera esplicazione del mandato rappresentativo e, per questo tramite, la piena e totale libertà del processo di formazione della volontà politica dell'organo rappresentativo (in questo senso, Corte cost., sent. n. 69/1985), preservando — come già anticipato sopra — le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al consiglio regionale da ogni possibile interferenza o condizionamento esterno (Corte cost., sent. n. 70/1985)».

Una volta individuata e compresa la *ratio* della insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni, occorre determinare l'ampiezza di siffatta guarentigia, rapportandola proprio alla *ratio* dell'istituto.

Sin dalla sentenza n. 81 del 1975 questa ecc.ma Corte ebbe a formulare il canone interpretativo fondamentale della disposizione dell'art. 122, comma 4, della Costituzione, stabilendo che «la tutela privilegiata, apprestata ... a favore dei consiglieri regionali, è connessa alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica dell'organo in questione, e quindi alla funzione primaria di tipo legislativo, a quella di indirizzo politico, di controllo, e di autorganizzazione interna, a prescindere dal fatto che tali funzioni si esplicano in atti formalmente amministrativi».



È dunque chiaro che siffatta immunità attiene alla particolare natura delle funzioni svolte dal consiglio regionale, le quali costituiscono, secondo quanto affermato da codesta ecc.ma Corte già nella citata sentenza n. 81 del 1975, «esplicazione di autonomia costituzionalmente garantita» attraverso l'esercizio di funzioni «in parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative cui la prima rinvia».

Seguendo tale percorso logico, la Corte ha finito per affermare l'estensibilità della garanzia in esame alle attività amministrative spettanti ai consigli regionali.

Di talché, «il criterio di delimitazione della insindacabilità dei consiglieri regionali sta nella fonte attributiva della funzione, e non nella forma degli atti, sì che risultano garantite, sotto tale aspetto, anche le funzioni che, benché di natura amministrativa, sono assoggettate al consiglio regionale in via immediata e diretta dalle leggi dello Stato» (Corte cost., Sent. n. 289 del 1997).

Partendo da tale indiscutibile presupposto, è agevole individuare i tratti essenziali dell'immunità dei consiglieri regionali, con particolare riferimento, in primo luogo, alle sedi nelle quali opinioni e voti sono coperti dall'immunità.

Ed allora occorre sgombrare il campo da eventuali dubbi circa l'estensione della succitata immunità dei consiglieri regionali: non v'è alcun dubbio che il mandato elettorale dei consiglieri regionali si esplica nelle attività svolte in seno al consiglio e ai suoi organi (commissioni consiliari, ufficio di presidenza, ...). È ormai pacifico, inoltre, che l'insindacabilità si estenda anche ad attività svolte fuori della sede consiliare, purché dette attività siano riconducibili alla sfera delle funzioni consiliari.

Del resto, non potrebbe che essere così. La recente sentenza n. 320 del 2000 ha, infatti, espressamente confermato che le dichiarazioni rese ad un quotidiano ben possono avere un preciso collegamento con l'esercizio della funzione politica, giacché «l'attività dei membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per sua natura destinata infatti a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative».

Ed è chiaro che siffatto principio, sancito per deputati e senatori, trova applicazione anche nei confronti dei consiglieri regionali. Ed infatti, il conflitto di attribuzione proposto in relazione alle esternazioni del consigliere regionale della Regione Veneto Michele Boato nasceva da dichiarazioni (coperte da insindacabilità) rese ad un organo di stampa.

Su tale vicenda la Corte si è pronunciata con la sentenza n. 391 del 1999, nella quale ha affermato che: «l'immunità in parola si estende ai comportamenti che, pur non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da un nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di appartenenza».

Al fine di inquadrare la vicenda del consigliere Lucchini nell'ambito dell'art. 122, quarto comma, pare, inoltre, necessario verificare l'oggetto dell'immunità, cioè la natura dell'attività espletata in presenza della quale si attiva l'istituto dell'insindacabilità. In proposito si ricorda che tale immunità ha ad oggetto l'esercizio, da parte dei consiglieri regionali, sia delle funzioni legislative, sia di quelle di indirizzo politico, nonché quelle di controllo e di autorganizzazione (Corte cost., sent. n. 70 del 1985).

Alla luce dell'insegnamento di codesta ecc.ma Corte, è, infine, ormai incontrovertito che l'insindacabilità delle opinioni espresse dai consiglieri regionali attiene anche alle funzioni amministrative, poiché «il criterio di delimitazione della insindacabilità dei consiglieri regionali sta nella fonte attributiva della funzione, e non nella forma degli atti, sì che risultano garantite sotto tale aspetto anche le funzioni che, benché di natura amministrativa, sono assegnate al consiglio regionale in via immediata e diretta dalle leggi dello Stato» (Corte cost., sent. n. 289 del 1997).

Una volta individuata la sede e l'oggetto dell'attività dei consiglieri regionali coperte dalla garanzia dell'insindacabilità, pare opportuno verificare l'orientamento della giurisprudenza costituzionale relativo al rapporto fra la funzione politica svolta e le concrete manifestazioni delle opinioni dei consiglieri regionali, che viene indicato come il «nesso funzionale» fra tali aspetti.

Orbene, tale ricostruzione si rende assolutamente necessaria anche in considerazione della più recente giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, la quale ha più volte ricordato l'imprescindibile necessità — al fine dell'attivazione dell'istituto dell'insindacabilità di opinioni e voti di parlamentari e consiglieri regionali — della sussistenza

di un preciso «nesso funzionale» fra le dichiarazioni rese e l'attività politica del soggetto, qualificabile «non come semplice collegamento di argomento o di contesto tra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare» (Corte cost., sentenze nn. 10, 58 e 82 del 2000).

È dunque evidente che la Corte ha rintracciato nell'inerenza delle opinioni all'attività politica il discrimine fra opinioni e giudizi coperti da insindacabilità e semplici critiche che, al contrario, esulano da siffatta guarentigia.

In proposito, occorre infine ricordare che la Corte ha affermato con chiarezza che «nell'ordinario svolgimento della vita democratica e del dibattito politico (sentenze nn. 10 e 56 del 2000), questo — la sostanziale corrispondenza e quindi il carattere divulgativo — è infatti il criterio che consente di identificare le dichiarazioni rese al di fuori di quelle attività e ciononostante riconducibili o inerenti alla funzione parlamentare» (Corte cost., sent. n. 320 del 2000).

Ma veniamo al caso di specie. Come è stato anticipato nella parte in «Fatto», il consigliere Lucchini rilasciava l'intervista oggetto dell'informazione di garanzia della procura di Mantova nel momento in cui era presidente della commissione consiliare «Sicurezza». Tale commissione si occupava di questioni relative alla sanità, all'igiene, nonché all'assistenza.

È di tutta evidenza, dunque, che il contenuto dell'intervista rilasciata al Gazzettino di Mantova dal consigliere Lucchini e la sua contestuale istanza di verifica inoltrata al presidente della giunta regionale nonché all'assessore alla sanità costituiscono diverse modalità di esercizio della medesima attività politico-istituzionale, ovvero quella di controllo, affidata sia al consiglio regionale nel suo complesso, sia alle commissioni, sia ai singoli componenti del medesimo.

Non è fuor d'uopo ricordare, in proposito, che le commissioni consiliari godono di ampi poteri di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei programmi regionali da parte della giunta ed altrettanti poteri di controllo e vigilanza sugli enti ed aziende dipendenti dalla regione.

E, dunque, lo strettissimo nesso funzionale fra le esternazioni del consigliere Lucchini sulla vicenda dell'Azienda ospedaliera «Carlo Poma» di Mantova e le sue iniziative politiche nel settore della sanità nella comunità regionale lombarda si evidenzia anche alla luce della carica di presidente della commissione sicurezza di cui si è detto sopra.

Se ne deduce, quindi, agevolmente che le opinioni espresse dal consigliere Lucchini relativamente alla revoca dell'incarico di direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera «Carlo Poma» di Mantova ad opera del direttore generale della stessa rientrano appieno nelle sue doverose iniziative politico-istituzionali.

Dalle considerazioni che precedono risulta evidente l'errore della procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova, il quale è caduto «sui confini stessi della giurisdizione e non sul concreto esercizio di essa» (sempre Corte cost., sent. n. 285 del 1990).

Le regioni sono, infatti, soggetti pienamente autonomi con i soli limiti previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli atti con forza di legge statali; nel coerente contesto della forma di stato della Repubblica e della forma di governo delle regioni, i consiglieri regionali sono dotati di una piena irresponsabilità per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio della propria attività politica non solo nell'ambito dei rapporti interorganici regionali, bensì, anche — e a maggior ragione — nel contesto dei rapporti intersoggettivi con lo Stato.

Di talché, esorbita dai poteri della magistratura la facoltà di ingerirsi nell'esercizio delle funzioni politiche dei consiglieri regionali e di sottoporre a giudizio le opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni politiche.

*P. Q. M.*

*La Regione Lombardia, così come rappresentata e difesa, chiede a codesta ecc.ma Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova, il potere di notificare avviso di garanzia al consigliere regionale Enzo Lucchini, e di conseguenza chiede di annullare l'atto di citazione medesimo.*

Roma, addì 29 novembre 2000

PROF. AVV.: **Beniamino CARAVITA** di TORITTO

N. 63

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 21 dicembre 2000*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Leggi di revisione costituzionale - Deliberazione del consiglio regionale del Piemonte 3 ottobre 2000 recante «Referendum consultivo ai sensi dell'art. 60 dello Statuto», avente ad oggetto la presentazione, da parte del Consiglio regionale, di proposta di legge «che prevede, nel quadro dell'unità nazionale (e della garanzia dell'uguaglianza e della universalità dei diritti dei cittadini), il trasferimento alle regioni delle funzioni statali in materia di sanità, polizia locale, formazione professionale e di maggiori competenze in materia di organizzazione scolastica, offerta di programmi educativi, gestione degli istituti scolastici» - Conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Lamentata invasione della sfera di competenza statale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 470/1992 e 496/2000 - Istanza di sospensione.**

– Deliberazione del consiglio regionale del Piemonte del 3 ottobre 2000, n. 23-27186.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Piemonte, in persona del presidente in carica della giunta regionale, propone conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione 3 ottobre 2000 n. 23 - 27186 del consiglio regionale (in Boll. Uff. Piemonte n. 42 del 18 ottobre 2000, pag. 124) intitolata «referendum consultivo» ai sensi dell'art. 60 dello statuto.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato nella seduta del 30 novembre 2000 di sollevare il presente conflitto di attribuzione.

1. — L'art. 17 dello statuto della regione Piemonte recita «il consiglio inoltre ... *b*) esercita il potere di richiesta del referendum nazionale nei termini stabiliti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione ... » Il successivo art. 60 (del testo modificato dalla legge 31 maggio 1991 n. 180) al comma primo recita «il consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a referendum consultivo iniziative legislative o provvedimenti amministrativi particolari, nei limiti e secondo modalità fissate con legge regionale».

La legge regionale 16 gennaio 1973 n. 4 (in Boll. Uff. n. 3 del 23 gennaio 1973), ancorché modificata più volte e da ultimo con legge regionale 16 dicembre 1991 n. 58 (in Boll. Uff. n. 52 del 27 dicembre 1991), non è stata adeguata al predetto più ampio testo del 1991 dell'art. 60 dello statuto, e tuttora disciplina il referendum consultivo soltanto per quesiti correlati all'art. 133 Cost.

Cionondimeno nell'ordinanza del 4 settembre 2000 la giunta regionale del Piemonte ha assunto una delibera di «proposta» al consiglio regionale per l'indizione di referendum consultivo su quesito simile a quello configurato per la regione Lombardia, con applicazione «analogica» delle disposizioni recate dalla citata legge regionale 16 gennaio 1973 n. 4. Sulla proposta il consiglio regionale del Piemonte ha deliberato nella seduta del 3 ottobre 2000, con l'atto occasione dell'odierno conflitto. Notevoli e significative le modifiche apportate dal consiglio regionale alla proposta della giunta.

Anzitutto, il consiglio ha giustamente preso atto della impossibilità giuridica di indire referendum consultivo sul quesito ipotizzato dalla giunta senza preventivamente approvare una legge regionale di ulteriore modifica della citata legge regionale 16 gennaio 1973 n. 4 (che peraltro è menzionata nel preambolo della deliberazione 3 ottobre 2000). Inoltre, il consiglio ha ritenuto che l'ipotizzato referendum consultivo non debba essere indetto senza aver preventivamente redatto, sentite le autonomie locali e le «realità associative della regione», e approvato in sede consiliare una puntuale «proposta di legge ai sensi dell'art. 121 della Costituzione» (ove, come è noto, è scritto «il consiglio regionale ... può fare proposte di legge alle Camere»). Infine, il consiglio ha incisivamente rielaborato il quesito referendario: significativa soprattutto la menzione delle «garanzie dell'uguaglianza e dell'universalità dei diritti dei cittadini» (sottintendendo «italiani», e non solo residenti in Piemonte) e la sostituzione della parola «istruzione» con la più circoscritta e «ritagliata» espressione «e di maggiori competenze in materia di organizzazione scolastica, offerta di programmi educativi, gestione degli istituti scolastici». Il linguaggio usato in questa espressione palesemente si ricollega a quello utilizzato — peraltro in modo più preciso — agli articoli da 135 a 139 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112.

Sul punto si tornerà nel prosieguo.

2. — I due atti per così dire preliminari previsti dalla deliberazione 3 ottobre 2000 (cioè la modifica della legge regionale 16 gennaio 1973 n. 4, e la redazione ed approvazione della proposta di legge da presentare alle Camere) non sono stati sinora posti in essere, anzi — parrebbe — neppure sono iniziati i relativi *itinerari*. Malgrado ciò, sussiste interesse al presente ricorso, sia per dovere di reciproca chiarezza nei rapporti tra Stato e Regione, sia per prevenire l'eventuale formarsi di una opinione di definitività dell'atto occasione del conflitto.

Inoltre, la deliberazione 3 ottobre 2000 presenta una palese interna contraddittorietà, laddove al punto 1 formula un quesito e, al tempo stesso, al punto 2 prevede la previa redazione ed approvazione di una articolata proposta *ex art.* 121 Cost.; proposta che — se ben si è compreso — dovrebbe accompagnare il quesito e, in sostanza, sostituirlo con altro quesito avente ad oggetto il gradimento o meno dell'articolato.

Cionondimeno, non può ritenersi che il presente ricorso sia, per così dire, prematuro (o, secondo il gergo legale, «in prevenzione»). La deliberazione occasione del conflitto è un atto amministrativo suscettibile di una sua efficacia giuridica; non è una mera mozione politica del Consiglio.

3. — Il quesito referendario formulato al punto 1 della deliberazione 3 ottobre 2000 risulta non chiaro. Si parla di «trasferimento alle regioni delle funzioni statali in materia di sanità, polizia locale (e) formazione professionale», e però senza precisare e si fa riferimento alle funzioni che erano statali in passato prima della più che estensiva applicazione dell'art. 117 della Costituzione intervenuta nel 1997-1998, od invece alle poche funzioni attualmente residue allo Stato, e senza precisare se si intende chiedere l'attribuzione alla regione di competenze «esclusive» in luogo di quelle «concorrenti». Il quesito allude poi al «trasferimento ... di maggiori competenze» in materia scolastica, ancora senza indicare se si intende chiedere una revisione costituzionale od invece «qualcosa in più» rispetto alla legislazione statale del 1997-1998; legislazione alla quale si può semmai imputare di aver «forzato» la Costituzione vigente e anticipato nuove disposizioni costituzionali al presente *nondum natae*.

La non chiarezza, per non dire la equivocità, del quesito e la conseguente incertezza del suo significato rendono necessario ampliare (rispetto alla parallela controversia costituzionale con la regione Lombardia) lo spettro delle considerazioni. Per quanto il quesito può riferirsi ad una proposta da presentare «alle Camere» di legge di «revisione della Costituzione» della Repubblica italiana, si rileva l'invasività della deliberazione 3 ottobre 2000 sopra indicata. Tale invasività — già desumibile dalla sentenza n. 470 del 1992 di codesta Corte — è viepiù palese ora, dopo la pubblicazione della sentenza 14 ottobre 2000 n. 496; sentenza la cui accurata e pregevole motivazione deve intendersi qui richiamata. In particolare, merita sottolineare i seguenti brani: «la decisione politica di revisione è rimessa in primo luogo alla rappresentanza politico-parlamentare», «il popolo in sede di referendaria non è designato dalla Costituzione come il propulsore della innovazione costituzionale», «l'intervento del popolo non è a schema libero», «il popolo in sede di revisione può intervenire come istanza ultima di decisione (se la novella costituzionale non è stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, in seconda lettura) e nella sua totalità», con esclusione quindi «di una doppia pronuncia» di frazione territorialmente delimitata del popolo italiano.

La menzionata recente sentenza di codesta Corte è sorretta da argomenti sistematici talmente chiari ed essenziali da rendere inutile, anzi inopportuna, qualsiasi glossa o commento. Ciò vale anche per quanto scritto nel par. 6 della sentenza medesima, ove tra l'altro si legge «la rappresentanza regionale verrebbe comunque astretta ad un vincolo politico la cui forza appare in grado di offuscare la prospettiva puramente formale dell'ordine delle competenze interne della regione».

4. — A non diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto il quesito eventualmente concerna innovazioni della normativa primaria statale, specialmente se integrativa della Costituzione.

Il potere di «fare proposte di legge alle Camere» attribuito dall'art. 121, secondo comma, della Costituzione *singulatim* a ciascun consiglio regionale non è diverso dal potere di iniziativa legislativa attribuito dall'art. 71, comma primo della Costituzione e non può divenire «più forte» di quest'ultimo attraverso l'espedito di connettere alla proposta *ex art.* 121 della Costituzione un *referendum* consultivo riservato agli iscritti alle liste elettorali dei comuni di una regione.

Recita l'art. 70 della Costituzione «la funzione legislativa (statale) è esercitata collettivamente dalle due Camere», con esclusione quindi dal procedimento legislativo del corpo elettorale o di frazione di esso; e l'art. 75 conferma quanto testè osservando, escludendo che il *referendum* popolare possa essere anteriore e propositivo. ed anche richiedendo, per la richiesta di *referendum* nazionale, conformi deliberazioni di cinque consigli regionali.

D'altro canto, i *referendum* regionali (diversi da quelli cosiddetti territoriali) sono previsti dall'art. 123, comma primo, della Costituzione che, anche nel testo novellato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n.1, recita «Lo statuto regola l'esercizio ... del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della regione ...», e quindi circoscrive il possibile oggetto di *referendum* regionale. La proposta di legge di cui all'art. 121, secondo comma, della Costituzione non è né una legge regionale né un atto amministrativo regionale; essa è atto del procedimento legislativo che si svolge dinanzi al Parlamento (al pari della iniziativa legislativa riconosciuta al C.N.E.L. dall'art. 99, terzo comma, Cost.) ancorché proveniente da organo della regione.

Il possibile oggetto di *referendum* regionali è delimitato anche dalle disposizioni di livello costituzionale contenute in statuti speciali: così l'art. 60 dello statuto del Trentino-Alto Adige (testo unico), l'art. 32 (e a ben vedere anche l'art. 54) dello statuto della Sardegna, l'art. 30 dello statuto Valdostano, e l'art. 33 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia. E, per *communis opinio* le tipologie di *referendum* regionale, e quindi anche i possibili oggetti di esse, non possono essere incrementate o comunque innovate mediante semplici leggi regionali; in coerenza con questo principio devono essere conseguentemente interpretate le disposizioni statutarie e le leggi regionali in argomento.

Un limite ulteriore e generale alla indicibilità di *referendum* regionali è implicito nella necessità che essi concernano quesiti di «interesse regionale». Un *referendum* «promosso» da un consiglio regionale a sostegno di una sua iniziativa legislativa in seno al Parlamento per sua essenza esorbita, specialmente quanto l'iniziativa mira all'approvazione di norme di portata nazionale, dall'ambito dell'interesse della singola regione.

Dall'insieme delle disposizioni costituzionali emerge univocamente che la proposta di legge ex art. 121 Cost. non può essere «sostenuta» da *referendum* regionale. Un consiglio regionale non può assumere la duplice veste di «promotore» di un *referendum* e di proponente ex art. 121 Cost.

In contrario, non può addursi che l'art. 71, secondo comma della Costituzione prevede l'iniziativa popolare delle leggi statali. Tale iniziativa, anche quando accompagnata da parallela identica iniziativa non popolare, per definizione nasce dall'esterno del circuito istituzionale (di essa non si rende, almeno ufficialmente «promotore» un Consiglio regionale od altro organo od ente dotato di iniziativa legislativa), non vede la partecipazione del corpo elettorale o di frazione di esso (i cittadini sottoscrivono individualmente, *uti singuli*, l'iniziativa e non come «corpo»), è espressione di una sommatoria desideri e non della «volontà» popolare, e comunque non acquisisce la forza politica dell'esito di un *referendum*, anche per le ben diverse modalità di espressione rispettivamente dei desideri individuali (iniziativa popolare) e dei voti (*referendum*). Giustamente è stato osservato che «i disegni di legge popolari previsti dalla Costituzione italiana sono concepiti come delle proposte di legge provenienti dal popolo e che hanno come destinatari le assemblee rappresentative e non il popolo stesso» (Commentario Branca, art. 71, pag. 101).

Quanto sin qui osservato vale *a fortiori* nel caso in cui il *referendum* sia indetto a sostegno di una iniziativa del consiglio regionale volta ad innovare la normativa primaria statale integrativa della Costituzione, quale quella che specifica e definisce puntualmente il riparto delle competenze (e delle relative risorse finanziarie) tra Stato e regioni. Il *referendum* regionale non può divenire strumento per rafforzare «rivendicazioni» localistiche o comunque particolari, nei confronti del Parlamento nazionale.

In conclusione, la deliberazione 3 ottobre 2000 sarebbe invasiva ed illegittima quand'anche si asserisse o si opinasse che il quesito referendario non concerne una iniziativa di «revisione della Costituzione» della Repubblica.

5. — Prima di concludere occorre altresì prospettare che la deliberazione 3 settembre 2000 appare carente di legittimità anche in rispetto della legge regionale piemontese 16 gennaio 1973 n. 4 (e successive modificazioni).

Come già scritto, quella legge prevede il *referendum* consultivo soltanto per quesiti correlati all'art. 133 Cost.

Manca quindi — come rilevato dallo stesso consiglio regionale — il presupposto legislativo (regionale) necessario per l'approvazione di una deliberazione recante al punto 1 la formulazione del quesito referendario e al punto 4 il conferimento al presidente della giunta del compito di indire il *referendum*.

Né può ritenersi che l'art. 60, primo comma, (testo novellato) dello statuto offra, esso direttamente, il fondamento normativo occorrente per la deliberazione: quella disposizione — oltre ad espressamente richiedere una legge regionale attuativa per la fissazione di limiti e modalità — ha presente soltanto le iniziative «particolari» di legge regionale, e non anche le iniziative legislative del consiglio regionale in seno al Parlamento nazionale. Del resto, una diversa lettura, in via analogica, dell'art. 60 lo renderebbe incompatibile con i parametri costituzionali menzionati nei precedenti paragrafi 3 e 4 di questo ricorso.

6. — La sinora mancata approvazione dei menzionati due atti preliminari previsti dalla deliberazione 3 ottobre 2000 potrebbe rendere non attuale l'interesse dello Stato ad una sospensione dell'esecuzione dell'anzidetta deliberazione. Tuttavia, poiché a codesta Corte è stata chiesta la sospensione dell'esecuzione della deliberazione 15 settembre 2000 n. VII - 25 del consiglio regionale della Lombardia, appare opportuno e doveroso anche in questo processo costituzionale prospettare che la gravità e vistosità del *vulnus* arrecato alle attribuzioni statali (*fumus boni iuris*) e l'esigenza di impedire distorsioni e di prevenire emulazioni (*periculum in mora*) conducono a ritenere fondata l'istanza — che si formula — di sospensione dell'atto occasione del conflitto.

*P. Q. M.*

*La parte ricorrente chiede:*

I) *dichiararsi che non spetta alla regione Piemonte indire il referendum consultivo rivolto alla popolazione iscritta nelle liste elettorali dei comuni della regione per l'espressione del voto sul quesito formulato nella deliberazione consiliare 3 ottobre 2000 occasione del conflitto;*

II) *annullarsi in toto la deliberazione stessa ed ogni eventuale atto ad essa consequenziale o di essa applicativo;*

III) *sospendersi l'esecuzione della deliberazione consiliare di che trattasi.*

*Si depositerà delibera 30 novembre 2000 del Consiglio dei ministri ed estratto del Bollettino ufficiale n. 42 del 18 ottobre.*

Roma, addì 10 dicembre 2000.

VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: FRANCO FAVARA

00C1458

N. 825

*Ordinanza emessa il 13 novembre 2000 dal giudice di pace di Trento  
nel procedimento civile vertente tra Silva De Oliveira Gaddo Denise e polizia municipale di Trento*

**Circolazione stradale - Guida con patente estera non convertita da parte di soggetto residente in Italia da più di un anno - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Ingiustificata identità di trattamento sanzionatorio rispetto all'ipotesi di mancanza dei requisiti per la conduzione dei veicoli - Violazione del principio di uguaglianza.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 136, comma 7.
- Costituzione, art. 3 (in relazione all'art. 116, comma 13, Codice della strada).

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa iscritta al n. 1330/2000 r.g. e promossa da Silva De Oliveira Gaddo Denise ricorrente in proprio, residente a Ravina (Trento), via Filari Longhi n. 5, attrice, contro comune di Trento - Corpo polizia municipale, convenuto;

Oggetto: opposizione a sanzione della P.A. ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha emesso fuori udienza la seguente ordinanza.

Letto il ricorso ex art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689, presentato da Silva De Oliveira Denise in data 31 ottobre 2000 contro il fermo amministrativo dell'autovettura Seat Ibiza TN607748 e considerati i documenti allegati;

Ribadita la legittimità dell'applicazione della normativa vigente con conseguente fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 136, comma 7 del Codice della strada;

Ritenuto però come manifestamente infondato il profilo di incostituzionalità dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive variazioni (art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 116, comma 13 del Codice della strada in relazione all'art. 3 della nostra Costituzione repubblicana, in quanto detta norma non tiene nel debito conto il principio di uguaglianza fra i cittadini dato che con la manifesta sanzione amministrativa accessoria vengono puniti sia coloro che non possiedono i requisiti per la conduzione dei veicoli che coloro che hanno il documento di guida e tutti i requisiti, ma, in qualità di cittadini stranieri residenti in Italia da più di un anno, hanno semplicemente omesso un atto burocratico formale di conversione (e nel caso in esame la conducente è stata tratta in inganno dalla dichiarazione dell'A.C.I. di Trento che ai sensi dell'art. 135, comma 2 del Codice della strada conferma la validità della patente brasiliana fino al 28 marzo 2004);

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 295, c.p.c.;*

*Dispone la sospensione del provvedimento di sequestro amministrativo dell'autovettura Seat Ibiza TN607748 di proprietà di Silva De Oliveira Gaddo Denise disposto in quanto la sanzione accessoria per infrazione all'art. 126, comma 7, con il verbale del 27 ottobre 2000 della polizia municipale di Trento;*

*Ordina la sospensione del presente procedimento per predigiudizialità costituzionale con immediata trasmissione di copia autentica del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale in Roma a cura della cancelleria;*

*la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa;*

*la comunicazione della presente ordinanza a cura della cancelleria ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

*Manda alla cancelleria per l'occorrente.*

Trento, addì 13 novembre 2000.

*Il giudice di pace: DERETTA ZANFEI*

01C0003

N. 826

*Ordinanza emessa il 12 luglio 2000 dalla Corte dei conti sez. giur. per la Regione Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Altomare Francesco ed altri contro Ministero della difesa ed altri*

**Pensioni - Militari (generali di divisione e di corpo d'armata) in ausiliaria - Determinazione dell'indennità di ausiliaria - Computo nella stessa dell'indennità di posizione spettante ai pari grado in attività - Esclusione con norma interpretativa ad efficacia retroattiva - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di onnicomprensività dell'indennità di ausiliaria sancito dalla legislazione in materia - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento del cittadino - Incidenza sui principi di equa retribuzione (anche differita), di imparzialità e buon andamento della P.A. e di garanzia previdenziale.**

- Legge 2 ottobre 1997, n. 334, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 36, 38 e 97.

LA CORTE DEI CONTI

Uditi nella pubblica udienza del 12 luglio 2000, con l'assistenza del segretario, il relatore cons. Antonio Carlo Pensa e l'avv. Mario D'Urso per i ricorrenti;

Non rappresentata l'amministrazione ricorrente;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi iscritti ai nn. 051392 e 051523 del registro di segreteria prodotti, il primo dai signori: Altomare Francesco, Bonizzi Angelo, Mingiardi Vincenzo, Perrelli Edoardo, Grosso

Felice, Franciosa Giuseppe, Caruso Giovanni, Buonafede Luigi, Coppola Enrico, Assumma Igrazio, Agnetis Riccardo, Padova Mariano, Guarino Rodolfo, Guarany Vitale, proseguito dagli eredi Mammi Maria Vittoria, Guarany Monica e Guarany Giovanni, Pappalardo Benedetto, Benvenuti Duilio, Biscaglia Vinicio, Montella Acquilio, Lizza Achemenide, Oresta Vincenzo, Vittorioso Attibo, Ronza Vito, Cipollaro Benedetto, Buccheri Umberto, D'Anchise Argeo Paolo, Santoro Francesco, Adone Ennio, Bolchi Giovanni Battista, Del Monaco Antimo, Consalvo Matteo, Rocchiati March Mario, Felli Agostino, Micheli Sopo Calogero, Forte Adamo, Giannetti Gianpaolo, Frasca Fulvio, Vitale Cesare, Di Maria Gianni, Calabrese Giuseppe, Scalzo Felice, Castellano Andrea, Sassi Ivo, Mirena Nicolo, Lanzilli Angelo, Mastropietro Ennio, Rossetti Giovanni, Chiusolo Antonio, Papali Franco, Grilli Arnaldo, Della Porta Leo, Grusovin Giovanni Giuseppe Rodolfo, Mozzicato Antonino, Rnotolo Paolo, Caputo Armando, Grasso Nicola, Canino Goffredo, tutti rappresentati dagli avv. Mario D'Urso e Marcello G. Feola ed elettivamente domiciliati in Roma presso l'avv. Claudia Zhara Buda in via Orti della Farnesina n. 155, giusta procura a margine dell'atto introduttivo;

Il secondo dai signori: Adami Gian Carlo, Prandi Giovanni, Toschi Fulvio, Pillimini Adelchi, Farné Guglielmo, Spezia Antonino, Silvestri Ivo, Guarniere Giovanni, Rizzo Biagio, Vietri Fortunato, Maglio Costantino, Iones Armando e Ricci Michele, tutti rappresentati dagli avv. Mario D'Urso e Marcello G. Feola ed elettivamente domiciliati in Roma presso l'avv. Claudia Zhara Buda in via Orti della Farnesina n. 155, giusta procura a margine dell'atto introduttivo;

Contro il Ministero della difesa, il Ministero del tesoro e l'INPDAP;

#### *Premesso in fatto*

I ricorrenti, tutti appartenenti alle Forze armate dello Stato in posizione ausiliaria alla data del 1° gennaio 1996 con il grado di generale di Corpo d'armata o di divisione (o grado equiparato), o i loro aventi causa, lamentano che l'Amministrazione della difesa abbia disatteso le loro istanze intese ad ottenere il computo, nella determinazione dell'indennità di ausiliaria loro corrisposta, anche della indennità di posizione prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, in favore dei generali di divisione e di Corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate in attività, ma senza effetti ai fini della determinazione di detta indennità di ausiliaria.

Secondo i ricorrenti, l'esclusione dell'indennità di posizione dal computo per la determinazione dell'indennità di ausiliaria viola la disciplina propria di quest'ultima, quale desumibile dagli artt. 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, 44. lettera b), della legge 19 maggio 1986, n. 224, 6. comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 404, e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in quanto l'ufficiale in posizione ausiliaria ha diritto al computo pensionistico di tutti gli incrementi stipendiali concessi, con carattere di generalità, ai pari grado in s.p.e. tra il momento del passaggio in ausiliaria ed il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado e la Forza armata di appartenenza (Corte dei conti, sez. Liguria 9 luglio 1996, n. 482).

Con ampie argomentazioni, contenute nei ricorsi e nelle successive memorie depositate il 9 marzo 2000 ed il 28 giugno 2000, gli interessati insistono per il riconoscimento del loro diritto al computo dell'indennità di posizione nella determinazione dell'indennità di ausiliaria loro spettante ed, in subordine, prospettano la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

L'amministrazione della difesa, invece, ritiene che ai ricorrenti non competa l'adeguamento dell'indennità di ausiliaria, non essendo essi destinatari dell'indennità di posizione, essendo stati collocati a riposo prima della decorrenza di tale beneficio.

Nell'odierna pubblica udienza, l'avv. D'Urso ha preliminarmente fatto presente che per i ricorrenti Biscaglia Vinicio, Adone Ennio, Toschi Fulvio, Farné Guglielmo e Spezia Antonino, essendo ex ufficiali della Guardia di finanza, intende rinunciare agli atti dei presenti giudizi, avendo provveduto a depositare altro ricorso iscritto al n. 52770 del registro di segreteria, notificato al Ministero delle finanze.

Egli ha, quindi, illustrato la pretesa pensionistica degli altri ricorrenti richiamando ed ampliando le argomentazioni svolte con i ricorsi e con le memorie successive, concludendo per l'accoglimento e, in subordine, per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.



*Considerato in diritto*

I ricorsi vanno anzitutto riuniti in un unico giudizio e decisi congiuntamente, per economia processuale, in quanto concernono questioni identiche.

Per quanto riguarda i ricorrenti Biscaglia Vinicio, Adone Ennio, Toschi Fulvio, Farné Guglielmo e Spezia Antonino, *ex* ufficiali della Guardia di finanza, si provvede con separata sentenza, non risultando i ricorsi in epigrafe ritualmente notificati all'amministrazione controinteressata ed il difensore munito di apposita procura speciale.

Nel merito, i gravami non possono essere accolti, in quanto l'art. 1, secondo comma, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, nel riconoscere l'indennità di posizione in favore dei generali di divisione e di Corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, stabilisce che la stessa non produce effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria. Ciò posto, è rilevante ai fini del decidere demandare al giudice delle leggi l'accertamento della legittimità costituzionale di detta disposizione alla luce delle argomentazioni che seguono.

Al riguardo va considerato che:

1) per l'art. 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'art. 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, all'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento (da ridursi progressivamente fino al 70% *ex* d.lgs. n. 165/1997, art. 3) della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria;

2) l'interpretazione autentica del predetto art. 44, fornita dall'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 404, precisa che:

a) il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio va inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità;

b) per il calcolo della differenza predetta non si tiene conto, oltre che dell'indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, anche:

b.1) dei benefici previsti dagli artt. 1 e 2, primo comma, della legge n. 336/1970;

b.2) dell'eventuale previsione privilegiata;

b.3) delle maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;

b.4) degli aumenti periodici di cui all'art. 13 della legge n. 804/1973 ed all'art. 32 della legge n. 224/1986;

b.5) delle quote aggiuntive previste dall'art. 161 della legge n. 312/1980.

Dalla lettera a) del richiamato art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 404, si evince che il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio va inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità.

Nella successiva lettera b), il legislatore ha poi indicato in modo esplicito ed analitico tutte le indennità, le maggiorazioni ed i benefici di carattere, per così dire, personale, che non devono concorrere nella determinazione della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito dal soggetto in posizione ausiliaria ed il trattamento economico spettante al pari grado in servizio dello stesso ruolo.

Il dato normativo di interpretazione autentica, quindi, considera l'onnicomprensività del trattamento spettante nel tempo al pari grado in servizio con tutte le maggiorazioni e con tutte le indennità, senza esclusione alcuna, salvo quelle di carattere aggiuntivo-personale.

Nella determinazione dell'indennità di ausiliaria, pertanto, si devono considerare il trattamento di quiescenza percepito dal soggetto interessato ed il trattamento economico spettante nel tempo al suo pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente.

Giova ricordare, il riguardo, che non rileva ai fini del decidere se gli interessati abbiano o meno goduto durante il servizio dell'indennità di posizione, giacché non si tratta di stabilire se essa sia o meno da inserire nella loro base pensionabile, bensì di individuare il trattamento economico del pari grado in servizio cui rapportare la quantificazione dell'indennità di ausiliaria.

Così individuato il *thema decidendum*, è agevole ritenere che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, nella parte in cui esclude che l'indennità di posizione riconosciuta dal 1996 in favore dei generali di divisione e di Corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate in attività non abbia effetto ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria di pari grado. Infatti, detta indennità di posizione è riconosciuta dal primo comma della stessa legge n. 334/1997 «a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo» e, per i militari, è correlata esclusivamente al grado di generale di divisione e di Corpo d'armata e gradi corrispondenti, sicché rientra tra gli emolumenti a carattere generale aventi fissità, continuità e generalità ed, in particolare, tra «le maggiorazioni» che l'art. 6, secondo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1990, n. 404, ha incluso nel trattamento economico dei pari grado in servizio da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria. Di conseguenza, è palese il contrasto della norma in contestazione rispetto alla sopra richiamata disciplina dell'indennità di ausiliaria e, pertanto, il limite posto con il secondo comma della richiamata legge n. 334/1997 non sembra rispettare il principio di ragionevolezza.

La violazione di tale principio troverebbe riscontro anche nel fatto che con l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 169, emanato, quindi, quasi contemporaneamente alla legge n. 334, si è stabilito che «per il personale in ausiliaria, la misura dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente indennità è ridotta ogni anno a partire dal 1° gennaio 1998 di un punto percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento», sicché il legislatore ha ribadito il concetto già fissato con l'art. 44 della legge n. 224 del 1986 ed interpretato con l'art. 6, secondo comma, della legge n. 404 del 1990, introducendo soltanto la progressiva riduzione dall'80 per cento al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria.

Delle considerazioni che precedono se ne deduce che non è manifestamente infondata la prospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della contraddittorietà e della carenza di ragionevolezza, della limitazione discriminatoria disposta dal legislatore in presenza di una norma ordinaria che considera, invece, l'onnicomprendività del trattamento spettante nel tempo al pari grado in servizio con tutte le maggiorazioni e con tutte le indennità, senza esclusione alcuna, salvo quelle di carattere personale.

La violazione dell'art. 3 della Costituzione è ravvisabile anche sotto il profilo del contrasto con l'esigenza di tutelare l'affidamento del cittadino. Infatti, la legge n. 334 del 2 ottobre 1997 ha carattere retroattivo dal 1° gennaio 1996 ed il divieto di retroattività della legge, pur se non elevato a dignità costituzionale (salvo la previsione dell'art. 25 della Costituzione relativa alla legge penale) costituisce, tuttavia, fondamentale valore di civiltà giuridica e criterio generale dell'ordinamento, al quale il legislatore deve in linea di principio attenersi. Al legislatore ordinario, pertanto, fuori della materia penale, non è certo inibito di emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti (da ultimo, Corte costituzionale, sentenze nn. 461 e 229 del 1999). Tra questi la giurisprudenza costituzionale annovera, come è noto, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che, quale essenziale elemento dello Stato di diritto, non può essere leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti (sentenze n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Nel caso di specie, va considerato che i collocati in ausiliaria *ante* 1° gennaio 1996, potevano confidare in un trattamento di quiescenza commisurato al trattamento economico spettante nel tempo ai loro pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente, mentre con la richiamata legge n. 334 del 1997 è venuto meno, con effetto retroattivo, tale affidamento, sicché non appare manifestamente infondata la censura di illegittimità in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto l'ulteriore profilo del contrasto con la esigenza di tutelare l'affidamento del cittadino, ed all'art. 38 della Costituzione per violazione dei canoni della garanzia dei diritti previdenziali. Infatti, l'ausiliaria è un istituto che svolge la funzione di riequilibrio nel reddito complessivo del militare, costretto ad andare in pensione con un periodo di servizio inferiore rispetto agli altri pubblici dipen-

denti, funzione frustrata dalla norma in discussione. Inoltre, detta norma, sconvolgendo il raccordo tra la posizione ausiliaria e quella di servizio attivo voluto dalla legge, non rispetta nemmeno i principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Non va trascurato, altresì, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, ai fini dei principi desumibili dall'art. 36 della Costituzione, il rapporto di proporzionalità della retribuzione dei pubblici dipendenti deve essere assicurato con riguardo al trattamento economico complessivo, in relazione alla categoria ed al livello proprio dell'impiego pubblico quale configurato dalla relativa normativa e non è suscettibile di differenziazioni personali nell'ambito di un livello unificato, salvo quelle derivanti dall'anzianità o dalla necessità di remunerare attività recanti impegno aggiuntivo sul piano della quantità o qualità (sentenza n. 63 del 1998), sicché, considerato che la posizione del militare in ausiliaria segue la cessazione dal servizio, ma non è ancora pensionamento vero e proprio, e si caratterizza per una serie di peculiarità, tra le quali è compresa anche la parametrizzazione della relativa indennità sulla retribuzione del pari grado in servizio (sentenza n. 126 del 2000), la limitazione discriminatoria *de qua* costituisce un *vulnus* anche del principio di proporzionalità di cui all'art. 36 sopra richiamato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, nella parte in cui, nel riconoscere l'indennità di posizione in favore dei generali di divisione e di Corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, stabilisce che la stessa non produce effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, per contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, sotto i profili della contraddittorietà con altra norma dell'ordinamento, della carenza di ragionevolezza della limitazione discriminatoria disposta e del contrasto con l'esigenza di tutela dell'affidamento del cittadino, nonché per violazione dei canoni della garanzia dei diritti previdenziali di cui all'art. 38, del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97, di proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, nella parte in cui, nel riconoscere l'indennità di posizione in favore dei generali di divisione e di Corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, stabilisce che la stessa non produce effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, per contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, sotto i profili della contraddittorietà con altra norma dell'ordinamento, della carenza di ragionevolezza della limitazione discriminatoria disposta e del contrasto con l'esigenza di tutela dell'affidamento del cittadino, nonché per violazione dei canoni della garanzia dei diritti previdenziali di cui all'art. 38, del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97, di proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36;*

*Dispone la sospensione dei presenti giudizi previa riunione in rito;*

*Ordina che, a cura della segreteria, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Così provveduto nella camera di consiglio del 12 luglio 2000.

*Il Presidente facente funzioni: IOVINO*

N. 827

*Ordinanza emessa il 14 settembre 2000 dalla commissione tributaria provinciale di Modena sul ricorso proposto da Rossi Giuliano in proprio contro D.R.E. per l'Emilia-Romagna*

**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità dalla base imponibile delle spese per dipendenti e collaboratori e di quelle per interessi passivi - Assimilazione dei lavoratori autonomi agli imprenditori, anziché ai lavoratori dipendenti - Discriminazione fra lavoratori autonomi, a seconda che esercitino o meno arti e professioni con carattere di abitualità - Contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Incidenza negativa sul diritto al lavoro.**

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (come modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422), artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 11.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi - Lesione del principio di capacità contributiva.**

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (come modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422), art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Assoggettamento, ai fini della contribuzione al Servizio sanitario nazionale, dei soli titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo - Discriminazione rispetto alla generalità degli utenti del Servizio stesso.**

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (come modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422), art. 3, comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 3.

**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Ammontare dovuto in acconto - Prevista determinazione in base a decreto ministeriale - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.**

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (come modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422), art. 45, comma 3.
- Costituzione, art. 23.

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha pronunciato e pubblicato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 14 settembre 2000 sul ricorso n. 298/1999 R.G.R., depositato il 17 febbraio 1999, proposto dall'avv. Giuliano Rossi, nato a Modena il 16 ottobre 1945, codice fiscale: RSSGLN45R16F257B, in proprio *ex art.* 12, comma 6 del d.lgs. n. 546/1992, avverso il silenzio rifiuto della direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna - Sezione Staccata di Modena in relazione all'istanza proposta con atto notificato il 17 ottobre 1998.

Ritiene questa commissione di sollevare questione di incostituzionalità della normativa IRAP consacrata nel d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, con specifico riguardo alla tassazione dei lavoratori autonomi, e precisamente agli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 11, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La rilevanza della questione dipende dalla necessità di decidere se il contribuente ha diritto o meno al rimborso dell'IRAP, come richiesto con il ricorso avverso il silenzio rifiuto, trascorsi inutilmente 90 giorni dall'istanza di rimborso.

Nel merito questa commissione ritiene la questione non manifestamente infondata.

Giova premettere l'inquadramento dell'IRAP nel panorama delle imposte: conviene cioè preliminarmente stabilire la sua natura giuridica.

L'art. 1 della legge istitutiva dichiara che l'imposta ha carattere reale. Al riguardo si ritiene che l'espressione si debba intendere nel senso, già invalso per le imposte sul reddito, di imposta reale (ILOR) contrapposta ad imposta personale (IRPEF e IRPEG). Pertanto l'IRAP deve ritenersi una imposta reale, giacché solo a queste imposte è riferita comunemente la distinzione tra imposte personali e reali. Ad avviso di questa commissione l'IRAP non è altro che una riedizione dell'abolita ILOR.

Ciò posto secondo un primo profilo l'IRAP dovrebbe essere ritenuta incostituzionale, in quanto colpisce, non già il risultato finale dell'attività professionale o di impresa, bensì un valore intermedio del tutto svincolato dal risultato finale. Dal fatto di essere una imposta reale discende che non sono ammesse in deduzione le spese personali, quelle strumentali però sì, e tutte. L'IRAP però non tiene conto di tutte le spese strumentali. In particolare per i lavoratori autonomi la base imponibile è determinata, assumendo come dato di partenza il valore complessivo dei compensi percepiti nel periodo di imposta: da tale valore si sottraggono le spese, ma non le spese sostenute per i dipendenti e per i collaboratori, e quelle per gli interessi passivi. Il risultato non cambia se, considerando il reddito, si sommano al reddito del professionista il reddito dei dipendenti e dei collaboratori, e gli interessi passivi. Perciò è stato anche detto sarcasticamente che l'IRAP colpisce i debiti.

Orbene al cospetto di questa rappresentazione giuridica della norma si ritiene sicuramente violata la capacità contributiva. Si assume in contrario che la base imponibile dell'IRAP sarebbe espressiva di una capacità contributiva associata al business come organizzazione complessa che svolge attività di impresa, ossia di una capacità contributiva distinta da quella personale del businessman. E si aggiunge, a conferma, che la funzione dell'art. 53 della Costituzione sarebbe quella di mero criterio di riparto delle pubbliche spese, sicché i cittadini potrebbero essere colpiti anche da tributi che non hanno come presupposti fatti espressivi di forza economica.

Questa concezione si presta a rilievi critici:

sotto un primo profilo la teoria della capacità contributiva reale non ha riconoscimento nel nostro ordinamento costituzionale, se è vero che la stessa Corte costituzionale ha sempre definito la capacità contributiva come la idoneità soggettiva a contribuire alle spese pubbliche;

sotto un secondo profilo la capacità contributiva è definita comunemente come capacità economica, e il fatto espressivo di capacità contributiva come un fatto di natura economica, un fatto che esprime forza economica.

Nella specie non è salvaguardato questo principio perché il contribuente viene tassato, non in base alla sua disponibilità economica, ma ad una redditività che potrebbe anche rivelarsi fittizia, se i costi integralmente intesi dovessero superare i ricavi. In ogni caso per i professionisti non è prospettabile alcuna capacità contributiva reale espressa dallo studio professionale in sé, e disgiunta dalla capacità contributiva personale del professionista, stante l'attività prevalentemente personale dallo stesso svolta.

Infine si ritiene incostituzionale la norma dell'art. 1 della legge istitutiva nella parte in cui dichiara l'imposta non deducibile ai fini dell'imposta sui redditi. In tale modo infatti si avrebbe una imposta (IRPEF e IRPEG) che si applica sopra un'altra imposta (IRAP). Si è osservato in contrario che un siffatto sistema, pur iniquo sul piano pratico, non è contrario ai principi costituzionali, non essendo l'IRAP una imposta personale, bensì una imposta reale. È stato però acutamente osservato da autorevole dottrina che le imposte reali danno luogo spesso ad una doppia tassazione, poiché si tassa il frutto vero o presunto della cosa, e al tempo stesso il debito che il proprietario sia stato costretto a contrarre per possederla. Si tratta di vedere se la doppia tassazione sia incostituzionale sotto il profilo della irragionevolezza.

L'art. 3, comma primo, lettera c), del d.lgs. n. 446/1997 include tra i soggetti passivi dell'IRAP i soli redditi di lavoro autonomo indicati nell'art. 49, comma primo, del d.P.R. n. 917/1986, vale a dire soltanto quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con caratteristiche di abitualità; escludendo, così, gli altri redditi di lavoro autonomo. Si attua così, una discriminazione tra soggetti che, ai fini della tassazione IRPEF, appartengono alla stessa categoria reddituale, mentre ai fini dell'imposizione IRAP, alcuni ne sono soggetti, mentre altri ne sono esclusi. Si ravvisa, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, lettera c), del d.lgs. n. 446/1997 in relazione all'art. 3 della Costituzione, laddove discrimina, ai fini della tassazione IRAP, soggetti possessori della stessa categoria di reddito.

Il legislatore ha voluto far confluire nell'imposta IRAP, tra l'altro, anche il contributo al Servizio sanitario nazionale. La Corte costituzionale, con sentenza del 3 dicembre 1987 n. 431, aveva invitato il legislatore a parare il costo al Servizio sanitario nazionale ad un rapporto assicurativo che determinasse «un rapporto adeguato, certo, omogeneo e concreto tra contribuzioni e prestazioni». Tutto ciò appare disatteso, in quanto si è sostituito il contributo al Servizio sanitario nazionale, pagato da tutti con un'imposta categoriale che colpisce soltanto una limitata categoria di contribuenti ed il cui gettito deve contribuire alla gestione di un servizio utilizzato dalla totalità dei cittadini (Servizio sanitario).

Si ravvisa pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, lettera c), del d.lgs. n. 446/1997 in relazione all'art. 3 della Costituzione, laddove assoggetta, ai fini della contribuzione al Servizio sanitario nazionale, soggetti possessori di specifici redditi (impresa e lavoro autonomo). Si osserva inoltre che la Costituzione pone a fondamento della legislazione tributaria vincoli di carattere formale; più precisamente con l'art. 23, si statuisce che «nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». In

base al principio ivi stabilito nessuna imposta può essere prevista se non in base ad una legge. Con tale previsione il Costituente ha voluto riservare le scelte di politica fiscale al legislatore ordinario senza che l'esecutivo possa appropriarsene. Infatti mentre il potere esecutivo è espressione di maggioranze politiche, il Parlamento assicura la rappresentanza dei cittadini nel suo complesso.

Ebbene, poiché l'ammontare dell'acconto IRAP da versare, determinato in applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia (n.d.r. si veda il comma 3, dell'art. 45, del d.lgs. n. 446/1997), viene in concreto a dipendere dal limite di incremento in valore assoluto risultante dalla tabella A) allegata al d.m. 15 maggio 1998 e, poiché il suddetto limite è stato stabilito dal Ministro delle finanze in misura talmente elevata da far escludere, nella generalità dei casi, l'applicazione della menzionata clausola, risulta che l'ammontare IRAP dovuto in acconto viene a dipendere, non da norme di legge, ma da disposizioni di rango inferiore (n.d.r. decreto ministeriale). Si osserva ancora che l'IRAP discrimina negativamente il lavoro.

Il disinteresse per il problema occupazionale risulta chiaramente analizzando la determinazione della base imponibile: in sostanza, occorre sottrarre al valore della produzione i costi per l'acquisto di materie prime, servizi d'impresa, ammortamenti, ecc., esclusi in ogni caso i costi per il personale, le perdite su crediti e gli interessi passivi. Di conseguenza se l'imprenditore investe cento in beni materiali, non pagherà alcuna IRAP, in quanto potrà dedurre il relativo costo. Risulta comprensibile la scelta dell'imprenditore di investire in beni materiali piuttosto che in manodopera.

Orbene poiché la nostra Costituzione tutela il lavoro (n.d.r. infatti esso è addirittura «fondamento» della Repubblica) ed il diritto al lavoro, art. 4 della Costituzione, è uno dei principali diritti sociali caratterizzanti la Costituzione repubblicana, tutto ciò è paradossalmente contrastato da questa imposta, che, stabilendo quale soggetto passivo chi crea occupazione, disincentiva ad assumere personale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza della questione;*

*Dichiara non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 8, e 11 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, nella parte in cui:*

*non consentono di dedurre dalla base imponibile le spese sostenute per i dipendenti e per i collaboratori e quelle per interessi passivi;*

*non discriminano i lavoratori autonomi dagli imprenditori, e viceversa discriminano i lavoratori autonomi dai lavoratori dipendenti;*

*discriminano i lavoratori autonomi di cui al primo comma dell'art. 49 T.U.I.R. dagli altri lavoratori autonomi di cui alle altre ipotesi dello stesso art. 49 citato;*

*non consentono di dedurre l'IRAP ai fini delle imposte sui redditi;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della segreteria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Modena, addì 14 settembre 2000.

*Il Presidente: TARDINO*

N. 828

*Ordinanza emessa il 10 novembre 2000 dal tribunale di Treviso  
nel procedimento civile vertente tra Andrezza Giancarlo ed altri e FF.SS. S.p.a. ed altro*

**Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria - Esposizione ultradecennale all'amianto - Rivalutazione del periodo assicurativo con moltiplicazione per il coefficiente 1,5 - Applicabilità del beneficio ai lavoratori delle FF.SS. - Esclusione secondo il giudice rimettente, almeno per il periodo anteriore al 1° gennaio 1996 (data di passaggio all'INAIL della gestione della assicurazione contro le malattie per i dipendenti FF.SS.) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.**

- Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 (modificato dall'art. 1, legge 4 agosto 1993, n. 271).
- Costituzione, art. 3.

#### IL GIUDICE DEL LAVORO

A scioglimento della riserva nella causa R.G. n. 279/2000 promossa da Andrezza + 58 contro FF.SS. S.p.a. e Inps, rileva in fatto:

i ricorrenti, tutti dipendenti delle FF.SS. S.p.a. assegnati all'impianto deposito locomotive in Treviso e in altre città con mansioni varie, esponevano di essere stati esposti per oltre un decennio all'amianto nel luogo di lavoro e chiedevano accertarsi il loro diritto al beneficio previdenziale di cui all'art. 13 comma 8 della legge n. 257/1992. Precisavano che le FF.SS. pur soggette alla assicurazione obbligatoria di cui al d.P.R. 1124/1965, non erano obbligate al pagamento dei contributi supplementari all'Inail per l'esposizione all'amianto fino al 31 dicembre 1995 e alla entrata in vigore della legge n. 515/1995 che, al suo art. 4 comma 14, disponeva il passaggio della gestione della relativa assicurazione all'Inail ma che, comunque, sia l'Inps che l'Inail avevano precisato, con le circolari rispettivamente n. 124/1994 e 252/1995, come il beneficio *de quo* andasse riconosciuto anche nei casi in cui il premio supplementare contro l'asbestosi non fosse stato pagato dall'azienda datrice di lavoro perché omesso o perché non dovuto.

Si costituiva la FF.SS. S.p.a. eccependo la applicabilità della legge n. 257/1992 esclusivamente ai lavoratori dipendenti impiegati nel settore privatistico ed iscritti all'A.G.O. gestita dall'Inps e non quindi ai ricorrenti che, all'epoca dell'entrata in vigore della legge in oggetto, erano iscritti al Fondo pensioni istituito con legge n. 418/1908 e ciò nonostante l'eventuale iscrizione (per i periodi oggetto della domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui alla legge n. 257/1992) alla assicurazione obbligatoria contro le malattie da esposizione ad amianto gestita dall'Inail (nel caso delle F.S. S.p.a. a far data dal 1° gennaio 1996).

Concludeva formulando diverse eccezioni in rito e in merito e chiedendo il rigetto della domanda.

Si costituiva anche l'Inps rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutti i ricorrenti assicurati (all'epoca dei fatti) presso il Fondo speciale gestito dal Ministero del tesoro.

All'udienza dell'8 novembre 2000 il giudice del lavoro si riservava in ordine alla legittimità costituzionale della norma in esame.

Si osserva in diritto:

L'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 come modificato dall'art. 1 della legge n. 271/1993 recita: «Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5.» La interpretazione letterale di tale norma impone la conclusione che il beneficio *de quo* sia riservato ai lavoratori dipendenti da aziende private e non sia estensibile ai dipendenti della FF.SS. S.p.a. (quanto meno per il periodo antecedente l'1° gennaio 1996 data in cui la gestione dell'assicurazione contro le malattie per i dipendenti delle FF.SS. passò all'Inail). A tale conclusione porta non solo il riferimento al periodo lavorativo soggetto alla assicurazione obbligatoria contro le malattie da amianto gestita dall'Inail, ma anche l'intero contesto dell'articolo in esame. Infatti il successivo comma 10 impone alle imprese (private) l'obbligo di versare all'Inps (gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989 n. 88 per i dipendenti da tali imprese) un contributo per ogni suo dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato. Pertanto si deve ritenere che la norma riguardi esclusivamente ai lavoratori iscritti alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Inps e non anche i lavoratori iscritti ad altri Fondi pensione e, in particolare, al Fondo pensione istituito con legge n. 418/1908 per i ferrovieri cui i ricorrenti erano iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992 e fino al 28 febbraio 2000. Solo dall'1° marzo 2000 la legge n. 488/1999 art. 43 ha disposto la soppressione del Fondo pensioni del personale FF.SS. e la istituzione presso l'Inps di apposito Fondo speciale.

Da tale necessaria interpretazione dell'art. 13 comma 8 emerge il dubbio di costituzionalità della norma con riferimento all'art. 3 della Costituzione in quanto con essa si introduce una irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti di imprese private e lavoratori dipendenti di imprese non private a fronte di una identica situazione di prolungata esposizione all'amianto.

La rilevanza della questione di costituzionalità nella controversia in esame emerge dal fatto che la interpretazione letterale e sistematica dell'art. 13 comma 8 della legge n. 257/1992 comporta la esclusione dei ricorrenti dal godimento dei benefici contributivi ivi previsti per l'intero periodo lavorativo soggetto alla esposizione all'amianto o quanto meno, per la gran parte di esso.

*P. Q. M.*

*Il giudice del lavoro, visti gli artt. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 295 c.p.c.,*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 comma 8 della legge n. 257/1992 come modificato dall'art. 1 della legge n. 271/1993, nella parte in cui non prevede l'applicabilità del beneficio pensionistico ivi contemplato ai lavoratori dipendenti delle FF.SS. S.p.a.*

*Sospende il giudizio in corso.*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Treviso, addì 10 novembre 2000.

*Il giudice del lavoro: FERRETTI*



## N. 829

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio  
sul ricorso proposto da Mesolella Carlo contro Azienda universitaria Policlinico ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3638/2000 proposto da Mesolella Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85;

Contro Azienda universitaria policlinico; Ministero della sanità; MURST, rappresentati e difesi come in atti; per l'annullamento, del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517; di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso:

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso Policlinico universitario, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalità, sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone.

Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la «sostanza» dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata.

La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili accessori: tale verifica potrà svolgersi — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente in toto favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

3. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: si che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

4. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di finzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex art.* 33 della Costituzione: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

5. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, la sezione dubita della legittimità costituzionale delle norme poste a base della censurata opzione, e delle disposizioni alle stesse sottese (o comunque connesse): ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dalla parte ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 97, 33 e 76 della Costituzione.

6. — Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e «secondo le tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)* e *d)* del comma 2 dello stesso articolo» ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria; tali «tipologie» fanno espresso riferimento alle «strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione», con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della «compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura», che costituisce «il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (cfr. Corte della costituzione 16 maggio 1997 n. 134).

E nel senso della «inscindibilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del decreto ministeriale 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), si da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, cfr., anche, Cons. Stato, VI sez., ordinanza, 24 marzo 2000 n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al «diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale nell'ambito delle strutture aziendali» (art. 15-*quinquies*, punto 2, lett. a, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 del testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (ex art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8 dell'art. 5 d.lgs. n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine «perentorio» per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere a), b), e), d), comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5 comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, *sub specie* di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 della Costituzione — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte della costituzione n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento ex art. 97 della Costituzione: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto i profili indicati.

7. — Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali ex art. 33 della Costituzione dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5 commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4».

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (cfr., in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, infra o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati «alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale».

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 della Costituzione.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrotrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex art.* 33 della Costituzione.

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'Azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; *cfr.*, in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.): dell'adempimento delle attività assistenziali — che pur «si integrano» con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenziale la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione «marginale» assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art.* 3 comma 4, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente all'autonomia dell'università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo «anche» conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6 lett. *b*) della legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 8), laddove si intende «assicurare» lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca», con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5 comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 della Costituzione.

8. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla «coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, lett. *b*), *e*), della legge 30 novembre 1998 n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 7 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta «coerenza» tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione,

non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla «integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali».

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi «coerenza» tra i detti profili se il sistema è «sbilanciato» verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nell'ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra università e servizio sanitario nazionale *ex art. 6 lett. a)* della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'università ne risulta ampiamente «sacrificata», giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art. 6 lett. c)* cit. abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della plurennale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il «dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (Corte costituzionale n. 134/1997 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lett. c), si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di «idonee disposizioni in materia di personale» nel quadro dell'esigenza di assicurare la «coerenza» fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente «volti a ridefinire i rapporti tra servizio sanitario nazionale e università»; ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Nè è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al «solo personale della dirigenza sanitaria» in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2 lett. q) della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali *ex art. 76* della Costituzione.

9. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione; nonché dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999 cit., *in parte qua*, per contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

*P. Q. M.*

*Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione; dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, in parte qua, per contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 luglio 2000.

*Il Presidente: COSSU*

*Il consigliere estensore: MOLLIKA*

N. 830

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Parlato Ciro contro l'Azienda Universitaria Policlinico ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3637/00 proposto da Parlato Ciro, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85 contro l'Azienda Universitaria Policlinico; MURST; Ministero della sanità, rappresentati e difesi come in atti; per l'annullamento, del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso:

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

## FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinico universitario, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 829/2000).*

01C0008

N. 831

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Guastafierro F. M. Vincenzo contro Azienda universitaria Policlinico - II Università di Napoli ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3651/00 proposto da Guastafierro F. M. Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85, contro Azienda universitaria Policlinico - II università di Napoli; Ministero della sanità; M.U.R.S.T., rappresentati e difesi come in atti; per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extamuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517:

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

## FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso Policlinico universitario, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 829/2000).*

01C0009

N. 832

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio  
sul ricorso proposto da Bertelli Egidio ed altri contro Azienda Ospedaliera Senese ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria**  
 - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato  
 - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza  
 - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.



**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6033/2000 proposto da Bertelli Egidio, Capuano Aniello, Cosentino Gaetano, Cozzolino Annunziata, Di Massa Andrea, Livi Walter, Menicacci Felice, Stortini Giancarlo, Malpassi Claudio, Moschini Francesco, Piva Italo, Rocchi Raffaele, Righi Giovanni Andrea, Cioni Maddalena, Giordano Nicola Giuseppe, Cito Giuseppe, Acquaviva Antonio, Nardi Paolo, Picciolini Enrico, Carretti Nicola, Caporossi Aldo, Maffei Umberto, Martini Paolo, Mittica Vincenzo, Lasorella Giacomo, De Leo Vincenzo, Facchini Cosimo, Ricci Maria Grazia, Guidoni Claudio Guelfo, Postorino Giuseppe, Passarello Francesco, Ghizzani Anna, Volterrani Luca, Barberi Luigi, Signorini Anna Maria, Reda Mario Antonio, Mariottini Aldo, Pecciarini Lorenza, rappresentati e difesi dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85;

Contro Azienda ospedaliera senese; Università degli studi di Siena ministero della Sanità; MURST, rappresentati e difesi come in atti;

Per l'annullamento, del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000, gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

*Il seguito del testo dall'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 829/2000).*

N. 833

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio  
sul ricorso proposto da Riccio Vincenzo contro Azienda Universitaria Policlinico ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3645/00 proposto da Riccio Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85;

Contro Azienda universitaria Policlinico; Ministero della sanità; MURST, rappresentati e difesi come in atti; per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso:

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

## FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinico universitario, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.l. vo 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

*Il seguito del testo dall'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 829/2000).*

01C0011

## N. 834

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Matarazzo Angelo contro Azienda universitaria Policlinico II Università di Napoli ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3640/00 proposto da Matarazzo Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85;

Contro Azienda universitaria Policlinico - II Università di Napoli; Ministero della sanità; MURST, rappresentati e difesi come in atti, per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso:

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinico universitario, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 829/2000).*

01C0012

#### N. 835

*Ordinanza emessa il 10 giugno 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Barbato Salvatore contro Ministero della difesa ed altri*

**Forze armate - Sottufficiali dei carabinieri sottoposti a procedimento disciplinare - Obbligo per gli incolpati di farsi difendere da un ufficiale militare, appartenente al «medesimo corpo» in cui prestano servizio - Irragionevole ed incongruente limitazione rispetto al principio di buon andamento e alla finalità di adeguata ed indipendente difesa del militare - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/1992.**

- Legge 18 ottobre 1961, n. 1168, art. 41, in combinato disposto con l'art. 73 legge 31 luglio 1954.
- Costituzione, art. 97.

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso n. R.G. 10840/95, proposto da: Barbato Salvatore, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Lamberti presso cui elett.te dom. in Napoli via Mattia Preti n. 10;

Contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro-tempore, Comando 3ª Divisione Carabinieri «Ogaden» e Comando Generale dei Carabinieri, rapp.ti e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli presso cui dom. alla via Diaz, 11, per l'annullamento:

del provvedimento del Ministero della difesa a firma del direttore generale n. 119 del 19 agosto 1995; dei provvedimenti del comandante della 3ª Divisione Carabinieri «Ogaden» del 22 maggio 1995 di sottoposizione ad inchiesta formale disciplinare, e del 24 giugno 1995 di deferimento alla commissione di disciplina; del parere della commissione di disciplina in data 26 luglio 1995;

di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresi tutti gli atti della inchiesta formale.

Visto il ricorso e gli atti allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;  
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;  
Visti gli atti tutti di causa;  
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;  
Relatore all'udienza del 3 giugno 1998 il I Referendario dott. Anna Pappalardo;  
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

#### FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in esame, notificato in data 16-17 novembre 1995, il Barbato, premesso: di essere maresciallo capo effettivo al reparto comando della Regione Campania;

di essere stato condannato con sentenza definitiva della Corte di cassazione in data 29 novembre 1994 alla pena di un anno di reclusione;

di essere stato conseguentemente sottoposto a procedimento disciplinare, svoltosi in rapida successione e senza possibilità di apprestare una effettiva difesa, il cui giudizio si era concluso con determinazione di perdita del grado per rimozione *ex art. 60 n. 6 legge n. 599/1954*; tanto premesso, lamentava:

1. — Violazione legge n. 599/1954 ed art. 120 decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 perchè, tra la comunicazione ad esso ricorrente della data della seduta dinanzi alla commissione di disciplina e la seduta stessa era intercorso un termine inferiore a venti giorni; al contrario, la Corte costituzionale con la sentenza n. 149/1991 aveva dichiarato la illegittimità della normativa in esame nella parte in cui non prevede che nel procedimento in oggetto trovino applicazione i termini di cui all'art. 97 terzo comma parte I, art. 111 ult. comma, ed art. 120, I comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

2. — Violazione art. 74 legge n. 599/1954, per essergli stata preclusa la possibilità di farsi difendere da militare non appartenente al medesimo corpo, ed in ogni caso questione di legittimità costituzionale della norma che prevede la obbligatorietà della difesa ad opera di ufficiale appartenente al medesimo corpo;

3. — Violazione art. 26 lett. 9, e 60 n. 6 legge n. 599/1954, per manifesta sproporzione tra sanzione irrogata e fatto commesso, considerato che la condanna penale era stata emessa per reato meramente tentato, e segnatamente tentativo di corruzione, così derubricandosi la originaria imputazione di concussione;

4. — Violazione artt. 64 e ss. legge n. 599/1954 per essere stato incaricato della inchiesta formale il medesimo ufficio inquirente già nominato nel 1994, quando erroneamente era stato dato corso alla stessa inchiesta, ritenendosi già definitiva la pronuncia di condanna della Corte di appello;

5. — Identiche violazioni di legge, e dell'art. 97 Costituzione, per essere stata svolta l'inchiesta in tempi così rapidi da comprimere il diritto di difesa (atteso che il 22 maggio 1995 era stata disposta l'inchiesta, il 29 maggio era stata effettuata la contestazione addebiti; il 30 maggio era stato invitato a presentare giustificazioni entro il 2 giugno ed in data 1° giugno 1995 era stato invitato a prendere visione degli atti del procedimento);

6. — Illegittimità costituzionale dell'art. 60 n. 6 legge n. 599/1954 nella parte in cui prevede che automaticamente alla sanzione disciplinare della perdita del grado consegua la rimozione dal servizio.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'amministrazione intimata e sosteneva con varie argomentazioni la infondatezza della domanda nel merito.

Quindi alla udienza del 3 giugno 1998 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

## DIRITTO

Il Barbato lamenta la illegittimità costituzionale di diverse disposizioni normative alla stregua delle quali si è svolto il procedimento disciplinare conclusosi con la cessazione dal servizio, per irrogazione della sanzione di perdita dal grado.

In particolare, il ricorrente è stato sottoposto a procedimento disciplinare, nel corso del quale ha usufruito della assistenza difensiva di un militare appartenente al medesimo corpo, secondo il disposto dell'art. 74 legge n. 599/1954, senza avere la facoltà di nominare un difensore esterno, all'esito, inoltre, avendo la commissione di disciplina disposto la irrogazione della perdita del grado, si è verificata la cessazione dal servizio prevista dall'art. 60 n. 6 legge n. 599/1954.

Denuncia in primo luogo il Barbato la illegittimità costituzionale dell'art. 74 legge n. 599/1954, con riferimento agli artt. 24 e 97 Costituzione, atteso che, al fine di non restare privo di un difensore, è stato costretto a nominare un militare appartenente al medesimo «Corpo», così come consentito dalle richiamate disposizioni normative.

Osserva il collegio che analoga norma è stata già oggetto di intervento da parte della Corte costituzionale, che ha avuto modo di dichiararne la illegittimità, ed in particolare è stato caducato l'art. 15, comma 2, legge 11 luglio 1978, n. 382, contenente norme di principio sulla disciplina militare, ritenendosi non ragionevole la preclusione ivi posta al militare incolpato di nominare un proprio difensore di fiducia tra i militari non appartenenti all'ente in cui egli presta servizio; la norma è stata abrogata nella parte in cui non prevede la facoltà di indicare un difensore non appartenente al medesimo ente (cfr. Corte costituzionale 5 febbraio 1992, n. 37).

La disposizione, avente valenza generale per tutto l'ordinamento militare, in quanto diretta a disciplinare le Forze armate, non appare peraltro espressamente abrogatrice delle speciali norme in materia di rapporti di servizio dei sottufficiali dei carabinieri, nonché vice brigadieri e militari di truppa, di cui alla legge n. 599/1954 e n. 1168/1961, in ragione della specialità del rapporto di servizio degli stessi, sicché la analoga limitazione al diritto di difesa prevista ex art. 41 legge n. 1168/1961 ed art. 74 legge n. 599/1954 deve ritenersi vigente nonostante la citata pronuncia della Corte costituzionale. Peraltro ritiene il collegio doversi fare luogo a rimessione alla Corte della normativa in oggetto, di dubbia compatibilità rispetto alla Costituzione, per violazione dell'art. 97, il quale esige che siano stabilite regole procedurali sull'attività amministrativa dirette ad assicurare una esatta valutazione degli interessi coinvolti nella decisione da adottare, regola che nella vigenza di tale limitazione non sono adeguatamente stabilite a causa della lesione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa garantito dall'art. 97 Cost.

Deve rilevarsi che, in considerazione della struttura dell'ordinamento militare, lo stesso difensore è in ogni caso in posizione di subordinazione gerarchica rispetto al comandante di corpo, che costituisce anche l'autorità legittimata a decidere sull'infrazione (con l'ausilio di una commissione nel caso degli illeciti più gravi); di conseguenza, il collegio ravvisa nella limitata possibilità di scelta del difensore da parte dell'incolpato esterne una limitazione irragionevole ed incongruente rispetto al principio di buon andamento ed alla finalità di assicurare una adeguata ed indipendente difesa al militare sottoposto a procedimento disciplinare, atteso che il condizionamento derivante dal vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza l'ambiente di vita del difensore può essere tale, in alcuni casi, da non garantire l'espletamento del mandato in modo adeguatamente imparziale ed indipendente da pressioni esterne.

Ritiene inoltre il collegio che sia manifestamente infondata nella fattispecie la denunciata questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 26 lett. g) e 60 n. 6, nonché art. 63 legge n. 599/1954, disciplinanti lo stato giuridico dei sottufficiali dell'esercito, in quanto non prevedono, per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione, l'instaurarsi del procedimento di scioglimento.

Al riguardo deve rilevarsi che l'automatismo della misura, lesivo del principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3 primo comma della Costituzione, e del principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Costituzione, vengono in rilievo laddove la perdita del grado sia disposta dal giudice penale a seguito della condanna, e non, come nel caso di specie, quando la stessa sia avvenuta proprio per effetto del procedimento disciplinare.

In conclusione va sollevata questione di legittimità costituzionale:

degli artt. 41, legge n. 1168/1961, in combinato disposto con l'art. 73 legge n. 599 del 1954, nella parte in cui obbligano l'incolpato a farsi difendere da un militare, ufficiale appartenente al medesimo «Corpo» in cui lo stesso presta servizio, per contrasto con l'art. 97 Costituzione;

dichiarandosi invece manifestamente infondata nel giudizio *a quo* la questione di costituzionalità degli artt. 26 lett. g), e 60 n. 6 legge n. 599/54, ove ricollegano la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado alla pena accessoria della rimozione, senza l'instaurarsi del procedimento disciplinare, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 97 Costituzione.

Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma, rimanendo sospeso il presente giudizio ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87.

*P. Q. M.*

*Il tribunale amministrativo regionale per la Campania-Napoli sezione I, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità:*

*degli artt. 41 legge n. 1168/1961; in combinato disposto con l'art. 73 legge n. 599/1954, nella parte in cui obbligano l'incolpato a farsi difendere da un militare, appartenente al medesimo «Corpo» in cui lo stesso presta servizio, per contrasto con l'art. 97 Costituzione, per i profili indicati in motivazione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, rimanendo sospeso il presente giudizio.*

*Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3-10 giugno 1998.

*Il Presidente:* CORAGGIO

*Il primo referendario estensore:* PAPPALARDO

01C0013

N. 836

*Ordinanza emessa il 6 novembre 2000 dal giudice di pace di Cesena nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Maraldi Arnaldo e sindaco del comune di Cesena*

**Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Esenzione per coloro che risultino affetti da patologie che ne impediscano l'uso - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto all'esenzione dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, prevista in analoga situazione dall'art. 172 cod. della strada.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 171.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Ad integrazione dell'ordinanza precedente, visto l'orientamento prevalente della Corte costituzionale e della stessa Cassazione (Corte costituzionale 10 gennaio 2000, n. 5; Cass. pen. sez. III 18 marzo 1975, n. 170 (ord.); Corte cost. 27 novembre 1974, n. 265; Corte cost. 14 gennaio 1974, n. 4; Corte cost. 14 aprile 1969, n. 83; Corte cost. 29 maggio 1968, n. 55 e Corte cost. 30 dicembre 1961, n. 78), per il quale la motivazione dell'ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente e non può limitarsi a richiamare per *relationem* il contenuto di altri atti o provvedimenti del procedimento, fa rilevare che l'art. 171 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che impone l'uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'obbligo di indossare il casco per coloro che risultino affetti da patologie che ne impediscano l'uso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 172 dello stesso decreto legislativo per coloro che si trovano in analoga situazione rispetto alle cinture di sicurezza.

Nel caso *de quo* il ricorrente, sig. Maraldi Arnaldo, in data 26 maggio 2000 ha proposto ricorso contro un verbale di contestazione per la violazione dell'art. 171 del Codice della strada, per non avere indossato il casco protettivo durante l'utilizzo del suo ciclomotore.

Sostiene lo stesso, e ciò trova conferma nell'abbondante documentazione medica prodotta, di essere affetto da una grave patologia (nevrosi depressiva con claustrofobia) per effetto della quale non riesce ad indossare il casco protettivo.

Costituendosi in giudizio la difesa dell'opposto comune di Cesena sosteneva, tra l'altro, che gli agenti accertatori non avevano fatto altro che applicare la legge che non prevedeva esenzioni di alcun tipo.

Alla prima udienza la difesa del ricorrente ha sollevato l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 171 c.d.s. ritenendolo in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto appunto, pur disciplinando situazioni omogenee e sostanzialmente identiche a quelle contemplate dall'art. 172 c.d.s., contiene una disciplina differenziata determinando una ingiustificata discriminazione.

In effetti, se si confrontano le due norme, emerge con evidenza una disparità di trattamento fra due ipotesi a dir poco simili che non pare avere alcuna giustificazione.

Esse contemplano situazioni omogenee e sostanzialmente identiche (l'uso del casco protettivo l'una; l'uso delle cinture di sicurezza l'altra), entrambe hanno un'unica finalità (tutelare l'integrità fisica dei destinatari della norma durante la circolazione stradale) ed identica è la loro *ratio* (obbligare, sotto la minaccia di sanzioni, coloro che sono alla guida o si trovano ad essere passeggeri di veicoli o motoveicoli ad utilizzare determinati accorgimenti — cintura di sicurezza, casco — per proteggere sé stessi).

Tuttavia, mentre l'art. 172 c.d.s. prevede diverse esenzioni soggettive — previste cioè per particolari categorie di individui — dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, nulla di simile è contemplato nell'art. 171 c.d.s.

Questa diversità di disciplina ha certamente una giustificazione in relazione alle ipotesi contemplate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del 3° comma dell'art. 172 c.d.s., ma nel caso di cui alla lettera *f)*, non ne ha alcuna.

Tale punto, infatti, prevede l'esenzione dall'obbligo di indossare le cinture per «le persone che risultano, sulla base di certificazione ..., affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza» legittimando, giustamente, l'esenzione da tale obbligo per coloro che si trovano affetti da una determinata patologia che impedisce di adempiere allo stesso ed evitando così che venga loro di fatto impedito l'uso dei veicoli — indicati nell'art. 172/1 — senza alcuna responsabilità o colpa da parte loro.

È però legittimo chiedersi perché non è prevista un'analogha esenzione per coloro che sono tenuti ad indossare il casco e si trovano nella medesima situazione.

Il principio di ragionevolezza della legge, per il quale la legge deve trattare in maniera eguale situazioni eguali, ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse, sancito nell'art. 3 Cost., impone al legislatore di trattare in modo paritario tutti i cittadini e quindi, qualora alcuni di essi si trovino in situazioni identiche «od omogenee il loro trattamento deve essere uniforme, ove non sussistano fondate ragioni per differenziarlo» (Corte cost. 26 luglio 1979, n. 85; Corte cost. 25 marzo 1976, n. 57).

Nel caso di specie non pare vi sia alcuna ragione che giustifichi la differenza di trattamento per cui lo scrivente ritiene che la questione sollevata dalla difesa del ricorrente, circa la legittimità costituzionale dell'art. 171 c.d.s. nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'obbligo di indossare il casco per coloro che risultino affetti da patologie che ne impediscano l'uso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 172 c.d.s. per coloro che si trovano in analoga situazione rispetto alle cinture di sicurezza, non sia manifestamente infondata.

Si ritiene, altresì, che la questione sia rilevante per il giudizio de quo che non potrebbe essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione visto che se la Consulta ritenesse fondata l'eccezione, l'opposizione proposta dal ricorrente non potrebbe che essere accolta, mentre al contrario, se la ritenesse infondata, il ricorso sarebbe da respingere.

*P. Q. M.*

*Vista l'eccezione sollevata dalla difesa del ricorrente di incostituzionalità, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 171 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'obbligo di indossare il casco per coloro che risultino affetti da patologie che ne impediscano l'uso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 172 della stessa legge per coloro che si trovano in analoga situazione rispetto alle cinture di sicurezza;*

*Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti relativi al proc. n. 491/2000 R.G. alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso;*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.*

Cesena, addì 6 novembre 2000.

*Il giudice di pace: CASADEI*



N. 837

*Ordinanza emessa il 10 gennaio 2000 dal tribunale di Genova  
nel procedimento penale a carico di Monfroni Alessandro*

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Procedimenti a seguito di opposizione a decreto penale di condanna precedente alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Possibilità di chiedere l'applicazione della pena dinanzi al giudice del dibattimento - Preclusione - Irragionevole parità di trattamento rispetto agli imputati che presentino opposizione nel vigore della nuova normativa.**

- Cod. proc. pen., art. 464, comma 3 (*recte*: cod. proc. pen., art. 464, comma 3, come modificato dall'art. 37 legge 16 dicembre 1999, n. 479).
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE

Visto l'art. 448 c.p.p.;

Rilevato che:

in ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa, il p.m. ha espresso parere contrario del p.m.;  
deve valutarsi se il dissenso predetto, basato sull'intempestività dell'istanza, sia o meno giustificato e pertanto se l'imputato debba essere giudicato o meno con rito ordinario;

l'art. 461 c.p.p., come modificato dalla legge Carotti, entrata in vigore il 3 gennaio 2000, non consente la proposizione dell'istanza di applicazione pena in questa sede;

la legge predetta non prevede norme transitorie, che disciplinino i procedimenti penali già pendenti dinanzi al giudice del dibattimento, per cui deve ritenersi applicabile soltanto la nuova normativa vigente;

tale unica interpretazione possibile apre dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 461 c.p.p. nuova formulazione, venendosi a creare disparità di trattamento fra l'imputato che abbia formulato opposizione a decreto penale nel vigore della vecchia normativa ed il cui procedimento penale fosse già pendente dinanzi al giudice del dibattimento al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa ed imputato che presenti invece opposizione nel vigore della nuova normativa, poiché ad ambedue non è concesso proporre istanza di applicazione pena dinanzi al giudice del dibattimento, benché il primo potesse prima farlo ed ora soltanto tale facoltà gli è preclusa;

la predetta questione è rilevante e manifestamente fondata, poiché dalla sua decisione dipende la pronuncia della sentenza.

*P. Q. M.*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione predetta;*

*Rinvia all'udienza del 25 maggio 2000, ore 9, dando avviso ai predetti.*

Genova, addì 10 gennaio 2000.

*Dott. DELLO PRETE*

n. 838

*Ordinanza emessa il 21 ottobre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona  
sul ricorso proposto da ENEL S.p.a. contro il comune di Osimo*

**Imposte e tasse - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.)**

**Criteri di determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture e simili - Inosservanza di principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 421/1992 - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.**

- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 23 e 76.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 392/1997 R.G.R., proposto dall'E.N.E.L. S.p.a. contro il comune di Osimo, in relazione alla T.O.S.A.P., annualità 1995.

FATTO E DIRITTO

La società E.N.E.L. S.p.a. — sede secondaria di Roma — l.go Lamberto Loria n. 3, in persona del dr. ing. Danilo Severini, institore di detta azienda, come rappresentata e difesa, nella presente vertenza, dal dott. Giuseppe Ubaldelli, iscritto all'albo dei commercialisti di Roma, per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, premetteva che era stata corrisposta, sulla base delle disposizioni, di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la somma di L. 5.000.000, per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche — da ora T.O.S.A.P., ma il comune di Osimo, con l'avviso di accertamento prot. n. 33968 del 13 dicembre 1996, notificato il 22 febbraio 1997, assumendo il parziale pagamento di quanto effettivamente dovuto, determinava una maggiore imposta di L. 4.250.000, oltre soprattasse, interessi ed altri oneri per un totale di L. 6.176.000, che veniva contestato, però, da detta società.

Consequentemente, attesa l'intervenuta emissione del richiamato atto impositivo la nominata società contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Ancona con consegna di copia dell'atto introduttivo del giudizio allo stesso ente territoriale, appena sopra individuato; ciò avveniva con spedizione, in data 20 febbraio 1997, del ricorso, con plico raccomandato, a mezzo del servizio postale, ai sensi e per gli effetti, di cui al combinato disposto degli artt. 18 e seguenti del d.lgs. n. 546/1992, attesa la documentazione prodotta in atti.

La predetta società, come rappresentata e difesa, provvedeva poi a depositare la copia di detto ricorso, presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ancona in data 19 marzo 1997 (rif. n. 392/1997 del 19 marzo 1997) come da documentazione agli atti di causa.

Tutto ciò avveniva nel termine di legge assegnato, di cui all'art. 22, d.lgs. n. 546/1992, cioè il di 19 marzo 1997, quindi, entro i 30 giorni successivi alla spedizione e/o consegna dell'atto introduttivo del giudizio, dando luogo, così, alla regolare costituzione della parte ricorrente.

Con il proposto gravame la società contribuente, contestava integralmente la richiesta di pagamento, come operata, assumendo l'illegittimità dello stesso atto impositivo.

In particolare, con il primo motivo del ricorso eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1 e 2 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

La legge 23 ottobre 1992, n. 421, all'art. 4 aveva delegato il Governo della Repubblica ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1° gennaio 1994. La suddetta disposizione stabiliva che, per quanto riguardava la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province, la rideterminazione dovesse avvenire in modo da realizzare una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi; inoltre, la stessa disposizione stabiliva che, per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non potessero superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente.

In applicazione di tale delega era stato emanato il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 che, agli artt. 46 e 47, determinava i criteri per la applicazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

In particolare, poi, l'art. 47, ai commi 1 e 2, stabiliva che: «La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio»; ciò, secondo i criteri nel comma 2 successivo.

Infatti, l'art. 46, comma 2, affermava che «La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

- a) strade comunali, da L. 250.000 a L. 500.000 per km lineare o frazione;
- b) strade provinciali, da L. 150.000 a L. 300.000 per km lineare o frazione».

Confrontando le disposizioni del decreto legislativo, come sopra riportate, con quelle della legge delega, che definivano i principi e criteri direttivi che, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, il Governo avrebbe dovuto osservare, nell'esercizio del potere legislativo delegato, era facile constatare che nessuno di tali principi e criteri direttivi risultava essere stato, di fatto, rispettato.

Infatti, la società ricorrente lamentava che non risultava rispettato il criterio della adeguata rispondenza della tassa al beneficio economico ritraibile in quanto la misura massima e minima della tassazione era stata stabilita in modo identico per tutti i comuni e tutte le provincie, con l'assurda conseguenza che l'imposta *de qua* dovuta per le occupazioni con linee elettriche, effettuate in un comune con poche decine di utenze, sparse in un vasto territorio, potesse risultare più elevata di quella dovuta in un altro comune con migliaia di utenze.

Tutto ciò contrastava non solo con il principio contenuto nella legge delega, ma anche con il principio generale di ragionevolezza della imposizione.

Inoltre, non risultava rispettato il criterio della ripartizione dei comuni in classi, perchè tale ripartizione, prevista dall'art. 43 del d.lgs. n. 507/1993, trovava applicazione per le applicazioni con passi carrabili (art. 44 d.lgs. cit.) e per le occupazioni temporanee (art. 44 d.lgs. cit.), ma non trovava, invece, alcuna applicazione per le occupazioni permanenti di cui all'art. 46 del d.lgs. citato.

Infine, lamentava che non risultava rispettato il principio, pure espressamente e chiaramente indicato nella norma di delega, in base al quale la nuova disciplina avrebbe dovuto comportare un aumento della tassazione delle occupazioni permanenti che non superasse, alla data del 31 dicembre 1993, il 50% delle misure massime di tassazione vigenti alla riferita epoca.

Evidenziava, però, che la tassa iscritta a ruolo dal comune di Osimo, per l'anno 1993, ammontava per tutte le occupazioni di suolo stradale, sia con linee elettriche con impianti ad esse accessori a L. 3.435.248, mentre la tassa, richiesta con l'avviso di accertamento, ammontava a L. 9.250.000 senza che tale aumento, peraltro, trovasse giustificazione, in alcun modo, in nuove occupazioni realizzate negli anni 1994 e 1995.

Evidentemente, da quanto sopra esposto, emergeva chiaramente che, utilizzando i criteri di tassazione adottati dal comune, si avrebbe una palese violazione del limite del 50%, sancito nella legge delega.

Conseguentemente, affermava che la nuova normativa adottata dal comune, comportava una chiara illegittimità della disciplina, di cui al d.lgs. n. 507/1993, per eccesso di delega.

In ogni caso, poi, riteneva che la prova dell'eccesso di delega poteva essere raggiunta anche in altro modo; cioè attraverso un confronto fra le disposizioni del decreto delegato e del testo unico della finanza locale (T.U.F.L.) approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche. La precedente normativa sui tributi locali, infatti, all'art. 198 ( per le occupazioni con linee elettriche sotterranee) e all'art. 195, integrato con d.m. 26 febbraio 1933, aggiornato al dì 1° gennaio 1988 (per le occupazioni con linee elettriche aeree) fissava le tariffe massime, per le occupazioni con condutture e linee elettriche, nella seguente misura:

L. 150 a metro lineare (pari a L. 150.000 a km) per le occupazioni con condutture elettriche sotterranee con un diametro inferiore a 20 cm.;

L. 12.675 e L. 16.900 per km non frazionabile nel centro abitato per le occupazioni con linee elettriche aeree rispettivamente con sostegni e senza sostegni al suolo nei comuni della classe E-F, classe in cui rientrava il comune di Osimo. Per le occupazioni nelle altre zone del territorio comunale esistevano tariffe ancora più basse (fino a L. 4.225 a km per il «rimanente territorio»).

Pertanto o si riteneva che la legge delega, nell'indicare il limite del 50% all'aumento della tassa, non avesse stabilito un obbligo per il legislatore delegato, oppure si riteneva, viceversa, che il d.lgs. n. 507/1993 avesse violato

i limiti della delega. Era evidente, peraltro, che la soluzione corretta non poteva essere che la seconda, perché non vi era alcun motivo logico per ritenere che quel principio, espresso in modo chiaro e preciso nella legge delega, non costituisse un preciso obbligo per il Governo nell'esercizio della funzione legislativa.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Società E.N.E.L. sollevava, perciò, questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 507/1993 per violazione dell'art. 76 della Costituzione. Tale questione era, ovviamente, da considerarsi pregiudiziale rispetto a tutti gli altri motivi.

Con il secondo motivo del ricorso, poi, l'E.N.E.L. S.p.a. asseriva la carenza di motivazione dell'atto impositivo.

Infatti, l'art. 51, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, prescriveva che «Il comune o provincia provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tale fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento. Il comune di Osimo, però, nell'avviso di accertamento *de quo* a parere della difesa della società contribuente, si limitava semplicemente a precisare che i chilometri di strade comunali interessate dalle occupazioni erano 37; ciò, senza specificare quali fossero le strade oggetto di occupazione e la lunghezza di esse, per la parte effettivamente occupata con linee elettriche nonché la graduazione della tassa seconda l'importanza dell'area in cui insistevano le occupazioni, così come espressamente previsto dall'art. 42, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

L'avviso di accertamento era da considerarsi, secondo la parte ricorrente, privo di motivazione. L'obbligo di motivazione del provvedimento adottato era, peraltro, espressamente sancito anche dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza amministrativa; detta norma, come era noto, fissava anche il contenuto minimo della motivazione, che doveva consistere nella indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, che avevano determinato la decisione dell'amministrazione. Inoltre, nel caso specifico, la giustificazione della maggiore tassa richiesta era assolutamente assente, con la conseguenza che la mancanza o insufficienza delle motivazioni inficiava, in modo radicale, la legittimità e la validità stessa dell'avviso di accertamento.

Con l'ultimo motivo del ricorso l'E.N.E.L. S.p.a. asseriva l'illegittimità dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 47 comma 1 d.lgs. n. 507/1993.

Si ricordava, a tale proposito, che l'art. 47, citato al precedente punto 1, stabiliva che «la tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata».

Ciò premesso, a prescindere dalle considerazioni espresse nei punti precedenti, la consistenza accertata in 37 chilometri poteva trovare giustificazione soltanto qualora si fosse ipotizzato che il comune avesse provveduto, in qualche modo, a calcolare la lunghezza dei tratti di strada occupati con le linee elettriche, considerando ogni singolo tratto di strada, sia pure di poche decine di metri, come autonomamente tassabile, in base all'unità di misura della tassa, pari al chilometro lineare.

Si eccepiva, poi, che tale interpretazione era, senza ombra di dubbio illegittimo, in quanto conduceva a conseguenze assurde ed inaccettabili. Infatti, a tale proposito, si ricordava che la stessa Corte di Cassazione (vedasi, Corte Cass. Civ. sez. 1, sentenza del 13 maggio 1968 n. 1500) aveva considerato inaccettabile un analogo criterio interpretativo, con riferimento alla normativa all'epoca vigente, stabilendo che «gli attraversamenti stradali del confine fra la proprietà pubblica e quella privata con linee elettriche non costituiscono, ciascuno singolarmente, un'unità autonoma assoggettabile alla tassa comunale sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, ma debbono invece essere sommati fino al raggiungimento della unità di misura della tassa, ragguagliata al chilometro lineare; se così non fosse, si legittimerebbe l'assurda conseguenza, peraltro contraria alla *ratio* ed al contenuto della normativa vigente in materia, di un tributo commisurato ad una fittizia occupazione di tanti chilometri di suolo pubblico quanti fossero i brevissimi e numerosi attraversamenti di spazio aereo sovrastante la sede stradale.

Si rammentava, inoltre, che, a tale espresso orientamento, avevano fatto seguito anche altre numerose sentenze di analogo contenuto (vedasi, in tale senso, Corte Cass. Civile; sentenza n. 3595/1969, *ibidem* n. 2100/1971, *ibidem* n. 827/1974; *ibidem* n. 2717/1974), come evidenziato nel ricorso dalla stessa difesa della società contribuente.

Evidentemente, le considerazioni sopra riportate, già espresse, a suo tempo, da parte della Corte di Cassazione dovevano ritenersi valide anche in relazione alla nuova disciplina giuridica *in subiecta materia* introdotta con il d.lgs. n. 507/1993 più volte citato, per il fatto che anche con il nuovo sistema risulterebbe del tutto irrazionale e contrario allo spirito ed al contenuto della norma l'assoggettamento alla tassa di un numero di chilometri di suolo pubblico, fittiziamente calcolati, in relazione ad occupazioni di tratti stradali di pochi metri lineari.

Era da ritenersi ancora più assurdo il criterio di tassazione applicato nella ipotesi in cui il comune avesse considerato frazionatamente e separatamente le strade comunali in relazione alla loro denominazione toponomastica. In tale ultima ipotesi si giungerebbe all'assurdo che in un comune, con una rete stradale che misura complessivamente 30 chilometri, non tutti certo occupati con linee elettriche, divisa in n. 200 strade aventi ognuna diversa denominazione toponomastica, la consistenza tassabile risulterebbe di ben n. 200 chilometri.

In verità, secondo la difesa della società contribuente, la sola interpretazione logicamente accettabile della disposizione, di cui all'art. 47, comma 1 del d.lgs. n. 507/1993, era quella che la tassa doveva essere commisurata alla lunghezza in chilometri, effettivamente occupati della intera rete stradale.

Conseguentemente, attese le suesposte ragioni, provvedeva a rassegnare le relative conclusioni.

La difesa della società ricorrente chiedeva che la commissione tributaria provinciale di Ancona, in via pregiudiziale, volesse sollevare la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 507/1973, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

In via principale e nel merito, poi, in ipotesi che non si provvedesse a proporre nelle opportune sedi la dedotta questione di legittimità, chiedeva che la commissione tributaria di Ancona, constatata la carenza di motivazione dell'avviso, qui impugnato, volesse emettere la declaratoria di illegittimità dell'atto impositivo e, conseguentemente annullarlo, perché infondato con ogni altra idonea statuizione.

Infine, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, chiedeva la condanna alle spese del presente giudizio, che venivano quantificate in L. 1.600.000, di cui L. 1.400.000 per onorari e competenze e L. 200.000 per spese.

Con lo stesso ricorso, poi, si chiedeva che la discussione della insorta controversia fosse trattata in pubblica udienza.

Il comune di Osimo, in persona del Sindaco pro-tempore faceva presente che, con atto della Giunta comunale n. 72 del 14 aprile 1997, aveva deliberato di costituirsi in giudizio quale parte resistente, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992; pertanto, con apposita nota, depositata il di 4 aprile 1997, presso la segreteria della commissione tributaria provinciale di Ancona, il predetto ente territoriale resisteva alla domanda, contestando *hic et inde* quanto addotto *ex adverso* ribadendo la correttezza nell'operare, al momento della emissione dell'impugnato avviso di accertamento.

In particolare deduceva nel senso che, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 47 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 507/1993 sollevata dall'E.N.E.L. S.p.a. non riguardava, direttamente, l'autonomia impositiva del comune e l'atto impugnato. Pertanto, attesa quanto sopra evidenziato si asteneva da qualsiasi considerazione in merito, chiedendo, in buona sostanza, la reiezione della stessa eccezione pregiudiziale, per infondatezza della stessa.

Inoltre, assumeva che la motivazione dell'avviso di accertamento si evinceva in modo chiaro dalla semplice lettura sistematica dello stesso, attesa la denuncia di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche dalla stessa società in data 17 settembre 1993 — non revocata né modificata successivamente — facendo presente che l'atto impugnato era stato notificato nei termini di legge ed era del tutto legittimo.

L'ente territoriale resistente, poi, ribadiva che la consistenza della occupazione di spazi ed aree pubbliche era stata accertata in km. 37 proprio sulla base della citata denuncia.

Infine si evidenziava la correttezza dell'avviso di accertamento e, pertanto, attese le argomentazioni, come sopra svolte, rassegnava le relative conclusioni.

In via principale e nel merito, quindi, si chiedeva che la commissione tributaria provinciale di Ancona, attesa l'infondatezza della domanda fosse rigettata la domanda pregiudiziale, tendente a sollevare la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 507/1993, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, volesse emettere la declaratoria di conferma dell'impugnato avviso di accertamento, in quanto pienamente legittimo, con la totale reiezione della domanda di parte ricorrente; con vittoria di spese e competenze di giudizio *ex art.* 15 d.lgs. n. 546/1992, come integrato dall'art. 12 della legge n. 566/1996.

Tutto ciò allo stato degli atti.

Interveniva, così, il giorno 21 ottobre 1999, fissato per la trattazione della causa, in pubblica udienza, attesa l'istanza, *ex art.* 33 d.lgs. n. 546/1992, formulata con la proposizione del ricorso stesso nella quale era presente il dott. Luciano Cecarini, per E.N.E.L. S.p.a., nessuno era presente, invece, per l'ente territoriale resistente.

A questo punto, perciò, il presidente della commissione tributaria provinciale di Ancona, rilevata la regolarità delle comunicazioni, invitava il relatore della causa ad esporre al collegio i fatti e le questioni della controversia; successivamente dava la parola al rappresentante della parte contribuente.

Il predetto difensore, riportandosi, ampiamente, alle argomentazioni, di cui al ricorso, insisteva per l'accoglimento della domanda pregiudiziale e, nel merito, per l'accoglimento del ricorso, come meglio evidenziato anche nel relativo verbale in atti.

Ultimata la fase della discussione il collegio, nella medesima composizione, si ritirava in camera di consiglio per emettere la decisione.

### MOTIVI

La commissione tributaria provinciale di Ancona, decidendo in via non definitiva sul ricorso, qui in esame, osserva che la questione pregiudiziale di illegittimità costituzionale, sollevata dall'E.N.E.L. S.p.a., con la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, in relazione all'art. 47 d.lgs. n. 507/1993, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sia rilevante in relazione alla causa di cui trattasi.

Infatti, si ricorda che la difesa della società E.N.E.L. S.p.a. con cui è stato sostenuto che la predetta disposizione del d.lgs. n. 507/1993 citata non abbia rispettato i criteri ed i principi, dettati dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1° gennaio 1994, stabilendo tra l'altro che la rideterminazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e province avvenga in modo da realizzare una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, mediante la ripartizione dei comuni in non più di cinque classi ed in modo che, per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non possano superare il 50% delle misure massime della tassazione vigente.

Il Collegio, peraltro, ritiene che la questione *de qua*, se accolta, determinerebbe il venire meno dei criteri di tassazione delle occupazioni del suolo delle linee elettriche, come applicati nel caso di specie dal comune di Osimo, in relazione alla T.O.S.A.P., con conseguente illegittimità dell'accertamento impugnato.

Osserva la commissione tributaria adita che l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ha delegato, tra l'altro, il Governo della repubblica ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della detta legge, uno o più decreti legislativi, diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi criteri direttivi: ...«b) spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:

1) rideterminazione della tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive, modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione;

2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri, significativi».

L'art. 47 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, emanato per la «revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale», ed avente a specifico oggetto «criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo», ai punti nn. 1 e 2 stabiliva che:

«1. — la tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio;

«2. — la tassa va determinata in base ai seguenti limite minimi e massimi:

a) strade comunali, da L. 250.000 a L. 500.000 per km lineare o frazione;

b) strade provinciali, da L. 150.000 a L. 300.000 per km lineare o frazione».

Orbene: è di tutta evidenza che il legislatore delegato, il quale pure all'art. 38 del decreto legislativo in commento e per la tipologia di occupazioni da quella norma previste si è puntualmente attenuto al criterio direttivo indicato dal richiamato punto 1 della lett. b) dell'art. 4 della legge delega, nel procedere alla individuazione dei criteri dai quali enucleare la determinazione delle tasse per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo, ha, inspiegabilmente ed immotivatamente, ritenuto di poter disciplinare la fattispecie in assoluta libertà e completa auto-

ma, così omettendo, nella esplicitazione degli artt. 46 e 47, che qui ci occupano, in quanto base normativa in applicazione della quale è stato emesso l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione nel presente procedimento, di dividere i comuni in classi, di considerare il beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50% rispetto alla tassazione precedentemente in vigore.

Nè può trascurarsi che la circolare della direzione centrale per la fiscalità locale in data 25 marzo 1994 ha di poi dettato, giusta legge delegata, i criteri concreti cui i comuni in sede regolamentare dovevano attenersi, precisando che gli importi siccome determinati alle richiamate lettere *a)* e *b)* del più volte citato art. 47 rappresentano non già tariffe, bensì misure di tassazione, non assoggettate ai criteri di cui al punto 1 del n. 4 dello stesso art. 4 della legge delega.

Non può pertanto revocarsi in dubbio la necessità di esaminare e valutare se il legislatore delegato si sia o meno posto in contrasto con i rappresentati principi di cui alla legge delega e, pertanto, con l'art. 76 primo comma, della Costituzione, laddove ha ritenuto di attenersi, ed infatti si è attenuto, esclusivamente ad un criterio forfettario ed ha aumentato la tassazione previgente oltre ogni limite, siccome si evince *ictu oculi* dal confronto fra le attuali misure della tassa e quelle risultanti dalla precedente normativa, di cui al T.U.F.L. n. 1175 del 1931 e successive modifiche.

Ora per converso, non appare a questa commissione tributaria, che la legge delega, di assoluta chiarezza, possa lasciare e lasci spazio all'interprete, laddove, fissando i criteri di cui al più volte citato art. 1 ha stabilito dei principi di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione, demandando all'ulteriore criterio integrativo (ovvero quello dei c.d. «parametri significativi») l'esclusivo fine di specificare, in particolare, per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo la modalità, che deve essere forfettaria, di determinazione, sempre nell'ambito e nel rispetto degli esplicitati principi, delle concrete misure di tassazione.

A questo punto, poi, occorre ricordare, da parte del collegio, che in tempi recenti, vi sono state numerose ordinanze di remissione alla Corte costituzionale, a seguito di pronunzie della commissione tributaria provinciale e regionale (*cf.*, ordinanze del 9 novembre 1996, commissione tributaria provinciale di Cagliari, 19 aprile 1997, commissione tributaria provinciale di Brindisi, 22 dicembre 1997 — n. 2 ordinanze — commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, 10 dicembre 1997 e 4 maggio 1998 commissione tributaria provinciale di Torino, 19 giugno 1998 — n. 3 ordinanze — commissione tributaria provinciale di Arezzo, rispettivamente iscritte ai n. 167 e 556 del Registro Ordinanze 1997 ed ai nn. 357, 358, 648, 835, 844, 845 e 846 del Registro Ordinanze 1998, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 15 e 37, 1ª serie speciale dell'anno 1997 e nn. 21, 38, 45 e 47, 1ª serie speciale dell'anno 1998), che risultano ben conosciute dal collegio ed i cui assunti sono ancora condivisibili.

Il collegio ritiene la non manifesta infondatezza, sulla dedotta questione, anche in relazione all'art. 23 della Costituzione, dove è affermato il principio secondo il quale «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

Appare evidente, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, che il contenuto e la finalità dell'art. 23 della Costituzione si esaurisce nel prescrivere una riserva di legge.

Tale affermazione deve essere vista nel senso che condizione essenziale per la legittimità costituzionale dell'imposizione di una prestazione patrimoniale è che la stessa sia imposta in base alla legge.

L'espressione «in base alla legge» si deve interpretare, peraltro, in relazione al fine della garanzia della libertà e della proprietà individuale. Pertanto la legge che attribuisca ad un Ente il potere di imporre una prestazione patrimoniale non deve, comunque, lasciare all'arbitrio dell'Ente impositore medesimo la determinazione della prestazione.

Si ritiene, peraltro, che la soluzione prospettata con la recente ordinanza, emessa dalla Corte costituzionale (*cf.* Corte cost. 24 marzo/2 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1ª serie speciale, del 14 aprile 1999, n. 120 pagg. 39 e seguenti) non risulta, allo stato, essere risolutiva del problema, perché rimette, in ultima analisi, la decisione, sul presupposto dello *jus superveniens*, ai Giudici tributari. Ciò, perché la stessa Corte costituzionale, non ha sicuramente risolto, una volta per tutte, la dedotta questione, in quanto solo alla luce dello stesso *jus superveniens*, di cui all'art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha ritenuto di restituire gli atti ai Giudici remittenti, affinché gli stessi valutino « sotto il profilo della perdurante rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalità l'eventuale incidenza della normativa sopravvenuta sui giudizi innanzi a loro pendenti...».

Tutto ciò, però, non viene ritenuto risolutivo da parte di questo collegio, principalmente per il fatto che proprio lo *jus superveniens* (*cf.* art. 31 comma 27 della legge 23 dicembre 1998 n. 448) non sembra possa aver fatto cessare la rilevanza della dedotta questione nel caso di specie anche alla luce delle osservazioni sopra svolte.

Conseguentemente, la commissione tributaria provinciale di Ancona ritiene di investire, nuovamente, della questione la Corte Costituzionale, in accoglimento della eccezione pregiudiziale, come sollevata con il ricorso da parte dell'E.N.E.L. S.p.a., sospendendo il giudizio di merito.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1 e 2 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in riferimento agli artt. 76 e 23 della Costituzione, dichiarando altresì che la rilevanza della questione non è cessata per effetto dello jus superveniens» (legge 23 dicembre 1998, n. 448);*

*Sospende conseguentemente il giudizio in corso dinanzi ad essa ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione sollevata, previa notifica della presente ordinanza alle parti in giudizio ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché previa comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Manda la segreteria per gli adempimenti suddetti.*

Ancona, addì 21 ottobre 1999.

*Il Presidente: ROSELLINI*

*Il relatore: GIANNI*

01C0028

N. 839

*Ordinanza emessa il 21 ottobre 1999 dalla commissione tributaria provinciale di Ancona sul ricorso proposto da Enel S.p.a. contro Comune di Osimo*

**Imposte e tasse - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.)**

**Criteri di determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture e simili - Inosservanza di principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 421/1992 - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.**

- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 23 e 76.

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 393/1997 depositato il 19 marzo 1997, avverso avvocato di accert. n. Prot. n. 33968 - T.O.S.A.P., 96 contro Comune di Osimo proposto da: Enel S.p.a. Institore della società dott. ing. Danilo Severini residente a Ancona in piazzale della Libertà, n. 4, rappresentato da: Cecarini dott. Luciano residente a Ancona in piazzale della Libertà, n. 4, in qualità di procuratore, difeso da: Ubaldelli dott. Giuseppe residente a Roma in Largo Lamberto Loria, n. 3.

La commissione tributaria provinciale di Ancona ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 393/1997 R.G.R. proposto dall'Enel S.p.a. contro il comune di Osimo, in relazione alla T.O.S.A.P., annualità 1996.

#### FATTO E DIRITTO

La società Enel S.p.a. — sede secondaria di Roma — largo Lamberto Loria n. 3, in persona del dott. ing. Danilo Severini, institore di detta azienda, come rappresentata e difesa, nella presente vertenza, dal dott. Giuseppe Ubaldelli, iscritto all'albo dei commercialisti di Roma, per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, premetteva che era stata corrisposta, sulla base delle disposizioni, di cui al d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507,



la somma di L. 5.000.000, per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, — da ora T.O.S.A.P. —, ma il comune di Osimo, con l'avviso di accertamento prot. n. 33968 del 13 dicembre 1996, notificato il 23 dicembre 1996, assumendo il parziale pagamento di quanto effettivamente dovuto, determinava una maggiore imposta di L. 7.025.000, oltre soprattasse, interessi ed altri oneri per un totale di L. 9.025.000, che veniva contestato, però, da detta società.

Conseguentemente, attesa l'intervenuta emissione del richiamato atto impositivo la nominata società contribuente proponeva ricorso alla commissione tributaria provinciale di Ancona con consegna di copia dell'atto introduttivo del giudizio allo stesso ente territoriale, appena sopra individuato; ciò avveniva con spedizione, in data 20 febbraio 1997; del ricorso, con plico raccomandato, a mezzo del servizio postale, ai sensi e per gli effetti, di cui al combinato disposto degli articoli 18 e seguenti del d.lgs. n. 546/1992, attesa la documentazione prodotta in atti.

La predetta società, come rappresentata e difesa, provvedeva poi a depositare la copia di detto ricorso, presso la segreteria della commissione tributaria provinciale di Ancona in data 19 marzo 1997 (rif. n. 393/1997 del 19 marzo 1997) come da documentazione agli atti di causa.

Tutto ciò avveniva nel termine di legge assegnato, di cui all'art. 22 d.lgs. n. 546/1992, cioè il dì 19 marzo 1997, quindi, entro i trenta giorni successivi alla spedizione e/o consegna dell'atto introduttivo del giudizio, dando luogo, così, alla regolare costituzione della parte ricorrente.

Con il proposto gravame la società contribuente, contestava integralmente la richiesta di pagamento, come operata, assumendo l'illegittimità dello stesso atto impositivo.

In particolare, con il primo motivo del ricorso eccepeva l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1 e 2 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

La legge 23 ottobre 1992, n. 421, all'art. 4 aveva delegato il governo della Repubblica ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1° gennaio 1994. La suddetta disposizione stabiliva che, per quanto riguardava la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province, la rideterminazione dovesse avvenire in modo da realizzare una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi.

In applicazione di tale delega era stato emanato il decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 che, agli articoli 46 e 47, determinava i criteri per la applicazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

In particolare, poi, l'art. 47, ai commi 1 e 2, stabiliva che: «La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio»; ciò, secondo i criteri nel comma 2 successivo.

Infatti, l'art. 46 comma 2 affermava che «La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

- a) strade comunali, da L. 250.000 a L. 500.000 per km. lineare o frazione;
- b) strade provinciali, da L. 150.000 a L. 300.000 per km. lineare o frazione».

Confrontando le disposizioni del decreto legislativo, come sopra riportate, con quelle della legge delega, che definivano i principi e criteri direttivi che, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, il governo avrebbe dovuto osservare, nell'esercizio del potere legislativo delegato, era facile constatare che nessuno di tali principi e criteri direttivi risultava essere stato, di fatto, rispettato.

Infatti, la società ricorrente lamentava che non risultava rispettato il criterio della adeguata rispondenza della tassa al beneficio economico ritraibile, in quanto la misura massima e minima della tassazione era stata stabilita in modo identico per tutti i comuni e tutte le province, con l'assurda conseguenza che l'imposta «*de qua*» dovuta per le occupazioni con linee elettriche, effettuate in un comune con poche decine di utenze, sparse in un vasto territorio, potesse risultare più elevata di quella dovuta in un altro comune con migliaia di utenze.

Tutto ciò contrastava non solo con il principio contenuto nella legge delega, ma anche con il principio generale di ragionevolezza della imposizione.

Inoltre, non risultava rispettato il criterio della ripartizione dei comuni in classi, perché tale ripartizione, prevista dall'art. 43 del d.lgs. n. 507/1993, trovava applicazione per le occupazioni con passi carrabili (art. 44 d.lgs. cit.) e per le occupazioni temporanee (art. 45 d.lgs. cit.), ma non trovava, invece, alcuna applicazione per le occupazioni permanenti, di cui all'art. 46 del d.lgs. citato.

Infine, lamentava che non risultava rispettato il principio, pure espressamente e chiaramente indicato nella norma di delega, in base al quale la nuova disciplina avrebbe dovuto comportare un aumento della tassazione delle occupazioni permanenti che non superasse, alla data del 31 dicembre 1993, il 50% delle misure massime di tassazione vigenti alla riferita epoca.

In ogni caso, poi, riteneva che la prova dell'eccesso di delega poteva essere raggiunta anche in altro modo; cioè attraverso un confronto fra le disposizioni del decreto delegato e del testo unico della finanza locale (T.U.F.L.) approvato con r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modifiche.

La precedente normativa sui tributi locali, infatti, all'art. 198 (per le occupazioni con linee elettriche sotterranee) e all'art. 195, integrato con decreto ministeriale 26 febbraio 1933, aggiornato al di 1° gennaio 1988 (per le occupazioni con linee elettriche aeree) fissava le tariffe massime, per le occupazioni con condutture e linee elettriche, nella seguente misura:

L. 150 a metro lineare (pari a L. 150.000 a km.) per le occupazioni con condutture elettriche sotterranee con un diametro inferiore a 20 cm;

L. 12.675 e L. 16.900 per km non frazionabile nel centro abilitato per le occupazioni con le linee elettriche aeree rispettivamente con sostegni e senza sostegni al suolo nei comuni della classe E - F, classe in cui rientrava il comune di Osimo. Per le occupazioni nelle altre zone del territorio comunale esistevano tariffe ancora più basse (fino a L. 4.225 a km per il «rimanente territorio»).

Pertanto, o si riteneva che la legge delega, nell'indicare il limite del 50% all'aumento della tassa, non avesse stabilito un obbligo per il legislatore delegato, oppure si riteneva, viceversa, che il d.lgs. n. 507/1993 avesse violato i limiti della delega. Era evidente, peraltro, che la soluzione corretta non poteva essere che la seconda, perchè non vi era alcun motivo logico per ritenere che quel principio, espresso in modo chiaro e preciso nella legge delega, non costituisse un preciso obbligo per il governo nell'esercizio della funzione legislativa.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la società Enel sollevava, perciò, questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 507/1993 per violazione dell'art. 76 della Costituzione. Tale questione era, ovviamente, da considerarsi pregiudiziale rispetto a tutti gli altri motivi.

Con il secondo motivo la società ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'avviso di accertamento per irregolarità formale in quanto all'avviso stesso non si comprendeva il criterio di calcolo in base al quale il comune di Osimo aveva determinato l'importo totale, maggiorato di sovrattasse ed interessi, pari a L. 9.025.000.

In effetti, sulla base del provvedimento, era richiesta una differenza di imposta di L. 7.025.000 rispetto a quanto già versato dall'Enel, pari a L. 5.000.000, sebbene l'imposta accertata risultava pari a L. 2.025.000.

Con il terzo motivo del ricorso, poi, l'Enel S.p.a. asseriva la carenza di motivazione dell'atto impositivo.

Infatti, l'art. 51, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, prescriveva che: «Il comune o provincia provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tale fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento».

Il comune di Osimo, però, nell'avviso di accertamento «*de quo*», a parere della difesa della società contribuente, si limitava semplicemente a precisare che i chilometri di strade comunali interessate dalle occupazioni erano 37; ciò, senza specificare quali fossero le strade oggetto di occupazione e la lunghezza di esse, per la parte effettivamente occupata con linee elettriche.

L'avviso di accertamento era da considerarsi, secondo la parte ricorrente, privo di motivazione. L'obbligo di motivazione del provvedimento adottato era, peraltro, espressamente sancito anche dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza amministrativa; detta norma, come era noto, fissava anche il contenuto minimo della motivazione, che doveva consistere nella indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, che avevano determinato la decisione dell'amministrazione.

Inoltre, nel caso specifico, la giustificazione della maggiore tassa richiesta era assolutamente assente, con la conseguenza che la mancanza o insufficienza delle motivazioni inficiava, in modo radicale, la legittimità e la validità stessa dell'avviso di accertamento.

Con l'ultimo motivo del ricorso l'Enel S.p.a. asseriva l'illegittimità dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 47 comma 1 d.lgs. n. 507/1993.

Si ricordava, a tale proposito, che l'art. 47, citato al precedente punto 1, stabiliva che «la tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata...».

Ciò premesso, a prescindere dalle considerazioni espresse nei punti precedenti, la consistenza accertata in 37 chilometri poteva trovare giustificazione soltanto qualora si fosse ipotizzato che il comune avesse provveduto, in qualche modo, a calcolare la lunghezza dei tratti di strada occupati con le linee elettriche, considerando ogni singolo tratto di strada, sia pure di poche decine di metri, come autonomamente tassabile, in base all'unità di misura della tassa, pari al chilometro lineare.

Si eccepiva, poi, che tale interpretazione era, senza ombra di dubbio illegittima, in quanto conduceva a conseguenze assurde ed inaccettabili.

Infatti, a tale proposito, si ricordava che la stessa Corte di cassazione (vedasi, Corte cassazione civile, sez. 1, sentenza del 13 maggio 1968 n. 1500) aveva considerato inaccettabile un analogo criterio interpretativo, con riferimento alla normativa all'epoca vigente, stabilendo che «... gli attraversamenti stradali del confine fra la proprietà pubblica e quella privata con linee elettriche non costituiscono, ciascuno singolarmente, un'unità autonoma assoggettabile alla tassa comunale sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, ma debbono invece essere sommati fino al raggiungimento della unità di misura della tassa, ragguagliata al chilometro lineare; se così non fosse, si legittimerebbe l'assurda conseguenza, peraltro contraria alla *ratio* ed al contenuto della normativa vigente in materia, di un tributo commisurato ad una fittizia occupazione di tanti chilometri di suolo pubblico quanti fossero i brevissimi e numerosi attraversamenti di spazio aereo sovrastante la sede stradale...».

Le considerazioni sopra riportate, da parte della Corte di cassazione dovevano ritenersi valide anche in relazione alla nuova disciplina giuridica «*in subiecta materia*» introdotta con il d.lgs. n. 507/1993 più volte citato, per il fatto che anche con il nuovo sistema risulterebbe del tutto irrazionale e contrario allo spirito ed al contenuto della norma l'assoggettamento alla tassa di un numero di chilometri di suolo pubblico, fittiziamente calcolati, in relazione ad occupazioni di tratti stradali di pochi metri lineari.

Era da ritenersi ancora più assurdo il criterio di tassazione applicato nella ipotesi in cui il comune avesse considerato frazionamente e separatamente le strade comunali in relazione alla loro denominazione toponomastica.

In tale ultima ipotesi si giungerebbe all'assurdo che in un comune, con una rete stradale che misura complessivamente trenta chilometri, non tutti certo occupati con linee elettriche, divisa in duecento strade aventi ognuna diversa denominazione toponomastica, la consistenza tassabile risulterebbe di ben duecento chilometri.

In verità, seconda la difesa della società contribuente, la sola interpretazione logicamente accettabile della disposizione, di cui all'art. 47, comma 1 del decreto legislativo n. 507/1993, era quella che la tassa doveva essere commisurata alla lunghezza in chilometri, effettivamente occupati della intera rete stradale.

Conseguentemente, attese le suesposte ragioni, provvedeva a rassegnare le relative conclusioni.

La difesa della società ricorrente chiedeva che la commissione tributaria provinciale di Ancona, in via pregiudiziale, volesse sollevare la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 507/1993, per violazione dell'art. 76 della Costituzione e nel contempo di dichiarare illegittimo l'avviso di accertamento e di annullamento perchè infondato.

Infine, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, chiedeva la condanna alle spese del presente giudizio, che venivano quantificate in L. 1.600.000, di cui L. 1.400.000 per onorari e competenze e L. 2.000.000 per spese.

Con lo stesso ricorso, poi, si chiedeva che la discussione della insorta controversia fosse trattata in pubblica udienza.

Il comune di Osimo, in persona del Sindaco «pro-tempore» faceva presente che, con atto della giunta comunale n. 72 del 14 marzo 1997, aveva deliberato di costituirsi in giudizio quale parte resistente, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992; pertanto, con apposita nota, depositata il di 4 aprile 1997, presso la segreteria della commissione tributaria provinciale di Ancona, il predetto ente territoriale resisteva alla domanda, contestando «*hic et inde*» quanto addotto «*ex adverso*», ribadendo la correttezza nell'operare, al momento della emissione dell'impugnato avviso di accertamento.

In particolare deduceva nel senso che, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 47 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 507/1993 sollevata dall'Enel S.p.a. non riguardava, direttamente, l'autonomia impositiva del comune l'atto impugnato. Pertanto, atteso quanto sopra evidenziato si asteneva da qualsiasi considerazione in merito, chiedendo, in buona sostanza, la reiezione della stessa eccezione pregiudiziale, per infondatezza della stessa.

Rappresentava che la presunta illegittimità dell'avviso di accertamento per irregolarità formale altro non era che un mero rifiuto. Infatti, nella colonna «dovuto» l'importo da riportare moltiplicando km. 37 x lit./km. 325.000 è pari a L. 12.025.000, ma nella stampa del cartaceo era stata omessa la cifra iniziale. A dimostrazione di ciò evidenziava che, sottraendo al «dovuto» il «versato», la differenza viene correttamente quantificata

in L. 7.025.000. Riteneva che tale rifiuto non potesse costituire di per sé motivo sufficiente per invalidare l'atto, tanto è vero che la ricorrente aveva comunque individuato esattamente l'ammontare richiesto con l'avviso di accertamento.

Inoltre, assumeva che la motivazione dall'avviso di accertamento si evinceva in modo chiaro dalla semplice lettura sistematica dello stesso, attesa la denuncia di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche dalla stessa società in data 17 settembre 1993 — non revocata né modificata successivamente — facendo presente che l'atto impugnato era stato notificato nei termini di legge ed era del tutto legittimo.

L'ente territoriale resistente, poi, ribadiva che la consistenza della occupazione di spazi ed aree pubbliche era stata accertata in km. 37 proprio sulla base della citata denuncia.

Infine, si evidenziava la correttezza dell'avviso di accertamento e, pertanto, attese le argomentazioni, come sopra svolte, rassegnava le relative conclusioni.

Si chiedeva che la commissione tributaria provinciale di Ancona, attesa la legittimità dell'avviso di accertamento, volesse respingere il ricorso con vittoria di spese e competenze di giudizio ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992, come integrato dall'art. 12 della legge n. 566/1996.

Tutto ciò allo stato degli atti.

Interveniva, così, il giorno 21 ottobre 1999, fissato per la trattazione della causa, in pubblica udienza, attesa l'istanza, ex art. 33 d.lgs. n. 546/1992, formulata con la proposizione del ricorso stesso nella quale era presente il dott. Luciano Cecarini, per Enel S.p.a., nessuno era presente, invece, per l'ente territoriale resistente.

A questo punto, perciò, il Presidente della commissione tributaria provinciale di Ancona, rilevata la regolarità delle comunicazioni, invitava il relatore della causa ad esporre al collegio i fatti e le questioni della controversia; successivamente dava la parola al rappresentante della parte contribuente.

Il predetto difensore, riportandosi, ampiamente, alle argomentazioni, di cui al ricorso, insisteva per l'accoglimento della domanda pregiudiziale e, nel merito, per l'accoglimento del ricorso, come meglio evidenziato anche nel relativo verbale in atti.

Ultimata la fase della discussione il collegio, nella medesima composizione, si ritirava in camera di consiglio per emettere la decisione.

## M O T I V I

La commissione tributaria provinciale di Ancona, decidendo in via non definitiva sul ricorso, qui in esame, osserva che la questione pregiudiziale di illegittimità costituzionale, sollevata dall'Enel S.p.a., con la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, in relazione all'art. 47 d.lgs. n. 507/1993; in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sia rilevante in relazione alla causa di cui trattasi.

Infatti, si ricorda che la difesa della società Enel S.p.a. con cui è stato sostenuto che la predetta disposizione del d.lgs. n. 507/1993 citata non abbia rispettato i criteri ed i principi, dettati dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto del 1° gennaio 1994, stabilendo tra l'altro che la rideterminazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e province avvenga in modo da realizzare una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, mediante la ripartizione dei comuni in non più di cinque classi ed in modo che, per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non possano superare il 50% delle misure massime della tassazione vigente.

Il Collegio, peraltro, ritiene che la questione «*de qua*», se accolta, determinerebbe il venire meno dei criteri di tassazione delle occupazioni del suolo delle linee elettriche, come applicati nel caso di specie dal comune di Osimo, in relazione alla T.O.S.A.P., con conseguente illegittimità dell'accertamento impugnato.

Osserva la commissione tributaria adita che l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ha delegato, tra l'altro, il governo della Repubblica ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della detta legge, uno o più decreti legislativi, diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: «...b) spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province: 1) rideterminazione della tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le

occupazioni permanenti, non potranno superare il dieci per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per la finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione; 2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi».

L'art. 47 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, emanato per la «revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale», ed avente a specifico oggetto «criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo», ai punti nn. 1 e 2 stabiliva che «1. — La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. 2. — La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi: a) strade comunali, da L. 250.000 a L. 500.000 per km lineare o frazione; b) strade provinciali, da L. 150.000 a L. 300.000 per km lineare o frazione».

Orbene: è di tutta evidenza che il legislatore delegato, il quale pure all'art. 38 del decreto legislativo in commento e per la tipologia di occupazioni da quella norma previste si è puntualmente attenuto al criterio direttivo indicato dal richiamato punto 1 della lettera b) dell'art. 4 della legge delega, nel procedere alla individuazione dei criteri dei quali enucleare la determinazione delle tasse per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo, ha, inspiegabilmente ed immotivatamente, ritenuto di poter disciplinare la fattispecie in assoluta libertà e completa autonomia, così omettendo, nella esplicitazione degli articoli 46 e 47, che qui ci occupano, in quanto base normativa in applicazione della quale è stato emesso l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione nel presente procedimento, di dividere i comuni in classi, di considerare il beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50% rispetto alla tassazione precedentemente in vigore.

Né può trascurarsi che la circolare della direzione centrale per la fiscalità locale in data 25 marzo 1994 ha di poi dettato, giusta legge delegata, i criteri concreti cui i comuni in sede regolamentare dovevano attenersi, precisando che gli importi siccome determinati alla richiamate lettere a) e b) del più volte citato art. 47 rappresentano non già tariffe, bensì misure di tassazione, non assoggettate ai criteri di cui al punto 1 del n. 4 dello stesso art. 4 della legge delega.

Non può pertanto revocarsi in dubbio la necessità di esaminare e valutare se il legislatore delegato si sia o meno posto in contrasto con i rappresentati principi di cui alla legge delega e, pertanto, con l'art. 76 primo comma, della Costituzione, laddove ha ritenuto di attenersi, ed infatti si è attenuto, esclusivamente ad un criterio forfettario ed ha aumentato la tassazione previgente oltre ogni limite, siccome si evince «*ictu oculi*» dal confronto fra le attuali misure della tassa e quelle risultanti dalla precedente normativa, di cui al T.U.F.L. n. 1175 del 1931 e successive modifiche.

Ora per converso, non appare a questa commissione tributaria, che la legge delega, di assoluta chiarezza, possa lasciare e lasci spazio all'interprete, laddove, fissando i criteri di cui al più volte citato art. 1 ha stabilito dei principi di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione, demandando all'ulteriore criterio integrativo (ovvero quello dei c.d. «parametri significativi») l'esclusivo fine di specificare, in particolare, per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo la modalità, che deve essere forfettaria, di determinazione, sempre nell'ambito e nel rispetto degli esplicitati principi, delle concrete misure di tassazione.

A questo punto, poi, occorre ricordare, da parte del collegio, che in tempi recenti, vi sono state numerose ordinanze di remissione alla Corte costituzionale a seguito di pronunzie della commissione tributaria provinciale e regionale (cfr., ordinanze del 9 novembre 1996, commissione tributaria provinciale di Cagliari, 19 aprile 1997, commissione tributaria provinciale di Brindisi, 22 dicembre 1997 — n. 2 ordinanze — commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, 10 dicembre 1997 e 4 maggio 1998 commissione tributaria provinciale di Torino, 19 giugno 1998 — n. 3 ordinanze — commissione tributaria provinciale di Arezzo, rispettivamente iscritte ai nn. 167 e 556 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 357, 358, 648, 835, 844, 845 e 846 del registro ordinanze 1998, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 15 e 37, prima serie speciale dell'anno 1997 e nn. 21, 38, 45 e 47 prima serie speciale dell'anno 1998), che risultano ben conosciute dal collegio ed i cui assunti sono ancora condivisibili.

Il collegio ritiene la non manifesta infondatezza, sulla dedotta questione, anche in relazione all'art. 23 della Costituzione, dove è affermato il principio secondo il quale «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

Appare evidente, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, che il contenuto e la finalità dell'art. 23 della Costituzione si esaurisce nel prescrivere una riserva di legge.

Tale affermazione deve essere vista nel senso che, condizione essenziale per la legittimità costituzionale dell'imposizione di una prestazione patrimoniale, è che la stessa sia imposta in base alla legge.

L'espressione «in base alla legge» si deve interpretare, peraltro, in relazione al fine della garanzia della libertà e della proprietà individuale. Pertanto la legge che attribuisca ad un ente il potere di imporre una prestazione patrimoniale non deve, comunque, lasciare all'arbitrio dell'ente impositore medesimo la determinazione della prestazione.

Si ritiene, peraltro, che la soluzione prospettata con la recente ordinanza, emessa dalla Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale ordinanza 24 marzo/2 aprile 1999, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, del 14 aprile 1999, n. 120 pagg. 39 e seguenti) non risulta, allo stato, essere ancora convincente, perchè rimette, in ultima analisi la decisione, sul presupposto dello «*jus superveniens*», ai giudici tributari.

Ciò, perché la stessa Corte costituzionale, non ha sicuramente risolto, una volta per tutte, la dedotta questione, in quanto solo alla luce dello stesso «*ius superveniens*», di cui all'art. 31, comma 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha ritenuto di restituire gli atti ai giudici remittenti, affinché gli stessi valutino «... sotto il profilo della perdurante rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalità l'eventuale incidenza della normativa sopravvenuta sui giudizi innanzi a loro pendenti...».

Tutto ciò, però, non viene ritenuto condivisibile da parte di questo collegio, principalmente per il fatto che proprio lo *ius superveniens* (cfr. art. 31 comma 27 della legge 23 dicembre 1998 n. 448) non sembra possa aver fatto cessare la rilevanza della dedotta questione, anche alla luce delle osservazioni sopra svolte.

Conseguentemente, la commissione tributaria provinciale di Ancona ritiene di investire, nuovamente, della questione la Corte costituzionale, in accoglimento della eccezione pregiudiziale, come sollevata con il ricorso da parte dell'Enei S.p.a., sospendendo il giudizio e pronunciando la seguente ordinanza.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 134 della Costituzione, n. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo e secondo comma del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, in riferimento agli articoli 76 e 23 della Costituzione, dichiarando altresì che la rilevanza della questione non è cessata per effetto dello «ius superveniens» (legge 23 dicembre 1998, n. 448);*

*Sospende conseguentemente il giudizio in corso dinanzi ad essa ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione sollevata, previa notifica della presente ordinanza alle parti in giudizio ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché previa comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Manda la segreteria per gli adempimenti suddetti.*

Ancona, addì 21 ottobre 1999.

*Il Presidente: ROSELLINI*

*Il relatore: IORIO*

## N. 840

*Ordinanza emessa il 10 ottobre 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da II.DD. di Firenze presso Elettronica Preziosi Due - Bi S.r.l. e Elettronica Preziosi Due - Bi S.r.l. presso II.DD. di Firenze.*

**Imposte e tasse - Accertamento delle imposte sui redditi - Pene pecuniarie - Possibilità di oblazione ex art. 55, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, come emendato dalla sent. n. 364/1987 della Corte costituzionale - Mancata estensione ai casi di violazioni rilevate con accertamenti in rettifica o d'ufficio - Ingiustificata disparità di trattamento a seconda delle modalità di accertamento delle violazioni.**

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello R.G. Appelli 2118/97 depositato il 29 maggio 1997 avverso la sentenza n. 358/06/96 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze da:

Imposte dirette di Firenze II Ufficio, controparti, elettronica preziosi Due-Bi S.r.l. residente a Firenze in via B. Daddi int. 40, difeso da Malfatto avv. Bartolomeo residente ad Assisi (PG) in via Raffaello, 15 S.M. Angeli. Atti impugnati: avviso di accertamento n. 93/94, IRPEG + ILOR, 91; avviso di accertamento n. 94/94, IRPEG + ILOR, 90, sull'appello R. G. Appelli 2732/97 depositato il 27 giugno 1997, avverso la sentenza n. 358/06/96 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze da:

Elettronica Preziosi Due-Bi S.r.l., residente a Firenze in via B. Daddi int. 40; difeso da: difeso da Malfatto avv. Bartolomeo residente ad Assisi (PG) in via Raffaello, 15 S.M. Angeli.

Controparti:

Imposte dirette di Firenze II Ufficio.

Atti impugnati: avviso di accertamento n. 93/94, IRPEG + ILOR, 91; avviso di accertamento n. 94/94, IRPEG + ILOR, 90.

La società Elettronica preziosi due bi S.r.l. si opponeva, con due distinti ricorsi, agli avvisi di accertamento emessi dall'ufficio Imposte Dirette di Firenze per gli anni 1990 e 1991. Tali avvisi muovevano da un processo verbale di accertamento della guardia di finanza che aveva contestato la contabilizzazione di costi per operazioni inesistenti, la deduzione di costi non documentati o indeducibili, ricavi non fatturati, ed altro. La società ricorrente lamentava preliminarmente di non avere avuto la possibilità di sanare la propria posizione con il versamento del sesto della pena irrogata, sottolineando la ingiustificata disparità di trattamento prevista dall'art. 55 del d.P.R. 600 del 1973 laddove viene accodata soltanto ai soggetti le cui violazioni siano state accertate a seguito di accessi, verifiche ed ispezioni la possibilità di definizione, non prevedendola per coloro le cui infrazioni siano state rilevate con accertamento, e richiamando la sentenza 364 del 1987 della Corte costituzionale.

La commissione di primo grado accoglieva in parte i ricorsi dichiarando non applicabili le sanzioni irrogate in quanto non era stata consentita la possibilità di definizione di cui il terzo comma, parte seconda, dell'art. 55, come applicabile alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 1987, ed avverso tale decisione proponeva appello l'Ufficio contestando il fatto che la impugnata decisione avesse posto a fondamento della propria pronuncia la impossibilità per il contribuente di potere sanare la propria posizione con il versamento del sesto del massimo delle stesse sanzioni. Sul punto l'appellante sosteneva che ciò avrebbe rilevanza se il contesto del comma terzo si fosse riferito all'avviso di accertamento, mentre il comma in questione si riferisce al caso in cui vengono comminate sanzioni laddove non sussistono atti di rettifica; conseguentemente l'ufficio riteneva applicabile al caso de quo il comma secondo dello stesso articolo. Conseguentemente veniva richiesta la riforma della impugnata decisione. Sulla opposizione di controparte veniva fissata udienza per la discussione, nella quale la commissione riteneva di dovere sollevare di ufficio, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione per i seguenti motivi.

Ai sensi dell'art. 55, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 «per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento». Il successivo terzo comma prevede che per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l'ufficio delle imposte può provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33, la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento diretto all'esattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della pena».

Con sentenza 4 novembre 1987 n. 364 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 55, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui limitava la possibilità di oblazione, mediante versamento diretto all'esattoria di una somma pari al sesto del massimo della pena, alle sole violazioni constatate in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi del precedente art. 33.

L'ufficio finanziario sostiene che la procedura di oblazione sarebbe consentita per i soli casi disciplinati dal comma terzo, ovvero per quelli nei quali non si è dato luogo ad atti di rettifica, ovvero ad accertamenti, venendo così ad interpretare la citata sentenza della Corte come estensiva della possibilità di ricorso a tale procedura nei soli casi nei quali le violazioni fossero state accertate fuori o in ufficio (ripetendo la dizione contenuta nella citata sentenza), ma non a quelli nei quali le violazioni siano state accertate con accertamenti in rettifica o d'ufficio.

La fattispecie disciplinata dal comma secondo (violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio, e per le quali la irrogazione delle sanzioni stesse è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento) sarebbe in tale ricostruzione fuori della possibilità di usufruire della procedura di oblazione di cui al comma terzo, seconda parte, dello stesso d.P.R.

Ritiene sul punto la Commissione che una ricostruzione storica della normativa che prevede la possibilità di oblazione per le pene pecuniarie previste per le violazioni degli obblighi stabiliti dal d.P.R. n. 600 del 1973 e dalle norme stabilite dalle singole imposte consenta di delineare il residuo di una situazione di ingiustificata disparità di trattamento.

In occasione dell'adeguamento della disciplina dell'i.v.a. alla normativa comunitaria, operato con il d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, nel testo dell'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 venne eliminata la ingiustificata disparità di trattamento (ai fini delle percorribilità della procedura di oblazione) in dipendenza dell'occasione con le quali le violazioni erano accertate, con la conseguente sostituzione della indicazione dei casi con quella che prendeva come riferimento il fatto finale nel quale la violazione era cristallizzata, ovvero il verbale di constatazione.

La decisione n. 364 della Corte costituzionale stabiliva la illegittimità della seconda parte del terzo comma dell'art. 55 nella parte in cui limitava a specifiche modalità di accertamento la possibilità di effettuare l'oblazione, demandando ai «giudici comuni stabilire se il termine di trenta giorni per effettuare l'oblazione possa decorrere non solo dalla data del verbale di constatazione ma anche, quando è il caso, dalla notifica dell'avviso di accertamento».

Poiché il comma terzo dell'art. 55 si rivolge alle sole violazioni che non danno luogo ad accertamenti mentre il comma secondo a quelle che hanno dato luogo ad accertamenti l'invito contenuto nella sentenza della Corte (valutare ove il termine possa decorrere dalla notifica dell'avviso di accertamento) rimarrebbe privo di conseguenza sul piano pratico se la procedura di oblazione, e tutte le considerazioni svolte, si ritenessero confinate nell'ambito del solo terzo comma, ovvero ai casi nei quali non vi è accertamento.

Peraltro non è compito del giudice di merito estendere l'effetto di una disciplina che appare dettata per un solo *modus procedendi* ad ipotesi diverse, se non sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui non prevede la possibilità di oblazione come regolamentata dal successivo comma terzo, a sua volta applicato alla luce della sentenza 364 della Corte costituzionale; e ciò in quanto tale necessità interpretativa appare suggerita dalla citata sentenza della Corte, e giustificata dalla necessità di consentire al contribuente la attivazione di una procedura semplificata non appena venuto a conoscenza della propria violazione, indipendentemente dalle modalità con le quali tale violazione viene esternata dall'ufficio finanziario.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957 n. 87, ritenuta d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio;*

*Dispone che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza si notificata alle parti e comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Firenze, addì 10 ottobre 2000.

*Il Presidente estensore: MONTAGNA*



## N. 841

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Bertolini Mario ed altri contro Ministero della sanità ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4072/00 proposto da Bertolini Mario, Biasi Giorgio Maria, Bombelli Michele, Bozzetti Alberto, Cainelli Tullio, Carugo Stefano, Falsetti Leopoldo, Ferrari Alberto, Frattola Lodovico, Gaini Renato Maria, Grassi Guido, Mancina Giuseppe, Mangioni Costantino, Marinoni Edoardo Carlo, Moccarelli Paolo, Neri Francesca, Pogliani Enrico, Sega Roberto, Stella Andrea, Uggeri Franco, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b;

Contro il Ministero della sanità; MURST; Università degli studi di Milano «Bicocca», rappresentati e difesi come in atti, per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

## FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee dallo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 cit.: si che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato.

3. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla Regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex art. 33 Cost.*: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

4. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, la sezione dubita della legittimità costituzionale delle norme poste a base della censurata opzione, e delle disposizioni alle stesse sottese (o comunque connesse): ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dalla parte ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost.

5. — Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e «secondo le tipologie di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 2 dello stesso articolo» ovvero per l'esercizio di attività libero-professionale extramuraria; tali «tipologie» fanno espresso riferimento alle «strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione», con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero-professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della «compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura», che costituisce «il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (cfr. Corte cost. 16 maggio 1997, n. 134).

E nel senso della «inscindibilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del d.m. 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), sì da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, cfr., anche, Cons. Stato, VI sez., ord.za, 24 marzo 2000, n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al «diritto all'esercizio di attività libero-professionale individuale ... nell'ambito delle strutture aziendali» (art. 15-*quinquies*, punto 2, lett. a, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia

attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (*ex art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998*).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8 dell'art. 5, d.lgs. n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine «perentorio» per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere *a, b, c e d*, comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, *sub specie* di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 Cost. — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte cost. n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento *ex art. 97 Cost.*: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto i profili indicati.

6. — Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex art. 33 della Costituzione* dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4».

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (cfr., in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, *infra* o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati «alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale».

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irrettabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex art. 33 Cost.*

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.): dell'adempimento delle attività assistenziali — che pur «si integrano» con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenzialmente la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione «marginale» assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art. 3*, comma 4, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente all'autonomia dell'università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo «anche» conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6, lett. *b*), della legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 7), laddove si intende «assicurare» lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca», con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost.

7. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla «coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, lett. *b* e *c*, della legge 30 novembre 1998, n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 6 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta «coerenza» tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla «integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali».

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi «coerenza» tra i detti profili se il sistema è «sbilanciato» verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nell'ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale *ex art. 6, lett. a)*, della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'università ne risulta ampiamente «sacrificata», giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art. 6, lett. c, cit.* abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della plurennale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il «dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (Corte cost. n. 134/1997 *cit.*).

L'art. 6 della legge delega, alla lett. c, si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di «idonee disposizioni in materia di personale» nel quadro dell'esigenza di assicurare la «coerenza» fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente «volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università»; ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Né è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al «solo personale della dirigenza sanitaria» in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2, lett. q, della legge n. 419/1998 *cit.*, in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali *ex art. 76 Cost.*

8. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, per contrasto con gli artt. 3 e 97 *Cost.*; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 *Cost.*; nonché dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999 *cit.*, *in parte qua*, per contrasto con gli artt. 33 e 76 *Cost.*

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, in parte qua, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2000.

*Il Presidente: COSSU*

*Il consigliere estensore: MOLLIKA*

N. 842

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio  
sul ricorso proposto da Piccioni Emilio ed altri contro Ministero della sanità ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.

Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di competenza tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.

- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.

- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.

Costituzione, artt. 33 e 76.

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4070/2000 proposto da Piccioni Emilio, Pigliucci Giuseppe Maria, Sarrecchia Cesare e Sordilo Pasquale, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b;

Contro il Ministero della sanità; MURST; Università degli studi di Roma «Tor Vergata», rappresentati e difesi come in atti, per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

## FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee dallo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 841/2000).*

01C0032

N. 843

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio  
sul ricorso proposto da Sorrentino Dario Rosario ed altro contro Ministero della sanità ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3681/2000 proposto da Sorrentmo Dario Rosario e Robiony Massimo, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b;

Contro Ministero della sanità; MURST; Università degli studi di Udine, rappresentati e difesi come in atti, per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso:

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

## FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee dallo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 841/2000).*

01C0033

N. 844

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio  
sul ricorso proposto da Ambrosioni Ettore ed altro contro Ministero della sanità ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria**  
- Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato  
- Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza  
- Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.

- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.

- Costituzione, artt. 33 e 76.



**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4068/2000 proposto da Ambrosioni Ettore e Marchetti Pier Giorgio, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b, contro: Ministero della sanità; MURST; Università degli studi di Bologna, rappresentati e difesi come in atti, per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

#### FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee dallo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 841/2000).*

## N. 845

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio  
sul ricorso proposto da Allegra Luigi ed altri contro Ministero della sanità ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di competenza tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, art. 33 e 76.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 3671/2000 proposto da Allegra Luigi, Altamura Alfredo Carlo, Amabile Gianandrea, Anguissola Gian Battista, Baisi Alessandro, Bartorelli Luca, Benzi Guido, Blasi Francesco, Bozzetti Alberto, Brambilla Eugenio, Bressani Doldi Santo, Brusati Roberto, Capetta Piero, Chiapasso Matteo, Colombo Massimo, Del Bo Alberto, Fantini Flavio, Fedele Luigi, Ferrari Augusto, Finzi Aldo, Fiorelli Gemino, Francetti Luca, Gagliani Massimo, Gianni Aldo, Giovannini Marcello, Legnani Delfino, Malliani Alberto, Maiorana Carlo, Mangoni Alfonso, Mannucci Pier Mannuccio, Manzocchi Ada Giovanna, Mariani Claudio, Marini Antonio, Milani Rodolfo, Mineo Giuseppe, Origoni Massimo, Orzalesi Nicola, Ottaviani Antonio, Ottaviani Francesco, Parrini Matteo Maria, Pietrogrande Luca, Pignanelli Mario, Pignataro Lorenzo, Pignataro Oreste, Pinelli Arnaldo, Principi Nicola, Ratiglia Roberto, Riva Enrica, Romeo Eugenio, Salvato Antonino, Salvini Angelo, Sambataro Giuseppe, Santambrogio Luigi, Santoro Franco, Scarone Silvio, Strohmenger Laura, Surace Antonino, Vercellini Paolo, Verdoia Cesare Alberto, Winstein Roberto, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b, contro Ministero della sanità; MURST; Università degli studi di Milano, rappresentati e difesi come in atti; per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

## FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee dallo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 841/2000).*

00C0035

N. 846

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Azzoni Roberto ed altri contro Ministero della sanità ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria**  
 - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato  
 - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza  
 - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7231/00 proposto da Azzoni Roberto, De Pellegrin Maurizio e Sansone Valerio, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, Viale Mazzini n. 114/b.

Contro Ministero della sanità MURST; Università degli studi di Milano, rappresentati e difesi come in atti; per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

## FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee dallo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 841/2000).*

01C0036

N. 847

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Celentano Vincenzo contro Azienda Universitaria Policlinico ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria**  
 - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato  
 - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza  
 - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.  
 - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.  
 Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**  
 D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.  
 Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3632/2000 proposto da Celentano Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85, contro Azienda Universitaria Policlinico; Ministero della Sanità; MURST, rappresentati e difesi come in atti; per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il Consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docente universitario afferente alla Facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso Policlinico universitario, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 829/2000).*

N. 848

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio  
sul ricorso proposto da Boccardo Francesco ed altri contro Ministero della sanità ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3797/2000 proposto da Boccardo Francesco, Campisi Corradino, Carmignani Giorgio, Casaccia Mario, Cordone Giovanni, Corsini Giovanni, Dallegri Franco, De Salvo Luigi Giovanni, Franceschini Roberto, Franchin Francesco, Jankowska Barbara, Molfetta Luigi, Pardini Lionello Vincenzo, Patrone Franco, Pipino Francesco, Salami Angelo, Sarocchi Gabriele, Siani Clelia, Spigno Fabio, Zattoni Janco, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b, contro: Ministero della sanità; MURST; Università degli studi di Genova, rappresentati e difesi come in atti, per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso:

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

## FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee dallo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 841/2000).*

01C0038

## N. 849

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio  
sul ricorso proposto da Albano Maria Grazia ed altri contro Ministero della Sanità ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3799/2000 proposto da Albano Maria Grazia, Angelelli Giuseppe, Angelini Giovanni, Bonomo Giovanni, Bosco Lorenzo, Bufo Pantaleo, Carratù Maria R., Caruso

Gilda, Causio Franco, Coratelli Pasquale, D'Addario Vincenzo, Dammacco Franco, De Mattia Domenico, De Tommaso Marina, Defazio Giovanni, Dell'Erba Alessandro, Di Nunno Cosimo, Dioguardi Domenico, Ettore Giovanni C., Fabiano Gennaro, Farronato Giampietro, Federico Francesco, Foti Caterina, Francavilla Antonio, Gagliano Candela Roberto, Giardina Carmela, Giorgino Francesco, Guanti Ginevra, Guida Luigi, Ieradi Enzo, Ingrosso Marcello, Introna Francesco, Izzo Pietro, Jrillo Emilio, L'Abbate Nicola, Lamberti Paolo, Lauti Vito Michele, Laviola Luigi, Liso Vincenzo, Livrea Paolo, Loizzi Pasquale, Maiorano Eugenio, Maiorino Raffaella, Mangini Francesco, Midiri Massimo, Miniello Stefano, Modugno Pietro, Megna Gianfranco, Moretti Biagio, Musajo Somma Alfredo, Nacchiero Michele, Nitti Luigi, Occhiogrosso Michele, Panella Carmine, Panella Michele, Pastore Giuseppe, Patella Vittorio, Perniola Tommaso, Pezzolla Angela, Pietropaolo Felice, Pipitone Vincenzo, Pirrelli Anna, Polimeno Lorenzo, Pollice Lucio, Puca Franco Michele, Punzo Clelia, Quaranta Antonio, Ranieri Giuseppe, Renna Giuseppe, Resta Leonardo, Ricco Rosalia, Rizzon Paolo, Roberto Michele, Rotondo Antonio, Santacroce Salvatore, Santoro Giuseppe, Sborgia Carlo, Schonauer Sergio, Serpico Rosario, Simone Carmelo, Sinigaglia Eberta, Sirio Brigiani Giovanni, Solarino Giovanni, Specchio Luigi M., Strada Luigi, Testa Nunzio, Testini Mario, Troccoli Giuseppe, Vacca Angelo, Vimercati Francesco, Vinci Francesco, Vittore Donato, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b, contro: Ministero della sanità, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Università degli studi di Bari, rappresentati e difesi come in atti, per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

#### FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee dallo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 841/2000).*

01C0039

N. 850

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio  
sul ricorso proposto da Dessoie Salvatore contro Ministero della sanità ed altri*

- Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria**
- Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato
  - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva
  - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria
  - Irragionevolezza
  - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.
  - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
  - Costituzione, artt. 3 e 97.



**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4071/2000 proposto da Dessole Salvatore, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Racco e C. Francesco Carboni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, viale Mazzini n. 114/b, contro: Ministero della sanità; M.U.R.S.T.; Università degli studi di Sassari, rappresentati e difesi come in atti, per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

#### FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee dallo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 841/2000).*

N. 851

*Ordinanza emessa il 9 ottobre 2000 dal tribunale di Foggia  
nel procedimento a carico di Lushkai Milazim*

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso nei cui confronti si è proceduto o si procede separatamente che, nel corso delle indagini preliminari, abbia reso dichiarazioni su fatti implicanti responsabilità di altri - Prevista facoltà di non rispondere - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Incidenza sulle garanzie difensive dell'imputato - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.**

- Cod. proc. pen., art. 210, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 111, 112.

## IL TRIBUNALE

Nel procedimento n. 252/2000 R.G. trib., nei confronti di Lushkai Milazim; sentita l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal p.m. all'udienza del 18 settembre 2000, avente ad oggetto gli artt. 513 e 210, comma 4 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, 25, 111, quarto comma, 112 della Costituzione; sentita la difesa dell'imputato;

## O S S E R V A

Nel procedimento in corso a carico di Lushkai Milazim, imputato del reato di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, il p.m. ha fra l'altro chiesto che venisse esaminato, quale imputato di reato connesso, ai sensi dell'art. 12, lettera a, c.p.p., nei cui confronti si è però proceduto separatamente, Chinni Francesco Aldo (il procedimento a suo carico risulta tuttora pendente davanti a questo stesso tribunale).

In dibattimento il Chinni, il quale, secondo quanto affermato dal p.m., ha reso nella fase delle indagini preliminari più di un interrogatorio, ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere. La difesa si è opposta alla acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese in precedenza dal Chinni.

Il p.m., senza procedere alle contestazioni ex art. 513, comma 2, c.p.p., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 1998 n. 361, sollevava la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 513, 210, comma 4, c.p.p., nella parte in cui riconoscono all'imputato di reato connesso il diritto di tacere su fatti riguardanti la posizione di altri soggetti, a carico dei quali abbia reso dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari.

Il tribunale riteneva, infatti, che le dichiarazioni già rese dal coimputato Chinni Francesco Aldo non potessero essere acquisite al fascicolo per il dibattimento, essendo tale acquisizione in contrasto con l'assetto costituzionale venutosi a creare in conseguenza della novella dell'art. 111 Cost., operata dalla legge costituzionale 2/1999, e della relativa legge di attuazione, che consentono l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., allorché esse si avvalgono in dibattimento della facoltà di non rispondere, solo nel caso in cui tale rifiuto sia frutto di attività illecita, ipotesi non ricorrente nel caso in esame. E da un lato il presente procedimento, essendo in corso alla data del 7 gennaio 2000, rientra nella previsione della normativa transitoria introdotta dalla legge 35/2000, cosicché ad esso si applica appunto il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2000; dall'altro il regime così introdotto è assolutamente incompatibile con quello seguito alla sentenza 361/1998 della Corte costituzionale, che, novellando l'art. 513 c.p.p., prevedeva la possibilità di acquisire i verbali delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dall'imputato di reato connesso che si fosse avvalso della facoltà di non rispondere in dibattimento alle domande delle parti processuali, previa effettuazione di specifiche contestazioni. L'incompatibilità in questione, ponendosi fra norme di pari rango succedutesi nel tempo (non v'è dubbio, infatti, che la legge di conversione del d.l. 2/2000 è norma di pari rango rispetto a quella che ha introdotto la normativa processuale vigente, tra cui appunto l'art. 513, comma 2, c.p.p.), va risolta dal giudice che deve, dunque, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento, ritenere implicitamente abrogata la norma anteriore incompatibile.

La questione di illegittimità costituzionale sollevata dal p.m. appare certamente pertinente al giudizio in corso. Il reato per il quale è imputato Lushkai Milazim è contestato in concorso con Chinni Francesco Aldo, il quale peraltro risulta essere il proprietario o comunque colui che aveva nella sua disponibilità l'autovettura a bordo della quale la sostanza stupefacente sarebbe stata trasportata. Peraltro la rilevanza delle dichiarazioni rese

dal Chinni può ragionevolmente presumersi dalla circostanza che lo stesso ha reso diverso interrogatori nella fase delle indagini preliminari, cosicché il venir meno di tali dichiarazioni in questa fase equivale a sottrarre alla valutazione del giudice un significativo elemento di prova.

Se, quindi, può dirsi superata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p. (questione già risolta dalla normativa nel senso accennato), deve invece essere affrontato il problema della compatibilità costituzionale dell'art. 210, comma 4, c.p.p., norma che riconosce agli imputati di procedimento connesso, nei cui confronti si sia proceduto separatamente, la facoltà di non rispondere.

E, difatti, condividendosi quanto sostenuto dal p.m. nella memoria depositata all'udienza del 18 settembre 2000, può ritenersi che il radicale mutamento operato dal legislatore costituzionale del 1999, con la novella dell'art. 111 Cost., impone un riassetto dei confini tra diritto alla formazione nel contraddittorio della prova e il diritto al silenzio del dichiarante *erga alios*, nel senso che alla maggiore tutela del primo (art. 111, quarto comma, quanto alla formazione della prova in contraddittorio, ma anche il terzo comma, quanto al diritto dell'imputato di interrogare e di fare interrogare le persone che rendano dichiarazioni a suo carico) debba corrispondere una compressione della facoltà di non rispondere dell'imputato di procedimento connesso, quando ad invocarla sia un soggetto che abbia già reso nella fase delle indagini preliminari dichiarazioni *erga alios*. Tale riassetto appare indispensabile alla realizzazione del sistema di principi che la stessa Corte costituzionale aveva posto a base della sentenza n. 361/1998. E così come la Corte costituzionale ha ritenuto contraria al principio di ragionevolezza «una disciplina che precluda a priori l'acquisizione in dibattimento di elementi di prova raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare», altrettanto deve dirsi non conforme a tale principio una disciplina che rimette a colui che ha reso dichiarazioni *contra alios* la scelta in ordine alla possibilità che quelle dichiarazioni facciano ingresso nel dibattimento e che vengano vagliate nel contraddittorio delle parti processuali. Ne consegue l'irragionevole conseguenza che il dichiarante diviene così «arbitro della funzione essenziale del processo che è appunto di verificare la sussistenza dei reati oggetto del giudizio e di accertare le relative responsabilità» (sent. n. 361/1998).

Peraltro la violazione dell'art. 3 Cost., oltre che sotto il profilo appena delineato, può individuarsi anche in un ulteriore aspetto, quello della ingiustificata disparità di trattamento tra imputati raggiunti da accuse rivolte loro da imputati in procedimento connesso. La posizione processuale potrebbe differenziarsi, infatti, in maniera significativa semplicemente in conseguenza della scelta di uno, e non di altro dichiarante, di avvalersi della facoltà di non rispondere in dibattimento. E si pensi poi all'ipotesi di coimputato che sia stato citato in più dibattimenti a carico di diversi imputati per reati tutti ugualmente connessi (o anche per lo stesso reato), il quale è lasciato arbitro di decidere, sulla base di scelte meramente discrezionali, di avvalersi della facoltà di non rispondere in merito alla posizione di un imputato e di rendere invece l'esame quanto alla posizione di altro imputato, condizionando in ogni caso in maniera inaccettabile la decisione del giudice e l'esito del processo.

Pure l'art. 210, comma 4, c.p.p. appare in contrasto con l'art. 111, terzo e quarto comma, Cost. Non può accettarsi, infatti, in un sistema che riconosce che la prova si forma in dibattimento, che elementi di prova adottati da una qualunque delle parti si sottraggano al vaglio dibattimentale; né che l'imputato, al quale è riconosciuto il diritto di interrogare o di fare interrogare coloro che rendono dichiarazioni a suo carico, sia privato della possibilità di far emergere l'inconsistenza di tali dichiarazioni e magari la loro natura calunniosa, senza una valida ragione processuale o di tutela di valori costituzionali.

Peraltro la riduzione dell'area riguardante l'esercizio della facoltà di non rispondere non intaccherebbe comunque il principio del *nemo tenetur se detegere*. Esistono, infatti, nell'attuale sistema altre norme che tutelano adeguatamente dai rischi di violazione del suddetto principio. Così per la fase delle indagini preliminari l'art. 63 c.p.p.; nella fase del processo l'art. 198, comma 2, c.p.p., laddove vieta la deposizione su fatti dai quali potrebbe emergere una responsabilità penale, che nel caso dei soggetti di cui all'art. 210 c.p.p. sarebbe una responsabilità ulteriore e diversa rispetto a quella accertata a loro carico o da essi ammessa in altro separato procedimento. Per costoro, quindi, si tratterebbe di escludere il diritto al silenzio sui fatti per i quali essi hanno già reso dichiarazioni all'a.g. o alla p.g. su delega del p.m. Nei limiti in cui i dichiaranti hanno fornito, in base ad una libera scelta, elementi di prova rilevanti per il processo, in quegli stessi limiti essi non possono poi sottrarsi nel dibattimento penale al ruolo di fonte di prova liberamente assunto in precedenza. E ciò in considerazione dei rilevanti riflessi che l'iniziale scelta di rendere dichiarazioni *erga alios* può avere sia in termini di esercizio dell'azione penale, sia in termini di provvedimenti adottabili prima del dibattimento (v. provvedimenti in materia di libertà personale).

Infine la facoltà riconosciuta ai dichiaranti *ex art. 210 c.p.p.* di sottrarre elementi di prova al vaglio dibattimentale si pone in contrasto con l'art. 112 Cost., che prevede l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale. Rimettere, infatti, alla scelta discrezionale del dichiarante *erga alios* la disponibilità della prova relativa ai fatti oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, significherebbe rischiare di paralizzare o comunque di rendere vano l'esercizio dell'azione penale, che sarebbe perciò affidato all'arbitrio di un soggetto, neppure parte del processo. E ciò appare oltretutto inaccettabile in relazione alla funzione del processo penale che è tuttora quella di strumento destinato all'accertamento di fatti di reato e delle relative responsabilità.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1957, n. 87;*

*Ritenuta rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, c.p.p., per violazione degli artt. 3, 111 e 112 Cost., nella parte in cui prevede che il giudice debba avvertire della facoltà di non rispondere anche le persone nei cui confronti si è proceduto o si procede separatamente, limitatamente a fatti concernenti la responsabilità di altri e già oggetto di precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero;*

*Sospende il presente giudizio, anche ai fini dell'art. 159 c.p. e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere.*

*Ordinanza letta in udienza, alla presenza delle parti.*

Foggia, addì 9 ottobre 2000.

*Il giudice: CURCI*

01C0041

N. 852

*Ordinanza emessa il 3 ottobre 2000 dalla commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da S.L.I.M. S.p.a. contro D.R.E. di Bologna*

- Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Beni di società gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione - Previsione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, della deducibilità dall'IRPEG e dall'ILOR delle sole quote di ammortamento finanziario anziché delle stesse in aggiunta alle quote di ammortamento tecnico, come previsto in precedenza - Violazione dei limiti posti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale alla retroattività di norme tributarie - Lesione dei principi dell'affidamento o della certezza giuridica - Incidenza sul principio di capacità tributaria - Assenza dei presupposti richiesti per la decretazione d'urgenza - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 315/1994, 29/1995 e 390/1995.**
- D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, art. 1, commi 1, lett. c), e 2.
  - Costituzione, artt. 53 e 77.

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 3084/1998 depositato il 10 dicembre 1998, avverso S/RIF SU I Rimb - IRPEG + ILOR, 96 contro Ufficio delle entrate di Bologna 1.

Proposto da: S.L.I.M. Società Lombarda Impianti Metano S.p.a., residente a Bologna, in Farini 35.

Difeso da: Cominetti dott. Stefano, residente a Bologna, in via Farini, 35.

#### *Svolgimento del processo*

Con ricorso consegnato al primo ufficio delle entrate di Bologna il 10 dicembre 1998 e depositato presso la segreteria della commissione tributaria provinciale di Bologna nella medesima data, la S.L.I.M. S.p.a. impugnava il silenzio-rifiuto dell'ufficio rispetto ad una istanza di rimborso presentata il 3 dicembre 1997. Deduceva la ricorrente:

a) che con riguardo ai beni gratuitamente devolvibili, fino alle modifiche introdotte alla fine del 1996 erano consentiti due tipi di ammortamento, quello tecnico e quello finanziario;

b) che con il d.l. 31 dicembre 1996 n. 689 convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, era stata sancita l'alternatività fra i due tipi di ammortamento;

c) che il legislatore aveva fatto retroagire il nuovo regime di deducibilità fiscale degli ammortamenti al 1° gennaio 1996 disponendo altresì che se l'ammontare delle quote di ammortamento già dedotte nell'esercizio precedente era superiore al costo dei beni, l'eccedenza doveva concorrere a formare il reddito del periodo d'imposta in corso dalla data del 31 dicembre 1996;

d) che in conseguenza di tali modifiche, essa ricorrente aveva subito un aggravio di IRPEG e ILOR pari a L. 1.308.413.391;

e) che di tale somma era stato chiesto il rimborso alla direzione regionale delle entrate di Bologna sul rilievo che la nuova normativa era in contrasto con gli artt. 77 e 53 della Costituzione;

f) che era inutilmente decorso il termine di novanta giorni previsto dalla legge, sicché si era formato il silenzio-rifiuto avverso il quale veniva proposto il ricorso. Su tali presupposti la ricorrente chiedeva che la commissione, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, disponesse la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; nel merito, la ricorrente chiedeva che, una volta accolte da parte della Corte costituzionale le eccezioni sollevate, l'amministrazione finanziaria fosse condannata al rimborso della somma di L. 1.308.413.391 oltre interessi. L'ufficio non si è costituito in giudizio. La controversia è stata trattata all'udienza del 27 giugno 2000.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c) e dell'art. 1, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30; tale eccezione si fonda, da un lato, sulla considerazione che nella specie non sussistevano i presupposti per la decretazione d'urgenza e, dall'altro, sul rilievo che la retroattività disposta dal legislatore con la normativa in questione «non supera il vaglio di nessuno dei criteri elaborati dalla Corte costituzionale per giustificare la retroattività delle norme tributarie». Per un più chiaro inquadramento della questione, è opportuno prendere le mosse del contesto normativo nell'ambito del quale la questione stessa viene a collocarsi. In proposito va anzitutto rilevato che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1; lettera c) d.l. n. 669/1996, la materia era regolata dall'art. 69 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che così disponeva: «per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione sono deducibili fino all'esercizio anteriore a quello in cui avviene la devoluzione, in aggiunta alle quote di ammortamento di cui agli artt. 67 e 68, quote costanti di ammortamento finanziario».

Con l'art. 1, comma 1, lettera c) d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, il legislatore ha ridisciplinato la materia sostituendo l'art. 69 cit. con la seguente disposizione: «per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentito, in luogo dell'ammortamento di cui agli artt. 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario». Lo stesso art. 1, al comma 2 ha poi stabilito che la disposizione del primo comma lettera c) si applicava «a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996».

La situazione dunque può essere così riassunta:

l'art. 69 d.P.R. n. 917/1986 stabiliva la contemporanea deducibilità delle quote di ammortamento tecnico e delle quote di ammortamento finanziario: il d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 ne ha invece previsto l'alternatività;

la nuova disciplina è stata introdotta nel dicembre 1996, a distanza cioè di dieci anni dall'entrata in vigore dell'art. 69 d.P.R. n. 917/1986, applicato per un decennio;

il legislatore ha fatto retroagire il nuovo regime di deducibilità fiscale degli ammortamenti al 1° gennaio 1996: sicché le imprese, che avevano iniziato il periodo d'imposta con la disciplina previgente, si sono trovate all'ultimo a dover fare i conti con una normativa completamente diversa e con un carico fiscale assai più gravoso.

Occorre inoltre considerare quanto segue:

la concorrente deducibilità delle quote di ammortamento tecnico e di ammortamento finanziario per i beni gratuitamente devolvibili era prevista già dall'art. 70 d.P.R. n. 597/1973 (applicabile anche all'Irpeg per l'esplicito richiamo contenuto nell'art. 5 d.P.R. n. 598/1973) ed ha trovato conferma nell'art. 69 d.P.R. n. 917/1986: essa, del resto, rispondeva alla (logica) esigenza «di sottrarre a tassazione quanto il concessionario complessivamente sborsi per acquistare e mantenere cose destinate al concedente» (così Cass. 7 marzo 1997 n. 2085);

il d.l. 669/1996 ha disciplinato in modo completamente diverso la materia, negando la possibilità, che fino al 1996 esisteva, di sommare i due ammortamenti, quello tecnico e quello finanziario;

le modifiche introdotte (dopo oltre 20 anni) col citato art. 1 d.l. n. 669/1996 non si inseriscono dunque all'evidenza in un contesto di completamento della normativa già vigente in materia, ma sono, al contrario, innovative e ispirate a criteri totalmente diversi da quelli che erano alla base della precedente legislazione in materia.

Orbene, in questo quadro ritiene il collegio che le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 77 e 53 della Costituzione siano rilevanti e non manifestamente infondate: ciò sulla base delle seguenti considerazioni:

a) Com'è noto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione, prevede la possibilità per il Governo di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge (nella forma del decreto legge) subordinatamente al rispetto di precise condizioni: tali atti devono invero risultare fondati sulla presenza di presupposti straordinari di necessità e di urgenza. In tema, la giurisprudenza costituzionale ha poi chiarito che «a norma del citato art. 77, la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione (così sentenza 27 gennaio 1995, n. 29). Pertanto — ha soggiunto la citata sentenza — «non esiste alcuna preclusione affinché la Corte costituzionale proceda all'esame del decreto legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza». Ora, sulla scorta di tale insegnamento, questo collegio ritiene che debba essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 1, comma 1, lettera c) d.l. n. 669/1996 in riferimento all'art. 77 Cost.: appare infatti evidente a questa commissione la mancanza originaria dei presupposti di costituzionalità per il ricorso alla decretazione d'urgenza, avuto riguardo, da un lato, alla durata nel tempo della preesistente normativa e, dall'altro, all'assenza di presupposti giustificativi di natura straordinaria (tale non può invero considerarsi l'esigenza di completamento della manovra di finanza pubblica per il 1992, che costituisce la ragione unica della normativa introdotta col d.l. 669/1996, come si desume dal preambolo al d.l. medesimo);

b) Sotto altro profilo deve rilevarsi che la Corte costituzionale ha posto dei limiti alla possibilità di estendere retroattivamente l'ambito di applicazione di una legge. Con la sentenza 26 luglio 1995, n. 390, ad esempio, la Corte costituzionale ha affermato che «non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata ... a condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi come elemento fondamentale dello stato di diritto». In altra occasione poi (sent. 20 luglio 1994 n. 315) la Corte costituzionale ha fondato la conclusione di legittimità retroattiva di una legge sulla «prevedibilità» dell'imposta, prevedibilità desumibile dal «completamento» sul piano legislativo della disciplina di una determinata materia. Ora, alla luce di tale insegnamento appare non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 1, comma 2, d.l. n. 669/1996 nella parte in cui ha previsto che la disposizione del comma 1 let. c) si applicasse «a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996»: da un lato, infatti, la tassabilità degli ammortamenti finanziari in alternativa a quelli tecnici era del tutto imprevedibile data la precedente legislazione in materia rimasta in vigore per oltre un ventennio e, dall'altro, il nuovo regime di deducibilità fiscale introdotto in modo del tutto inaspettato il 31 dicembre 1996 ha palesemente «frustrato l'affidamento» del contribuente «nella sicurezza giuridica» (per usare le testuali espressioni della sentenza della Corte cost. n. 390/1995 cit.) in quanto ha colpito con effetto retroattivo una situazione non ritenuta in precedenza espressione di capacità contributiva ed ha accentuato il carico fiscale gravante sulle imprese. È evidente d'altro canto che all'inizio del 1996 non era assolutamente possibile prevedere che in futuro sarebbero stati regolati in modo completamente diverso, dal punto di vista della tassazione, gli ammortamenti di cui si discute: e in tale situazione non può non ritenersi violato il principio di certezza del diritto.

In definitiva, dunque, in base alle suesposte considerazioni appare non manifestamente infondato il sospetto di illegittimità costituzionale dei predetti art. 1, comma 1, lettera c), e art. 1, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30. Circa poi la rilevanza della questione ai fini del decidere, è evidente che la sorte del ricorso è indissolubilmente legata all'esito del giudizio di costituzionalità delle norme predette, dal momento che la domanda di rimborso della ricorrente può essere accolta solo in quanto risulti fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale.

*P. Q. M.*

*La commissione, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 77 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 primo comma, lettera c) d.l. n. 669/1996 e dell'art. 1, comma 2, del medesimo d.l. nella parte in cui prevede che la disposizione del comma 1, lettera c), si applichi «a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996»;*

*Sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso nella camera di consiglio della decima sezione della commissione tributaria provinciale di Bologna il 3 ottobre 2000.

*Il Presidente estensore: TONINI*

01C0042

N. 853

*Ordinanza emessa l'8 giugno 1999 dal tribunale di Potenza  
sul reclamo proposto da Pandolfo Carmela*

**Fallimento - Compenso del curatore fallimentare per le azioni necessarie per la ricostituzione dell'attivo fallimentare - Possibilità di porlo a carico dell'Erario - Mancata previsione - Deteriore trattamento dei fallimenti sprovvisti di attivo, costretti al ricorso al gratuito patrocinio - Disparità di trattamento tra i curatori a seconda dell'esistenza di attivo fallimentare - Violazione del principio dell'imposizione per legge delle prestazioni personali - Incidenza sui principi di tutela del lavoro e di equa retribuzione.**

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 91.
- Costituzione, artt. 3, 23, 35 e 36.

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso iscritto al n. 414/1998, avente ad oggetto il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato al fallimento di Cuccaro Vincenzo e Salzarulo Caterina (n. 25/1993 R.F.) emesso in data 8 giugno 1998;  
Sentito il giudice incaricato di riferire;

*Premesso in fatto*

Che, con decreto del 10 marzo 1998 il giudice delegato preposto al fallimento dei coniugi Cuccaro Vincenzo e Salzarulo Caterina (n. 25/1993 R.F.) autorizzava il curatore, avv. Carmela Pandolfo, a proporre, a mezzo dell'avv. Vito Laraia nominato difensore della curatela con lo stesso decreto, azione revocatoria per il recupero, a favore della massa attiva fallimentare, di un appartamento venduto dai falliti;

che il nominato difensore procedeva alla notifica dell'atto di citazione ed alla iscrizione a ruolo della causa e chiedeva il rimborso delle spese anticipate oltre alla somma necessaria per la trascrizione della domanda, il tutto per un importo di L. 800.000;

che la curatrice, con istanza dell'8 giugno 1998 chiedeva al giudice delegato l'emissione di un ordine di pagamento per la somma di L. 800.000 a carico dell'ufficio del registro di Potenza;

che con provvedimento dell'8 giugno 1998, comunicato al curatore il 12 giugno 1998, il giudice delegato respingeva la richiesta, sostenendo che le spese della citazione, dell'iscrizione a ruolo della causa e di trascrizione non erano tra quelle di cui tratta l'art. 91 della legge fallimentare;

che avverso tale decreto del giudice delegato emesso in data 8 giugno 1998, il curatore proponeva reclamo con ricorso depositato il 12 giugno 1998;

che con tale reclamo venivano dal curatore sostanzialmente riproposte le ragioni già alla base della richiesta avanzata al giudice delegato ed altresì sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 91 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 nei termini di seguito meglio specificati;

*Considerato in diritto*

Con il presente reclamo si sottopone all'esame del tribunale la questione dell'anticipazione da parte dell'erario delle spese per gli «atti richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura» ai sensi dell'art. 91 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267.

È, in realtà discusso, se per «atti richiesti dalla legge» debbano essere intesi solo gli atti c.d. interni al fallimento (es. apposizione di sigilli, inventari etc.) ovvero tutti gli atti che si appalesino utili per l'attuazione del procedimento (es. revocatorie) e, quindi, se l'anticipazione di cui all'art. 91 legge fallimentare sia utilizzabile per procedere al rimborso delle spese strettamente inerenti alla procedura fallimentare («spese giudiziali» in senso stretto) ovvero anche per rimborsare spese ed onorari di procedure occasionate dal fallimento.

La giurisprudenza è per la maggior parte propensa ad una lettura restrittiva dell'articolo citato. Si sostiene, infatti, che è a carico dell'erario solo quanto necessario ed indispensabile per pervenire dalla sentenza dichiarativa di fallimento al decreto di chiusura del fallimento stesso.

Chi aderisce alla lettura restrittiva dell'art. 91 legge fallimentare sostiene che quando nel fallimento non vi sia liquidità il curatore debba domandare ed ottenere dalla competente commissione l'ammissione al gratuito patrocinio così come disciplinato dal r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282 e successive modifiche.

Tale interpretazione è del resto stata confermata, anche di recente, dalla Corte costituzionale che, ribadendo l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 legge fallimentare, con riferimento agli articoli 3, 35 e 36 Costituzione (perché il rapporto professionale da instaurarsi non viene imposto autoritativamente e neanche può parlarsi di sacrificio economico subito dal cittadino attraverso l'espletamento di un'attività lavorativa senza retribuzione) ha anche precisato non esservi alcuna lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Costituzione) nella previsione di incarichi del tutto gratuiti (che sono anzi ben noti all'ordinamento giuridico) e, a maggior ragione di incarichi, di per sé non gratuiti che presentino un'alea di mancato realizzo, in concreto, del compenso.

Un avvocato presta la sua opera in favore del fallimento ed il rapporto è un rapporto professionale e privato, accettato liberamente. La suprema corte ha affermato che ci si trova di fronte ad una ipotesi di *locatio operis* professionale alla quale non si estendono le tutele di cui agli articoli 35 e 36 della Costituzione che riguardano i rapporti di lavoro subordinato.

Procedendo ad una attenta esegesi dell'art. 91 legge fallimentare occorre rilevare che esso disciplina due diverse ipotesi: una è quella del pagamento diretto ai terzi creditori da parte dell'erario delle spese da questi sostenute per le procedure fallimentari; l'altra è quella della prenotazione a debito per cui lo Stato che dovrebbe riscuotere determinate imposte attende che il fallimento presenti una sua liquidità.

Il caso di specie prende in considerazione l'opportunità che le spese che si riferiscono ad un'azione revocatoria occasionata dal fallimento siano rese oggetto di anticipazione da parte dell'erario.

Malgrado i precedenti giurisprudenziali, comunque, non bisogna negare che la materia necessita di un intervento della Corte costituzionale che chiarisca una volta per tutte ed in maniera inconfutabile il disposto di cui all'art. 91 legge fallimentare; il reclamante ha, invero, evidenziato nuovi aspetti in ordine alla suddetta problematica.

Il reclamo, infatti, precisa che la Corte suprema ha già statuito su tale materia nel lontano 1976 e si fa rilevare come da quella data gli oneri in bolli e diritti siano enormemente lievitati. Si fa rilevare, tra l'altro, che agli avvocati è fatto divieto ai sensi e per gli effetti della legge 13 giugno 1992 n. 794 di svolgere la propria attività gratuitamente. Del resto, se è vero che gli avvocati svolgono un servizio di pubblica necessità non si può certo continuare ad affermare il carattere privatistico della loro prestazione (che se tale va necessariamente retribuita) quando essa sia effettuata per un procedimento occasionato da un fallimento.

Va, in ogni caso, evidenziata la *ratio* che sottende all'art. 91 legge fallimentare.

Il legislatore che ha costruito, infatti, il processo fallimentare come un processo nel quale l'interesse pubblico è preminente tanto da voler togliere dal mercato quelle imprese che si trovino in uno stato di decozione, non può, evidentemente, aver inteso ragionevolmente pensare che tale istanza pubblicistica venga meno per quegli atti che siano ritenuti necessari dagli organi fallimentari affinché il processo del fallimento sia completo.

L'interpretazione teleologica porta a dover affermare che una volta che gli organi fallimentari abbiano deciso sulla necessità di un atto, viene meno il carattere della discrezionalità e ad esso si sostituisce quello della necessità per cui l'atto diventa necessario per legge rientrando, quindi, nella espressione di cui all'art. 91 r.d. n. 267/1942.

La valutazione del giudice delegato è, dunque, in ogni caso una attività dovuta per finalità di interesse generale e, di conseguenza, tutti i soggetti chiamati a collaborare per il perseguimento di tale interesse professionale perdono i connotati di prestatori d'opera professionale di tipo meramente privatistico (si pensi alle modalità della nomina, al tipo di responsabilità, ad una certa doverosità dell'accettazione).

La stessa azione revocatoria intrapresa dal curatore non può, del resto, essere ridotta ad un mero interesse «privato» dei creditori dovendo essere piuttosto inquadrata nell'ambito delle attività dirette ad una ricostituzione



del patrimonio del fallito. Ciò appare di tutta evidenza se si fa riferimento alle azioni revocatorie fallimentare che si differenziano, sul piano processuale, dalle revocatorie ordinaria per la maggiore facilità di prova e la maggiore ampiezza delle conseguenze legali della pronuncia di revoca.

Del resto secondo la norma dell' art. 52 legge fallimentare «il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito» il che significa che scopo della procedura è quello di consentire che tutti i creditori in modo paritario siano chiamati a soddisfarsi nel contesto di un procedimento unitario, sul patrimonio — destinato alla liquidazione — del debitore, e quindi non solo su quello rinvenuto all'atto della dichiarazione del fallimento ma anche su quello recuperato alla massa attiva dal curatore con i mezzi legali all'uopo predisposti.

Nell'ottica, dunque, del pieno soddisfacimento delle ragioni creditorie ed in adesione al principio cui il r.d. n. 267/1942 è ispirato e cioè alla necessità di espellere dal mercato anche l'imprenditore «onesto ma sfortunato» in quanto capace di attentare alla salute dell'economia nazionale, senza che tale espulsione possa essere intralciata da interessi privatistici del debitore ovvero di alcuno dei creditori (cfr. relazione alla legge fallimentare, n. 1) va sottolineato che nel fallimento ad una situazione commutativa, tipica del processo esecutivo individuale, si sostituisce una situazione distributiva perché al senso dell'individuale subentra il senso del collettivo nel quale, peraltro, si accentua la responsabilizzazione dei vari organi preposti all'attuazione delle finalità concorsuali.

L'accertamento pubblico dello stato di insolvenza, l'esecuzione forzata sull'intero patrimonio del debitore (con i mezzi legali previsti per la piena ricostituzione dello stesso di cui agli articoli 25 e 64 e ss. della legge fallimentare), l'estensione degli effetti patrimoniali del dissesto ai parenti prossimi ed ai soci del fallito, il principio concorsuale della *par condicio* contribuiscono insieme a designare la tipicità dell'istituto.

Ed invero proprio in attuazione dei suddetti principi il finanziamento di una revocatoria o anche di una causa di recupero deve essere posto a carico dell'erario così come ad esso dovrebbero far capo il rimborso delle spese, il pagamento di avvocati e periti.

Lo stesso art. 133 legge fallimentare è, a ben guardare, una coerente applicazione di tali principi.

Esso non rappresenta affatto una deroga al criterio indicato dall'art. 91 legge fallimentare così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente; rappresentando al contrario una dichiarazione esplicita in cui si afferma il potere del giudice delegato di ordinare la prenotazione a debito delle spese di omologazione di un concordato e di disporre il rimborso delle spese anticipate con pagamento da effettuarsi a carico dell'erario.

Tale disciplina non rientra in effetti, tra gli atti strettamente fallimentari eppure il giudice può usufruire dell'art. 91 per spese che non sono da intendersi «*stricto sensu*» proprie della procedura fallimentare.

Bisogna anche considerare che se si vuole continuare a leggere restrittivamente l'art. 91 legge fallimentare si avrà inevitabilmente una situazione assurda per cui il professionista, il quale teme di non vedersi pagata la parcella, inizierà a non accettare più incarichi quando gli stessi gli vengano conferiti per un fallimento.

In conclusione, non è detto che l'espressione «spese giudiziarie per atti richiesti dalla legge» debba per forza leggersi come «spese giudiziarie strettamente occorrenti all'espletamento della procedura fallimentare», più correttamente bisogna risalire alla *ratio* dell'art. 91 legge fallimentare ed è così che si coglie l'aspetto pubblicistico dell'attività prestata.

Tale interesse è insito nel fallimento atteso che esso, come sopra evidenziato, persegue l'eliminazione o il risanamento di imprese che versino in uno stato di insolvenza e non è certo «privato» l'interesse dei creditori (tra i quali vi è quasi sempre lo stesso Stato) al recupero di beni o di somme.

Proprio sulla questione del carattere privatistico o pubblicistico di queste azioni revocatorie occasionate da un fallimento si sottolinea da parte del reclamante come prevalga il secondo aspetto rispetto al primo, atteso che lo Stato interviene nelle procedure fallimentari con i suoi organi i quali chiedono il pagamento di crediti fiscali e/o previdenziali.

La natura pubblicistica di tali crediti non può essere negata e la loro importanza è sottolineata dalla circostanza che per essi il legislatore ha previsto un regime di privilegio.

Sembra *equo*, pertanto, consentire almeno un anticipo a carico dell'erario per queste spese atteso che non si vede la ragione di un regime differenziato tra il professionista nominato dalla commissione per il gratuito patrocinio e quello indicato dal giudice delegato anche in considerazione del fatto che svolgono la stessa attività.

Venendo in particolare al problema dell'anticipazione da parte dell'erario delle spese relative all'iscrizione della causa a ruolo e della trascrizione dell'atto di citazione, accogliendo l'interpretazione prevalente dell'art. 91 del r.d. n. 267 del 1942 il ricorso all'istituto del gratuito patrocinio, richiamato in altre pronunce di merito per supportare l'adesione al suddetto orientamento, incontrerebbe ugualmente un ostacolo nella formulazione dell'art. 42 del r.d. n. 3282 del 1923 che, nel richiamare l'art. 914 del codice di commercio, sostanzialmente rimanda alla norma *de quo* che ne ha preso il posto, con la conseguente creazione di un sostanziale vuoto di tutela.

D'altra parte, posto che la limitazione introdotta dall'interpretazione dell'articolo 91 del r.d. n. 267 del 1942 generalmente accolta dalla giurisprudenza ha assunto i caratteri del diritto vivente, questo giudice ritiene di non discostarsene, rilevandone, però, l'incompatibilità con alcuni principi fondamentali recepiti nella Costituzione.

La questione del contrasto della suddetta interpretazione con i principi costituzionali, peraltro sollevata in via subordinata dal reclamante, appare rilevante nel caso *de quo* posto che, dovendo la norma di diritto vivente

sospettata di illegittimità costituzionale — preclusiva della anticipazione delle spese relative all'azione revocatoria - essere applicata nella fattispecie rimessa alla decisione di questo collegio (con la conseguenza del potenziale rigetto del reclamo), la risoluzione della suddetta questione appare pregiudiziale rispetto al relativo giudizio.

Sul piano della sommaria delibazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, occorre rilevare che l'art. 91 del r.d. n. 267/1942, così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente, sembra violare sotto molteplici aspetti la costituzione.

Da quanto detto, infatti, discende che la lettura restrittiva dell'art. 91 del r.d. n. 247/1942 lo pone in aperta violazione degli articoli 3, 23, 35 e 36 della Costituzione atteso che comporta una disparità tra i professionisti che svolgono la loro attività in favore di un fallimento che ha liquidità e quei professionisti che svolgono la loro attività per una procedura fallimentare incapiente.

Nè vale a superare la disparità la possibilità di usufruire del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282 che disciplina il gratuito patrocinio perché la diversità di trattamento persiste atteso che il professionista che ha svolto il proprio incarico a favore del fallimento che presenta una situazione di liquidità è sicuro di ottenere il pagamento della sua parcella, mentre il professionista che è stato nominato dalla commissione del gratuito patrocinio presterà la sua opera gratuitamente. Inoltre la limitazione dell'ambito di applicazione del beneficio previsto dall'art. 91 del r.d. n. 267/1942 alle spese relative agli atti interni alla procedura fallimentare, con conseguente necessità del ricorso al patrocinio gratuito per l'esperimento delle azioni che il giudice delegato dovesse ritenere necessarie nell'interesse della massa dei creditori, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza formale determinata da discriminazione per ragioni economiche: la possibilità di scelta di un difensore di fiducia, fornito di competenza specifica e la certezza, da parte del difensore nominato, del conseguimento del corrispettivo indipendentemente dall'esito della lite (che potrebbe scoraggiare la rinuncia all'incarico) - elementi che verrebbero meno se il fallimento sprovvisto di liquidità fosse costretto, come sostiene la giurisprudenza prevalente, a ricorrere al gratuito patrocinio, caratterizzato dalla nomina d'ufficio del difensore e dalla gratuità dell'incarico - determinano una disparità di trattamento fra un fallimento sprovvisto di attivo, la cui curatela, per intraprendere azioni potenzialmente utili per i creditori, sarebbe costretta a richiedere l'accesso al gratuito patrocinio, e un fallimento che può fare affidamento su una certa consistenza patrimoniale per la tutela giudiziaria delle ragioni dei creditori.

L'interpretazione dell'istituto dell'anticipazione delle spese a carico dell'erario privilegiata dalla giurisprudenza, infine, risulta in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza delle leggi, elaborato dalla Corte costituzionale come limite al potere discrezionale del legislatore per un duplice aspetto: da un lato, infatti, la legge attribuisce al giudice delegato il potere di autorizzare il curatore ad esercitare azioni strumentali al recupero dell'attivo uscito dalla massa fallimentare, sul presupposto del previo riconoscimento della loro utilità e della preventiva delibazione della loro fondatezza, dall'altro la disciplina generale sul gratuito patrocinio subordina l'ammissione allo stesso alla valutazione, da parte di un'apposita commissione, della probabilità dell'esito favorevole della causa (art. 15 del r.d. n. 3282/1923), laddove in presenza di un fallimento in attivo, la valutazione dell'utilità delle azioni occasionate dal fallimento è affidata esclusivamente al giudice delegato.

Inoltre, tale interpretazione fatta propria dal diritto vivente determina un insanabile contrasto fra la norma che attribuisce al giudice delegato il compito di autorizzare le azioni strumentali al soddisfacimento dei creditori e di nominare il difensore che rappresenti la curatela nel relativo giudizio (art. 25 primo comma n. 6 del r.d. n. 267 del 1942), applicabile quando la massa fallimentare presenta un attivo, e la norma che, in caso di accesso al gratuito patrocinio per mancanza di fondi, attribuisce il potere di nomina del difensore d'ufficio ad un'apposita commissione.

*P. Q. M.*

*Visti l'articolo 134 della Costituzione e gli articoli 23 e seguenti della legge n. 87 del 1953;*

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 91 della legge n. 267 del 1942, così come interpretato dalla giurisprudenza, per violazione degli articoli 3, 23, 35 e 36 della Costituzione nella parte in cui non prevede che per atti «atti richiesti dalla legge» debbano intendersi anche le azioni necessarie per la ricostituzione dell'attivo fallimentare;*

*Dispone la trasmissione degli atti del procedimento n. 414/1998 alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;*

*Sospende il processo fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.*

*Così deciso in camera di consiglio l'8 giugno 1999.*

*Il Presidente: BORRACCIA*

## N. 855

*Ordinanza emessa il 24 luglio 2000 dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Pasquali Gianvincenzo contro Ufficio delle entrate di Piacenza.*

**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Assoggettamento dei liberi professionisti - Violazione del principio di capacità contributiva - Discriminazione del lavoro autonomo dal lavoro dipendente.**

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c).
- Costituzione, artt. 3 e 53.

**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Riferimento ad una astratta capacità economica del contribuente - Violazione del principio di capacità contributiva.**

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4.
- Costituzione, art. 53.

**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Ammontare dovuto in acconto - Prevista determinazione in base a disposizioni di rango inferiore alla legge - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.**

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45, comma 3.
- Costituzione, art. 23.

**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Decorrenza coeva all'abolizione dei contributi per il Servizio sanitario nazionale - Denunciato spostamento del carico di questi ultimi su una sola categoria di contribuenti.**

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 36.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Indetraibilità ai fini delle imposte sui redditi - Aggravamento dell'iniquinà del tributo.**

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disciplina recata dal d.lgs. n. 446/1997 - Inosservanza della direttiva di ridurre il prelievo tributario complessivo gravante sul lavoro autonomo - Contrasto con la legge delega n. 662/1996.**

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (intero testo).
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 3, comma 143, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 103/00 depositato il 23 febbraio 2000 — avverso S/RIF SU I.RIMB n. IST. 21 ottobre 1999 — IRAP, 98 contro Ufficio delle entrate di Piacenza proposto da: Pasquali Gianvincenzo, residente a Piacenza, in via Gadolini 17.

Il ricorrente pone a base del suo ricorso esclusivamente una serie di rilievi di costituzionalità.

All'evidenza rilevanti nella controversia, nei confronti del tributo di cui trattasi paiono alla Commissione non manifestamente infondate le eccezioni di cui *infra*, sollevate dalla parte o d'ufficio.

A) Art. 2 d.lgs. n. 446/1997, nel combinato disposto con l'art. 3, comma 1, lett. c) stesso d.lgs. — Violazione dell'art. 53 della Costituzione in quanto l'imposta è diretta a colpire una forma di capacità che non è riscontrabile nelle professioni liberali (a differenza che nelle attività imprenditoriali). Al pari, violazione (da parte della stessa norma, e specificatamente — comunque — da parte della seconda) dell'art. 3 Cost., atteso che l'imposta discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

B) Art. 4 precitato d.lgs. — Violazione, sotto altri profili da quello sopraillustrato, dell'art. 53 predetto, atteso che il contribuente viene sottoposto a imposizione in base ad una sua capacità economica astratta (ed assurdamente presupposta), che potrebbe anche rilevarsi meramente tale.

C) Art. 45, comma 3, precitato d.lgs. — Violazione dell'art. 23 della Costituzione venendo l'acconto Irap a dipendere, in concreto, da disposizioni di rango inferiore alla legge.

D) Art. 36 precitato d.lgs. — Violazione, sotto nuovi profili, degli artt. 3 e 53 Cost. per il diretto collegamento stabilito fra istituzione del tributo di cui trattasi e abolizione del contributo al Servizio sanitario nazionale, con conseguente spostamento del relativo carico da tutte le persone in precedenza incise ad una sola categoria di contribuenti (pur non i soli — tra l'altro, e per di più — ad avvalersi del Servizio in questione).

*E) Art. 1, comma 2, più volte precitato d.lgs. — Violazione art. 3 della Costituzione (sotto nuovo, concorrente, e pur autonomamente valido, motivo) per la stabilita indetraibilità del tributo, sotto il pretesto (puramente nominalistico, mancando semplicemente la «res»!) che si sia in presenza di imposta reale, con aggravamento dell'iniquità del tributo medesimo.*

*F) D.lgs. medesimo, nel suo complesso — Violazione art. 76 della Costituzione (pur, da ultimo, costantemente — ed altrettanto impunemente — oltraggiato) atteso che — paradossalmente, e a non credere — la legge delega (art. 3, comma 143 legge n. 662/1996) indicava al legislatore delegato di ridurre il prelievo tributario complessivo gravante sul lavoro autonomo: col risultato che si è fatto esattamente il contrario, perché il tributo di cui trattasi accresce invece (e notevolmente) il carico tributario per i professionisti.*

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 45 d.lgs. n. 446/1997 nonché del medesimo d.lgs. nel suo complesso, in relazione agli articoli 3, 23, 53 e 76 Cost.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento in corso.*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri.*

*Dispone la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Piacenza, addì 24 luglio 2000*

*Il Presidente relatore: SFORZA FOGLIANI*

01C0044

N. 856

*Ordinanza emessa il 27 ottobre 2000 dal tribunale di La Spezia  
nel procedimento penale a carico di Migliano Fabio*

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata nel medesimo procedimento (in particolare da coimputato in concorso nel medesimo reato) - Esercizio della facoltà di non rispondere - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Utilizzabilità, in mancanza di accordo delle parti - Contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova - Insussistenza di ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio.**

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.
- Costituzione, art. 111, commi quarto e quinto (modificato da legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 129/1996 R.G. contro Migliano Fabio imputato in concorso con Paparo Pierluigi dei reati di furto, rapina e tentata rapina così come specificato nel decreto che dispone il giudizio datato 1° marzo 1996;

Premesso che nel corso dell'esame ex art. 210 c.p.p. di Paparo Pierluigi, coimputato nei medesimi reati la cui posizione è stata definita con il rito abbreviato, questi si è avvalso della facoltà di non rispondere sui fatti concernenti la responsabilità dell'attuale imputato, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni; il p.m. ha chiesto procedersi alle contestazioni a norma degli artt. 513 comma 2 e 500, commi 2-bis e 4 c.p.p.; — il difensore dell'imputato si è opposto a tale lettura, prospettando la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. dell'art. 513 comma 2 c.p.p., come interpretata dalla sentenza n. 361/1998 della Corte costituzionale, per contrasto con l'art. 111, commi 4 e 5 Cost., novellato dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999,

## O S S E R V A

Questo Collegio ritiene di dover dichiarare preliminarmente rilevante la questione di legittimità costituzionale sopra indicata, posto che non è possibile definire la posizione dell'attuale imputato senza aver previamente stabilito se il contenuto del verbale d'interrogatorio del Paparo sia utilizzabile nei confronti dell'imputato, in particolare in relazione ai fatti dal medesimo riferiti e attinenti alle imputazioni contestate.

Non appare inoltre manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, posto che la disciplina di cui all'art. 513 comma 2 c.p.p., così come delineata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998, appare in contrasto con il dettato costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 2/1999, da cui peraltro traspare la specifica volontà del legislatore di porre nel nulla la sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale sopra citata.

Ed invero, la possibilità — introdotta col meccanismo delle contestazioni — di acquisire ed utilizzare *contra alios* le dichiarazioni rese dall'imputato esaminato *ex art.* 210 c.p.p. che si sia avvalso della facoltà di non rispondere, pare inconciliabile:

1) con il comma 4 dell'art. 111 novellato, risultando violato il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e ricorrendo, peraltro, la specifica ipotesi di coimputato nei confronti del quale si è proceduto con rito abbreviato che si è sottratto volontariamente all'esame da parte dell'odierno imputato e del suo difensore in relazione ai fatti in oggetto di contestazione;

2) con il comma 5 dell'art. 111 Cost., non ricorrendo nessuna delle ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio (consenso dell'imputato, accertata impossibilità di natura oggettiva, provata condotta illecita).

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87,*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p., come interpretata dalla sentenza n. 361/1998 della Corte costituzionale, per contrasto con l'art. 111, commi 4 e 5 Cost., novellato dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, nella parte in cui consente l'utilizzazione, nei confronti degli altri imputati, delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da imputato nel medesimo procedimento, e in particolare da coimputato in concorso nel medesimo reato, a seguito della contestazione effettuata ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p., qualora il dichiarante si sia avvalso della facoltà di non rispondere, indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111 comma 5 Cost.*

*Sospende il procedimento e dispone la trasmissione immediata del fascicolo alla Corte costituzionale.*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

La Spezia, addì 27 ottobre 2000.

*Il Presidente: SORRENTINO*

01C0045

N. 857

*Ordinanza emessa il 14 novembre 2000 dal tribunale di sorveglianza di Roma  
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Giampaolo Salvatore*

**Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Persona condannata per determinati delitti, già in esecuzione di pena alla data di entrata in vigore del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - Irretroattività delle disposizioni di detta legge contenenti limitazioni alla concessione dei benefici - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra condannati - Lesione del principio di legalità della pena.**

- Legge 16 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 25, secondo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza chiamato all'udienza del 14 novembre 2000 instaurato nei confronti di Giampaolo Salvatore, nato a San Luca il 15 giugno 1959, detenuto nella

C. Recl. di Rebibbia, avente ad oggetto reclamo dell'interessato avverso provvedimento di inammissibilità dell'istanza avanzata dal medesimo per la concessione di permesso premio, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Roma il 1° dicembre 1999.

#### O S S E R V A

Giampaolo Salvatore si trova attualmente detenuto in espiazione della condanna di cui alla sentenza della Corte di Appello di Torino del 22 aprile 1985 per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, furto aggravato e detenzione illegale di armi e munizioni, con decorrenza pena dal 12 giugno 1989 e scadenza pena al 6 settembre 2012.

In data 1° dicembre 1999, il Magistrato di sorveglianza di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza avanzata dal condannato per la concessione di permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter dell'ordinamento penitenziario, evidenziando che «il tribunale di sorveglianza in data 22 ottobre - 14 novembre 1997 ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi collaborativa e, successivamente, in data 10-15 settembre 1999, ha dichiarato inammissibile la domanda ex art. 4-bis — sent. 137/1999 Corte costituzionale».

Avverso detto provvedimento il Giampaolo ha proposto tempestivamente reclamo a questo tribunale lamentando l'incostituzionalità della norma di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario in contrasto con i principi espressi negli artt. 3, 27 e 25, comma 2 della Costituzione e, in particolare evidenziando che «le norme che regolano l'esecuzione della pena devono ritenersi assoggettate al divieto di retroattività».

Orbene, è necessario, innanzitutto, osservare che con il d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991 n. 203, e con il d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, è stato introdotto nell'ordinamento penitenziario l'art. 4-bis con il quale si è sostanzialmente creato un nuovo circuito penitenziario per i condannati per quei gravissimi delitti espressamente contemplati nella norma medesima, distinguendoli e raggruppandoli in due fasce omogenee, per ciascuna delle quali è prevista una diversa disciplina quanto a condizioni per l'accesso ai permessi premio, al lavoro all'esterno e alle altre misure alternative previste dal capo VI dell'ordinamento penitenziario.

Le disposizioni transitorie in materia hanno espressamente previsto che gli interventi che inaspriscono i requisiti di carattere temporale inerenti ai vari benefici penitenziari si applicano esclusivamente nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo l'entrata in vigore del decreto (13 maggio 1991) ma le stesse non hanno esteso tale clausola alla norma che consente la concessione unicamente sulla base delle particolari condizioni e verificazioni probatorie espressamente richieste.

Ancora, la Corte costituzionale è intervenuta più volte con una serie di pronunce di illegittimità dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario alla luce dei parametri costituzionali dell'uguaglianza e ragionevolezza, nonché della personalità della responsabilità penale e della rieducazione della pena.

Da ultimo, con la pronuncia n. 137/1999, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti di condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 10 del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata l'esistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Tale decisione ha delineato il percorso compiuto dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 306 del 1993, percorso che è stato teso al mantenimento del rispetto del principio rieducativo nella fase dell'esecuzione penale anche in presenza di leggi con cui è stato ristretto l'accesso a determinati benefici penitenziari e a determinate misure alternative.

Essa, inoltre, ha indicato come punto di arrivo la regola secondo cui non si può ostacolare il raggiungimento della finalità rieducativa con il precludere l'accesso a determinati benefici e a determinate misure alternative in favore di chi, al momento dell'entrata in vigore di una legge restrittiva, abbia già realizzato tutte le condizioni per usufruirne.

Con memoria in atti, la difesa, con argomenti che il tribunale condivide, eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge n. 354/1975 e successive modifiche in relazione ai principi enunciati dagli articoli 3 e 25, secondo comma della Costituzione, chiedendo che il tribunale, valutata la rilevanza della questione nel caso per cui è procedimento, rimetta gli atti alla Corte costituzionale.

Come, peraltro, in precedenza evidenziato, nel breve *excursus* storico delineato, mentre gli interventi che hanno inasprito i requisiti di carattere temporale inerenti ai vari benefici penitenziari si applicano, per espressa disposizione di legge, soltanto ai condannati per delitti commessi dopo la data di entrata in vigore del decreto legge n. 152/1991, il legislatore non ha, viceversa, esteso tale clausola alla norma che consente la concessione dei benefici penitenziari, in capo agli autori dei delitti in essa enunciati, unicamente sulla base delle particolari condizioni e verificazioni probatorie espressamente richieste.

Sul punto, ritiene il collegio che il principio costituzionale di irretroattività della norma penale incriminatrice deve essere riferito non soltanto alle norme che disciplinano le fattispecie astratte di reato e le conseguenze sanzionatorie ma anche alle norme che regolano l'esecuzione della pena, evidenziandosi come sussista con riferimento alle une e alle altre la medesima esigenza di garanzia e precisamente di prevedibilità da parte dei consociati delle conseguenze della propria condotta.

Le norme concernenti l'ordinamento penitenziario, incidendo sulle modalità di esecuzione della pena in termini di contenuto e/o afflittività, hanno indubbiamente natura sostanziale e non processuale.

Inoltre, le norme che istituiscono e disciplinano i benefici penitenziari si saldano con le norme sanzionatorie concorrendo con queste nella determinazione in concreto della pena da espiare.

È possibile, dunque, affermare che la legge penitenziaria incide direttamente sulla libertà personale degli individui e che il divieto della sua retroattività vada riferito temporalmente al momento in cui sorge una situazione di affidamento meritevole di essere tutelata e cioè al momento in cui inizia l'esecuzione penale.

In tale momento, lo Stato esercita la propria pretesa punitiva in cambio di un adeguato impegno del condannato sul piano del trattamento rieducativo, sicché le modifiche peggiorative apportate dovrebbero essere ininfluenti nei confronti di quei condannati che, al momento della loro entrata in vigore, stiano già espiando la pena.

Nel caso di specie, il Giampaolo, nel momento dell'entrata in vigore dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, si trovava già in esecuzione di pena (la detenzione è, infatti, iniziata il 12 giugno 1989).

Inoltre, dalle relazioni comportamentali in atti si rileva come la condotta intramuraria del condannato sia stata caratterizzata dall'impegno «nel voler comprendere e ricostruire una diversa identità ispirata a più positivi valori».

Ancora, si legge nelle relazioni in atti che «lodevole è lo sforzo che il detenuto ha profuso (dati i pochi strumenti culturali) nell'analizzare il proprio vissuto, tenuto conto soprattutto del contesto sociale di provenienza»; che «nei confronti del reato commesso ha atteggiamenti di condanna seppure tende a sottolineare la giovane età in cui fu commesso e la lunga latitanza è vissuta come un grave errore giovanile, dettato dalla paura di finire i suoi anni in prigione e non come scelta di proseguire sulla strada della devianza allora intrapresa»; che «nel corso degli anni il soggetto ha raggiunto un soddisfacente equilibrio emotivo ed una buona capacità di analisi obbiettiva della realtà, ha dimostrato di saper far fronte alle frustrazioni derivanti dalla immobilità della sua situazione detentiva».

Quanto alla pericolosità sociale del condannato, va sottolineato che la condanna in esecuzione è l'unica condanna a suo carico e che lo stesso si è costituito spontaneamente in carcere nel 1989 dopo un periodo di latitanza.

In tale situazione, la questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata non soltanto perché il Giampaolo, all'atto della sua costituzione in carcere, fondatamente ritenne di doversi confrontare durante la propria detenzione con le norme allora in vigore, ma anche perché una applicazione retroattiva delle limitazioni dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario potrebbe determinare conseguenze pratiche diverse, pur in presenza di posizioni sanzionatorie assolutamente identiche, a seconda del diverso momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione della pena, discendendo da tale dato temporale assolutamente variabile per contingenze diverse — pur in presenza di un percorso trattamentale ineccepibile — l'ammissibilità a determinati benefici.

Per le ragioni esposte, attesa la indubbia rilevanza della questione nel caso in esame, è necessario investire la Corte costituzionale perché valuti la illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario con riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.*

*Sospende il procedimento di sorveglianza relativo al reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma di inammissibilità della domanda di permesso premio proposto da Giampaolo Salvatore.*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alla questione sollevata.*

*Manda la Cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicità previste dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.*

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2000.

*Il Presidente: PANZADURA*

N. 858

*Ordinanza emessa il 20 ottobre 2000 dal tribunale di La Spezia  
nel procedimento penale a carico di Bertagna Iacopo*

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Procedimenti a seguito di opposizione a decreto penale di condanna precedente alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Possibilità di chiedere l'applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - Preclusione - Irragionevole parità di trattamento rispetto agli imputati che presentino opposizione nel vigore della nuova normativa - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con il principio di legalità della pena.**

- Cod. proc. pen., art. 464, comma 3, come modificato dall'art. 37 legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 688/00 RG contro Iacopo Bertagna, imputato del reato di cui all'art. 186 C.d.S.;

Vista l'istanza di applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.* presentata dal difensore di fiducia dell'imputato, munito di procura speciale, all'odierna udienza dibattimentale, a seguito di opposizione del 10 dicembre 1999 a decreto penale di condanna;

Ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479 che ha riformato gli artt. 446 comma 1 e 464 comma 3 c.p.p., non è più consentita la formulazione dell'istanza di applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.* nel giudizio conseguente all'opposizione;

O S S E R V A

La legge n. 479/1999 non contiene norme transitorie, sicché, secondo il principio *tempus regit actum*, dovrebbe ritenersi inammissibile la richiesta di applicazione della pena formulata all'odierna udienza, anche se al momento in cui l'imputato ha proposto opposizione al decreto penale di condanna (in data 10 dicembre 1999), questi, sulla base delle norme allora vigenti, aveva la facoltà di formulare tale istanza — e poteva riservarsi di farlo — sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

La modifica degli artt. 446 e 464 c.p.p., nel precludere la possibilità di richiedere l'applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.*, ha anche effetti sostanziali, poiché la disciplina degli artt. 444 e segg. c.p.p. ha solo in parte natura processuale, posto che essa consente all'imputato di non subire una vera e propria sentenza di condanna, di ottenere una pena ridotta, evitare la condanna al pagamento delle spese, alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza; la sentenza non ha, poi, efficacia nei giudizi civili e amministrativi ed è diversa anche la disciplina degli effetti penali (art. 445 c.c.p.).

Invero, nel caso in esame non è indifferente procedere con un rito o con l'altro, dato che la scelta del rito alternativo comporta una decisione avente un contenuto anche qualitativamente diverso rispetto alla decisione ordinaria: sicché, ben può ritenersi che l'istituto di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p. contenga una disciplina non solo processuale, ma anche sostanziale, quanto alla natura ed agli effetti delle conseguenze penali per l'imputato che vi aderisca.

Sotto tale profilo non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 446 comma 1 c.p.p. come modificato dall'art. 33, comma 1 lett. A), della legge 16 dicembre 1999 n. 479, e dell'art. 464 comma 3 c.p.p. come modificato dall'art. 37 comma 4 della stessa legge n. 479/1999, nella parte in cui non salvaguardano, con riferimento ai giudizi pendenti — e cioè a quelli in cui era già stato emesso il decreto di cui all'art. 552 c.p.p. anteriormente al 2 gennaio 2000 ovvero, e comunque, a quelli in cui era già stata proposta l'opposizione al decreto penale di condanna in epoca anteriore alla stessa data —, la facoltà del soggetto imputato di chiedere la applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, così come previsto dalla norma previgente e sino al 2 gennaio 2000 applicata ai detti giudizi.

Appare vulnerato l'art. 25 secondo comma della Costituzione posto che la norma dell'art. 464 suddetta, anticipando al momento della formulazione dell'atto di opposizione al decreto penale di condanna il termine finale per richiedere l'applicazione della pena — senza nulla disporre per regolare i processi pendenti — prevede, con riferimento ai procedimenti in riferimento ai quali era già stata proposta opposizione, una decadenza con effetto retroattivo, in ordine all'esercizio di un diritto dell'imputato avente riflessi — come si è rilevato —, non solo processuali, ma anche sostanziali in ordine alla quantificazione della pena, al contenuto del provvedimento sanzionatorio ed agli altri effetti penali.

È poi palesemente vulnerato l'art. 24 Cost., laddove l'imputato non è stato messo in condizione di conoscere entro quale termine avrebbe dovuto presentare l'istanza di applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.*; la modifica



dell'art. 464 c.p.p. costituisce un ingiustificato repentino mutamento delle regole del processo in corso, posto che il legislatore non ha neppure assegnato un termine entro cui, nei procedimenti pendenti, le domande avrebbero dovuto essere presentate; sicché il soggetto che sino al 31 dicembre 1999 in base alla legge vigente, nella quale faceva affidamento, aveva la facoltà di formulare tale istanza e poteva riservarsi di farlo alla udienza innanzi al giudice del dibattimento, a partire al 2 gennaio 2000 si è trovato decaduto da tale facoltà;

Non manifestamente infondata è, altresì, la questione di legittimità costituzionale della norma suddetta, nella parte in cui non ha salvaguardato la posizione dell'imputato che, sulla base delle norme sino ad allora vigenti, avrebbe potuto formulare l'istanza di applicazione della pena all'udienza dibattimentale, con riferimento all'art. 3 Cost., stante l'evidente non ragionevolezza di tale disciplina, che, senza alcuna — almeno evidente — esigenza di tutela di interessi pubblici della collettività, va ad incidere sulla situazione sostanziale dell'imputato posta in essere dalla legge precedente, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto (*cf.* Corte costituzionale sentenze 36 e 349/1985).

Sussiste, peraltro, un'ingiustificata disparità di trattamento tra la situazione degli imputati la cui opposizione al decreto penale di condanna venne proposto in data anteriore al 2 gennaio 2000 e quella di coloro i quali hanno avuto la possibilità di proporla solo in un tempo successivo, posto che solo nel secondo caso si è verificata, con l'entrata in vigore della legge suddetta, la preclusione alla formulazione dell'istanza di applicazione della pena.

Ritenuto che le questioni sollevate, in parziale accoglimento della istanza della difesa, con riferimento agli artt. 3, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione non sono manifestamente infondate e che esse sono rilevanti nel presente giudizio, posto che, ove accolte, il tribunale in composizione monocratica potrebbe prendere in esame la domanda formulata dal difensore dell'imputato;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate d'ufficio ed a richiesta, dell'art. 464 comma 3 c.p.p., così come novellato dall'art. 37 comma 4 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, Costituzione, nella parte in cui non salva-guarda, con riferimento ai giudizi in corsa, la facoltà dell'imputato di chiedere la applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna.*

*Sospende il procedimento e dispone la trasmissione immediata del fascicolo alla Corte costituzionale.*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

La Spezia, addì 20 ottobre 2000.

*Il giudice: CIPOLLETTA*

01C0047

N. 859

*Ordinanza emessa il 31 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona sui ricorsi riuniti proposti da Brugnelli Francesca Cristiana ed altra contro Ufficio del registro di Cremona*

**Imposta sulle successioni e donazioni - Base imponibile per le quote sociali comprese nell'attivo ereditario - Valore dei beni immobili indicato nel bilancio di società di capitali non quotate in borsa - Rettificabilità alla stregua del valore venale - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ai cespiti successori dei privati cittadini e delle società sprovviste di bilancio o inventario - Contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva.**

- D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 16, comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 3 e 53.

COMMISSIONE TRIBUNALE PROVINCIALE

Successioni art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346/1990. Non rettificabilità del valore di immobile indicato nel bilancio di società di capitali non quotate in borsa. Contrasto con artt. 3 e 53 Cost. Questione non manifestamente infondata.

Con distinti ricorsi, notificati e depositati nei tempi di legge le sorelle Floriana Paola e Francesca Cristina Brugnelli — assistite dal dott. Paolo Adriano Stella, commercialista in Cremona — impugnavano dinanzi a questa Commissione l'avviso di rettifica e liquidazione, ad esse tempestivamente notificati, con cui l'Ufficio del registro di Cremona, (per la denuncia di successione in morte della loro zia paterna, Brugnelli Giulia, ivi presentata il 16 novembre 1995 al n. 8/1157), aveva rettificato in L. 432.000.000 il valore dell'immobile (costituito da un locale a piano terra, destinato alla vendita di orologeria ed oreficeria, della superficie di mq 48, sito in zona centrale di Cremona) sul quale alle interessate competeva in eredità la quota societaria (si trattava di una s.r.l.) del 20%, immobile che, nella situazione denunciata del bilancio societario, era però indicato in L. 91.123.880.

Sostenevano, in primo luogo, le ricorrenti — e la questione diverrà ora qui in appresso unico problema di rilievo —, che l'Ufficio non avrebbe potuto sottoporre a rettifica il valore dell'immobile facente parte del patrimonio societario, in quanto, secondo una corretta interpretazione dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346/1990, pacificamente adottata anche in recenti decisioni tributarie (tra cui sent. 4 ottobre 1999 sez. 27 della Comm. trib. reg. di Milano) doveva essere preso in considerazione soltanto il valore indicato nell'ultimo bilancio regolarmente pubblicato (che non era stato contestato dall'ufficio nella sua veridicità), bilancio da esse ricorrenti oltretutto anche aggiornato alla data del decesso della loro dante causa.

Nelle sue controdeduzioni l'ufficio eccepeva che l'art. 16 del citato d.lgs. n. 346 non aveva innovato per nulla rispetto alla disciplina della precedente e corrispondente norma di cui all'art. 22 dell'abrogato d.P.R. n. 637/1972 in base al quale, secondo la pacifica interpretazione anche giurisprudenziale, era stato sempre ritenuto legittimo il potere dell'Ufficio di sottoporre a rettifica, secondo il loro valore venale i singoli beni componenti il complesso aziendale. Tale era anche — veniva osservato —, l'interpretazione adottata dal Ministero delle finanze nella circolare n. 67 del 5 marzo 1997 emessa con il conforto del parere (403/96) reso in materia dal Consiglio di Stato.

I ricorsi venivano, in data 31 marzo 2000 trattati in camera di consiglio ove, dopo averne disposta preliminarmente la riunione per connessione oggettiva, veniva poi emessa, per la risoluzione della questione come in appresso indicata, apposita ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e relativa sospensione del giudizio in corso dei due ricorsi riuniti.

Rileva d'ufficio questa Commissione che la normativa di cui al citato art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 («la base imponibile ... è determinata assumendo ... per le quote di partecipazione a capitale non quotate in borsa ... il valore proporzionale corrispondente al patrimonio netto ... risultante dall'ultimo bilancio pubblicato») appare in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Invero pur ritenendo che la citata disposizione non sia stata emessa in violazione dei principi e criteri direttivi cui doveva attenersi il legislatore delegato (in base al combinato disposto di cui agli artt. 17, legge n. 865/1971 e 1, legge n. 165/1990), in sede di emanazione di un nuovo testo unico diretto ad una modifica e ad un migliore coordinamento in *subiecta* materia, sembra tuttavia abbastanza evidente, nonostante il diverso citato avviso del Ministero, che la disposizione in esame non è equivalente ma è innovativa rispetto alla precedente e corrispondente disciplina di cui all'art. 22, comma 2, del previgente d.P.R. n. 637/1972, che stabiliva che «il valore venale è determinato avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società» disposizione questa che pacificamente consentiva agli uffici, come si è innanzi detto, di tenere effettivamente conto del valore venale dei beni posseduti da una società trasmessi in successione così come analogo potere competeva prima agli uffici, e compete tuttora in sede di valutazione dei beni immobili che un privato cittadino è tenuto a denunciare in successione.

Stante perciò il carattere innovativo della norma in questione è venuto così ad esistere nel nostro sistema tributario un differente e non ragionevole trattamento normativo tra chi è chiamato a succedere nella proprietà di azioni o titoli non quotati in borsa per i quali il valore resta determinato *rectius* predeterminato in base ai dati indicati nell'ultimo bilancio — e dove il valore degli immobili è quasi sempre (art. 2425, comma 1, n. 1, c.c.) inferiore al loro valore venale e tra chi invece è sottoposto alla azione valutativa degli uffici finanziari in quanto e solo perché chiamato a succedere nella proprietà di beni di privati cittadini od anche di società sprovviste o non tenute alla redazione di bilancio o inventario.

Ne deriva, ad avviso di questa Commissione, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in esame, sembrando evidente che, nella situazione di cui trattasi, in dispregio alle citate norme costituzionali, a parità del tipo dei beni ereditati e quindi di capacità contributiva, il prelievo fiscale viene calcolato, in alcuni casi, secondo il valore venale del cespite successorio mentre, in altri casi, verrebbe del tutto esclusa una valutazione del genere.

In conseguenza di quanto sopra esposto deve pertanto ritenersi rilevante, rispetto alla controversia in esame, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346/1990 con il conseguente obbligo, qui di seguito assolto, della remissione degli atti alla Corte costituzionale e della sospensione del giudizio sui due ricorsi riuniti.

*P. Q. M.*

*Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale per contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346/1990 nella parte in cui non prevede di tener conto del valore venale dei beni facenti parte del patrimonio delle società sopra indicate tenute alla relazione del bilancio.*

*Sospende il giudizio, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che, a cura della segreteria della sezione della Commissione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio di ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Cremona, addì 31 marzo 2000

*Il Presidente: GRILLO*

*Il relatore estensore: RICCIO*

01C0048

N. 860

*Ordinanza emessa il 24 novembre 2000 dal tribunale di sorveglianza di Roma  
sull'istanza proposta da Baraldini Silvia*

**Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate - Condizioni per il trasferimento - Accordo sul trasferimento tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione - Possibilità di derogare all'applicazione dell'istituto del rinvio della pena per grave infermità fisica - Mancata esclusione - Violazione dei diritti inviolabili dell'uomo - Disparità di trattamento tra condannati - Contrasto con il principio di legalità e con la finalità rieducativa della pena - Lesione del diritto alla salute.**

- Legge 25 luglio 1988, n. 334, art. 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 32, primo comma.

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento chiamato all'udienza del 24 novembre 2000 nei confronti di Baraldini Silvia, nata a Roma il 12 dicembre 1947, detenuta in Roma presso C.C. Rebibbia femm.le avente ad oggetto: rinvio dell'esecuzione della pena;

Titolo in espiazione: sent. App. Roma 7 luglio 1999 (n. 392/1999 r.es. p.g. App. Roma); scadenza pena 29 luglio 2008;

Sentite le parti in camera di consiglio ed a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza;

#### *Ritenuto in fatto e diritto*

1. — Silvia Baraldini, ristretta presso la casa circondariale di Rebibbia femm.le in Roma, ha chiesto, con istanza in data 20 ottobre 2000, il rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 146 primo comma n. 3) c.p. — o, in subordine, l'applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975 n. 354 — per grave infermità fisica.

Disattesa in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza in sede, sul presupposto dell'inesistenza di grave pregiudizio nelle more della decisione collegiale, l'istanza perviene ora alla cognizione di questo tribunale.

2. — Va premesso che la Baraldini sta espianando in Italia, ai sensi della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 (ratificata e resa esecutiva nel nostro Paese con legge 25 luglio 1988 n. 334), la pena residua di cui:

alla sentenza 15 febbraio 1984 della Corte distrettuale federale per il distretto meridionale di New York, che ha inflitto la pena di anni quaranta di reclusione e \$ 50.000 di multa, per i reati di «*racketeering conspiracy to carry out affairs of a criminal enterprise through armed, robberies, etc.*» e «*participation in a racketeering enterprise*» previsti dal titolo 18 U.S. Code § 1961-1962»;

alla sentenza 19 aprile 1984 della Corte distrettuale federale per il distretto orientale di New York, che ha inflitto la pena di anni tre di reclusione, per il reato contro l'amministrazione della giustizia previsto dal titolo 18 U.S. Code § 401.

Tali condanne sono state riconosciute — a norma del titolo I della legge 3 luglio 1989 n. 257, recante norme di attuazione della convenzione di Strasburgo — dalla Corte d'appello di Roma con sentenza 7 luglio 1999, ai fini dell'esecuzione in Italia della pena residua irrogata con le suddette sentenze, alle condizioni stabilite dagli U.S.A. ed accettate dalla Baraldini al momento della prestazione del consenso al trasferimento, con determinazione del fine pena al 29 luglio 2008.

3.1 — Risulta in atti, sotto il profilo sanitario (v. relazione chirurgica prof. Picciocchi del 13 novembre 2000 in atti), che Baraldini — già operata nel 1988 per neoplasia della cervice uterina (trattata con isteroannessiectomia allargata, associata a radioterapia endocavitaria) — ha sviluppato nuova forma tumorale maligna alla mammella di destra.

A seguito di Rx mammografico (evidenziante microcalcificazioni, meritevoli di verifica istologica) e di successiva localizzazione stereotassica della lesione, la detenuta è stata sottoposta, il 5 ottobre 2000, presso il policlinico romano Agostino Gemelli (in regime *ex art. 1*, secondo comma, legge 26 luglio 1975 n. 354), a biopsia escissionale su repere metallico della mammella di destra. Il successivo esame istologico ha permesso diagnosi di carcinoma lobulare invasivo, moderatamente differenziato (G2), in mastopatia fibrosa. In relazione al referto, è stato successivamente eseguito (il 16 ottobre 2000) intervento chirurgico di completamento della quadrantectomia, di linfadenectomia ascellare radicale e di rimodellamento della mammella, seguito da ulteriore controllo istologico e da accertamenti strumentali ecografici (al fegato) e scintigrafici (alle ossa) per la rilevazione di eventuali lesioni di tipo ripetitivo.

La successiva consulenza oncologica-radioterapica pone ora indicazione, in considerazione della patologia, del tipo d'intervento d'exeresi eseguito e dei fattori di rischio, per un trattamento radiante sulla mammella operata e per chemioterapia adiuvante. Il trattamento radiante complementare è costituito da un ciclo di sei settimane con cadenza quotidiana dal lunedì al venerdì; il trattamento chemioterapico è costituito da sei cicli per una durata di sei mesi. Durante i trattamenti adiuvanti sono previsti rigorosi controlli clinico-strumentali periodici.

Ad oggi, la paziente si trova — piantonata — presso il reparto di ginecologia disfunzionale del policlinico Gemelli, ai fini dell'inquadramento del pregresso intervento di isterectomia e per l'impostazione del «*follow-up*» ginecologico (v. relazione prof. Lanzone del 23 novembre 2000).

Tale quadro clinico appare esaustivo, corredato in atti dai necessari dati di riscontro obiettivo, sicché non risulta allo stato necessario disporre perizia medico-legale.

3.2 — Ciò posto, occorre anzitutto rilevare come le terapie complementari sopra descritte non appaiano realizzabili presso strutture sanitarie penitenziarie. Come da nota 9 novembre 2000 del D.A.P. — ufficio centrale detenuti e trattamento, la radioterapia non è eseguibile nei CDT (centri diagnostici terapeutici) dell'amministrazione penitenziaria, mentre la chemioterapia, in astratto praticabile presso il solo CDT di Pisa, è parimenti al momento ivi ineseguibile, per la totale inagibilità della sezione femminile dell'istituto di Pisa e per la mancanza attuale di posti liberi presso il locale centro diagnostico terapeutico.

La realizzabilità degli interventi terapeutici con il ricorso alle opportunità di cui all'art. 11 secondo comma legge 26 luglio 1975 n. 354 (ricoveri giornalieri, o prolungati, presso ospedali o luoghi di cura civili, autorizzati in costanza di detenzione dal magistrato di sorveglianza) — pur in astratto sussistente — va invece problematicamente rapportata alla continuità temporale e complessiva durata del trattamento, nonché ai noti suoi riflessi collaterali, profili capaci d'incidere sensibilmente sulla qualità della pena, in termini d'inutile e vessatorio aggravio della medesima, inconciliabile con il principio di legalità.

Ritiene allora il collegio che — pur in assenza allo stato di prognosi certamente infausta *quoad vitam* — si profili allo stato un'incompatibilità, temporanea, rispetto alla detenzione carceraria: la severità della patologia, anche in rapporto alla sua recidivanza, la delicatezza della terapia, i peculiari profili psicologici implicati (con ruolo talora assai rilevante, nella malattia oncologica, quanto alle possibilità di successo e guarigione) inducono — oggi — a ritenere contrario al senso d'umanità il protrarsi della carcerazione, e rendono applicabile l'istituto

del differimento dell'esecuzione previsto dall'art. 147 primo comma n. 2) c.p. (istituto più propriamente riferibile al caso di specie, in luogo dell'invocato art. 146 primo comma n. 3 c.p., che postula una condizione di terminalità del malato, qui fortunatamente non sussistente).

4.1 — L'applicazione al caso di specie dell'art. 147 n. 2) c.p. trova tuttavia ostacolo nel particolare regime giuridico cui soggiace in concreto la detenzione italiana della Baraldini.

Si è visto che la stessa è stata consegnata all'Italia dagli U.S.A., in applicazione della citata convenzione di Strasburgo, perché nel nostro Paese, del quale la Baraldini è cittadina, continui — ai sensi dell'art. 9 primo comma lett. a) della convenzione medesima — l'esecuzione delle pene inflitte dalle sentenze straniere menzionate al § 2 di questa ordinanza. Il consenso degli U.S.A. al trasferimento è stato espressamente subordinato a talune condizioni, trasfuse nell'accordo intercorso tra i rispettivi governi, accordo che, a norma dell'art. 3 primo comma lett. f) della convenzione, costituisce presupposto indefettibile del trasferimento predetto. Siffatte condizioni sono state espressamente accettate dalla Baraldini all'atto della prestazione del consenso al trasferimento (v. dichiarazione, con sottoscrizione autentica, resa a New York il 7 giugno 1999, in atti), consenso imposto dall'art. 3 primo comma lett. d) della convenzione.

La Corte d'appello competente, nel procedere al riconoscimento — strumento giuridico, previsto dalla convenzione (art. 9, primo comma, lett. a); art. 10 secondo comma) e dalla legge interna attuativa di essa n. 257 del 1989 (artt. 1 segg.), ai fini dell'operatività del trasferimento; è siffatto riconoscimento, con il connesso ordine d'esecuzione emesso dalla procura generale, che rende coercibile in Italia la condanna straniera; esso costituisce il titolo che legittima la detenzione nel nostro Paese del condannato trasferito e ne definisce durata e modalità — ha espressamente sancito la legittimità di siffatte condizioni (e dell'accordo intergovernativo che le contiene), recependole integralmente ai fini dell'esecuzione ulteriore della pena.

Quest'ultima, in Italia, deve allo stato reputarsi conformata alle condizioni ed all'accordo predetti.

Per quel che qui rileva, l'accordo intergovernativo, in atti, pone, al punto 5, la seguente condizione: «Che la condanna venga eseguita senza la possibilità di permessi dallo stabilimento penale, anche per brevi periodi. Ciò includerebbe permessi per fine settimana, per giorni festivi, assenze di qualsiasi tipo, permessi di lavoro, libertà provvisoria di qualsiasi tipo, inclusa libertà vigilata oppure reclusione in strutture meno restrittive, o qualsiasi altra forma di visite o attività al di fuori dello stabilimento...». Al punto 6 si statuisce «che, nel caso di malattia, la sig.ra Baraldini resti reclusa in uno stabilimento ospedaliero penale e non in altro stabilimento e che ogni altro problema medico venga trattato nella stessa maniera in cui lo sarebbe se la sig.ra Baraldini continuasse a scontare la pena negli U.S.A...» (nell'allegato B, al punto d, si precisa che in U.S.A. esistono strutture ospedaliere penitenziarie idonee di fatto a fronteggiare qualunque patologia). Al punto 7 dell'accordo si insiste sul fatto «che tutte queste condizioni vengano applicate anche se persone in circostanze analoghe condannate e reclusi in Italia possano ricevere un trattamento diverso o (essere) ammessi(e) a uno o tutti i benefici che non potranno essere concessi alla sig.ra Baraldini». Si stabilisce, in fine (punto 11), «che l'accordo vincoli lo Stato italiano e non solo l'attuale Governo e che, nel caso del mancato rispetto di qualunque di dette condizioni, l'accordo di trasferimento sia nullo e l'Italia e la sig.ra Baraldini acconsentano, senza appello, alla richiesta degli U.S.A. di riportare la sig.ra Baraldini negli U.S.A. per scontare la parte restante della pena e che l'Italia acconsenta ulteriormente a che la sig.ra Baraldini non venga rilasciata dalla reclusione dall'Italia in pendenza di una decisione o altra risoluzione di tale richiesta».

È allora evidente — e risulta nitidamente anche dal tenore dell'atto di consenso prestato dalla Baraldini — che l'accordo vieta ogni e qualunque forma di rilascio dalla carcerazione, foss'anche sotto forma di reclusione in ambiente meno restrittivo (*id est* sotto forma di detenzione domiciliare), e ciò quale che sia la ragione del rilascio, quand'anche dunque ne fossero alla base esigenze sanitarie ineludibili. Anzi, può incidentalmente rilevarsi che lo stesso ricorso all'art. 11 legge n. 354/1975 poteva apparire problematico alla luce del punto 6 dell'accordo, e tuttavia non può che condividersi l'interpretazione adeguatrice data sotto questo profilo dall'amministrazione penitenziaria e dal magistrato di sorveglianza, resa inevitabile dall'assoluta radicale indisponibilità di centri clinici *stricto sensu* carcerari, idonei ad assicurare gli interventi sanitari resisi sin qui necessari. Resta certa, invece, l'inconciliabilità con l'accordo di forme di differimento temporaneo dell'esecuzione *ex art.* 147 c.p.

4.2 — Va a questo punto ricordato che la Corte d'appello, che ha operato il riconoscimento, ha valutato come l'apposizione di condizioni al trasferimento *ex* convenzione di Strasburgo fosse, in generale, in linea con lo spirito della convenzione medesima.

Finalità di quest'ultima è quella di favorire il reinserimento sociale della persona condannata in Paese straniero, con l'attribuzione a quest'ultima della possibilità d'espriare la pena nell'ambiente sociale d'origine; trattasi della pena così come è stata inflitta dallo stato di condanna — alla cui natura giuridica e durata lo Stato d'esecuzione è difatti vincolato (art. 10 comma primo della convenzione), pur con gli eventuali indispensabili adattamenti

(art. 10 comma secondo) — e non di pena necessariamente uguale, per qualità e modalità esecutive, a quella che nei casi corrispondenti sarebbe stata irrogata nello Stato di cittadinanza. Coerente con tale assetto è la prospettiva che lo stato di condanna — non obbligato ma solo facoltizzato dalla convenzione, pur nei casi da essa previsti, a consentire al trasferimento — voglia garantirsi, con apposite condizioni, la tendenziale permanente corrispondenza, ai propri statuti penali, della sanzione destinata ad essere ulteriormente scontata nell'altro Stato, e l'eventuale esclusione di trattamenti penitenziari più vantaggiosi che da quest'ultimo possano essere altrimenti accordati ai propri reclusi. La finalità di reinserimento di cui sopra è, in tal caso, più adeguatamente perseguita, con l'assicurare al condannato di potersi comunque trasferire nel Paese d'origine nel rispetto delle condizioni (rese così li cogenti), quand'anche ciò possa importare rinuncia ad uno o più benefici penitenziari ivi esistenti, piuttosto che con l'impedire, in omaggio a principi d'assoluta uniformità del regime dell'esecuzione penale all'interno dello Stato, siffatto trasferimento, frustrando in questo modo l'obiettivo predetto. A tale ricostruzione non osta il disposto dell'art. 9, terzo comma, della convenzione (secondo cui «l'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello stato d'esecuzione...unico competente a prendere ogni decisione al riguardo»), da intendersi restrittivamente, nel sistema così ricostruito, come riferentesi al solo regime materiale di detenzione.

Su queste sostanziali premesse, la Corte d'appello — previa valutazione globale di compatibilità tra le condizioni apposte ed i principi sanciti dell'ordinamento giuridico italiano (valutazione che ha riguardato in modo specifico i profili della natura giuridica e durata della sanzione, quali determinati dallo stato di condanna) — ha recepito le condizioni medesime, e implicitamente l'accordo che le contiene, ritenendole conformi alla *ratio* della convenzione. Ne segue che l'esecuzione della pena corre in Italia nei confronti di Silvia Baraldini, disciplinata dalle norme penitenziarie nazionali così come integrate e derogate dall'accordo in discorso. La sentenza della Corte d'appello, come già osservato, costituisce il titolo legittimante la carcerazione italiana della Baraldini e disciplinante il suo regime giuridico; titolo che non spetta a questo tribunale vagliare e sindacare.

5.1 — Questo tribunale osserva tuttavia che l'impedimento, che l'osservanza dell'accordo viene a determinare, all'applicazione di istituto dell'ordinamento giuridico interno posto a presidio dell'integrità personale del detenuto (l'art. 147 primo comma n. 2 c.p.) appare contrastare, sotto più profili, con valori e norme della Costituzione.

5.2 — Vengono anzitutto in rilievo gli artt. 2 e 32 primo comma della Carta fondamentale; la prima disposizione impegna la Repubblica italiana riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, l'altra l'impegna a tutelare la salute umana come fondamentale diritto dell'individuo; e non è dubbio che la salute, per la Costituzione, rientri proprio nel novero dei diritti fondamentali, o inviolabili, solennemente proclamati nelle norme di principio della Carta. Trattasi di bene, di matrice gius-naturalistica, la cui protezione costituisce valore costituzionale supremo, cui il legislatore ordinario è tenuto a prestare ossequio, mediante l'apprestamento a livello normativo di ogni opportuno strumento. Trattasi di bene indisponibile da parte del singolo (se non indirettamente, nella misura connessa alla libertà, peraltro non assoluta, di scelta del trattamento terapeutico: v. art. 32 secondo comma Cost.).

Parimenti non è dubbio che il bene salute, tutelato dalla Costituzione, tale debba essere anche rispetto all'individuo detenuto. L'ordinamento penale-penitenziario italiano, in omaggio alle previsioni costituzionali, appresta in proposito strumenti di tutela preventiva (disciplinando opportunamente negli articoli 5-10 legge 26 luglio 1975 n. 354, e nel regolamento attuativo, l'edilizia e le strutture interne carcerarie, il vestiario ed il corredo dei ristretti l'igiene personale, l'alimentazione, la permanenza all'aria aperta) ed organizza, all'art. 11 legge 354 cit., il servizio sanitario negli istituti assicurando l'attuazione degli interventi terapeutici (intra - ed extra-murari) resi necessari dall'attualità della condizione del ristretto. Lo stesso ordinamento delinea poi istituti volti a conciliare, in casi e secondo presupposti predeterminati, mediante il ricorso a forme alternative d'espiazione, esecuzione della pena e tutela dell'integrità psico-fisica del recluso (come nell'ipotesi della detenzione domiciliare per motivi di salute: v. ad es. art. 47-ter, comma 1, lett. c, legge 354 cit.). In casi estremi, d'assoluta incompatibilità tra stato di salute e stato detentivo, l'ordinamento ammette — quale rimedio di chiusura — il temporaneo rinvio dell'esecuzione della sanzione penale (artt. 146 primo comma e 147 primo comma n. 2 e 3 c.p.): fuori dei casi di gravidanza e puerperio infrannuale, trattasi di evenienze — quale quella di specie — di infermità tale da rendere momentaneamente inattuabile il regime detentivo e da far recedere, a tutela del bene salute, il pur primario *ius puniendi* statale.

Precludere in assoluto l'operatività dell'istituto del differimento dell'esecuzione della pena — istituto di civiltà del sistema giuridico, posto a presidio ultimo del bene salute del ristretto — significa menomare tale diritto fondamentale, proprio rispetto a situazioni che maggiormente espongono a pregiudizio il bene medesimo; in violazione dei parametri costituzionali dinanzi citati. Violazione non esclusa dal consenso preventivo che l'interessato (la

Baraldini) possa aver prestato a siffatta menomazione, ed indipendentemente da ogni questione pur dalla difesa prospettata sulla validità di siffatto consenso, per il già ricordato carattere indisponibile degli interessi costituzionali in gioco.

5.3 — Appare poi leso l'art. 27 terzo comma Cost., lì ove esso sancisce il principio secondo cui le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato.

In questa prospettiva, di rilievo costituzionale, che poi costituisce la chiave primaria di lettura della convenzione, può certamente ammettersi che l'operatività di istituti del diritto penitenziario interno possa essere variamente derogata, e finanche esclusa, in applicazione della convenzione stessa, da condizioni concordate tra i governi, ed accettate dal condannato, nella misura in cui ciò, rendendo concretamente possibile il trasferimento del condannato medesimo, serva l'obiettivo della sua rieducazione nei termini già precisati (come avviene senz'altro quanto agli istituti *lato sensu* premiali, nei quali, come osservato da acuta dottrina, non si esaurisce lo strumentario trattamentale previsto dall'ordinamento penitenziario). Ove, invece, la convenzione venga, contraddittoriamente, a legittimare — come nella specie — l'apposizione di condizioni, volte ad escludere l'applicazione di norme ed istituti basilari di protezione della salute del detenuto, il fine rieducativo viene irrimediabilmente compromesso (nessuna risocializzazione può essere concretamente attuata, a danno e a costo del bene primario dell'integrità fisica).

Poiché tanto è avvenuto nella presente vicenda d'esecuzione penale, deve concludersi per la violazione del parametro costituzionale menzionato.

5.4 — Si prospetta, poi, un'ulteriore violazione degli articoli 27, terzo comma, della Costituzione — nella parte in cui la norma vieta trattamenti penali contrari al senso di umanità — e 25, secondo comma, Cost. — norma su cui viene costituzionalmente fondato il principio di legalità della pena.

La *ratio* della previsione di cui all'art. 147 primo comma n. 2) c.p. è dalla dottrina comunemente ricondotta proprio al divieto di trattamenti inumani, nonché al principio di legalità della pena. La norma disciplinante il rinvio dell'esecuzione, per grave infermità fisica, risponde, da un lato, all'esigenza d'evitare un'espiazione penale che si ponga in contrasto con la dignità umana, dall'altro a quella d'impedire che il condannato si trovi soggetto, per le menomate condizioni fisiche, ad una pena qualitativamente più grave di quella comminata ed inflitta (perché incidente non soltanto sulla libertà, ma addirittura sull'integrità personale).

Nel motivare il proprio convincimento in ordine alla sussistenza — allo stato — dei presupposti per il differimento, il collegio — v. § 3.2 — ha del resto richiamato entrambi tali principi, dotati di protezione costituzionale.

Entrambi sono suscettibili di lesione, per effetto della clausola dell'accordo escludente, anche nel caso di specie, ogni forma di rilascio dal regime detentivo.

5.5 — Appare, infine, leso l'art. 3 primo comma Cost., che assicura l'eguaglianza e la pari dignità sociale di tutti i cittadini dinanzi alla legge. La Baraldini — in forza della clausola suddetta — viene ad essere l'unica cittadina italiana, che trovandosi legalmente detenuta, resta, irragionevolmente, priva della facoltà di avvalersi del più importante dei rimedi previsti dalle leggi penali interne a tutela della sua salute, ossia l'istituto del rinvio dell'esecuzione della sanzione criminale per grave infermità fisica.

Evidente è la disparità di trattamento, né essa può, costituzionalmente, giustificarsi con il richiamo al peculiare *status* detentivo della stessa Baraldini, che non è elemento differenziatore idoneo, sotto il profilo razionale, a fondare una così lacerante discriminazione nel godimento dei diritti fondamentali dell'individuo.

Evidente è la conseguente offesa alla dignità della persona, quale membro del consorzio sociale, cui non sono garantite le opportunità di cura ritenute adeguate per la generalità degli individui nelle stesse condizioni.

5.6 — Le sollevate censure d'incostituzionalità debbono essere correttamente riferite alla legge 25 luglio 1988 n. 334, e in particolare all'art. 2 di essa, che — nel dare esecuzione alla convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate — immette nell'ordinamento interno italiano le disposizioni della convenzione. Queste ultime nel loro complesso — e, in particolare fra esse, l'art. 3 primo comma lett. f), che prevede che Stato di condanna e Stato di esecuzione si accordino sul trasferimento — legittimano, in definitiva, secondo l'impostazione accolta in sede di riconoscimento delle sentenze di condanna della Baraldini, accordi — come quello di specie — le cui condizioni possano derogare all'applicazione dell'art. 147 primo comma n. 2) c.p. Nella parte in cui l'art. 2 della legge 334/1988 consente, indirettamente, tale esito, la norma si profila costituzionalmente illegittima per le ragioni e nei sensi illustrati.

Le leggi di esecuzione dei trattati internazionali sono pacificamente soggette a scrutinio di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale (v. sent. 27 giugno 1996 n. 223). E, allorché operano nell'ordinamento fonti esterne, che da un tale trattato traggano la loro legittimazione (v., *mutatis mutandis*, i regolamenti comuni-

tari rispetto ai trattati di Roma del 1957), insegna la stessa Corte (v. sent. 8 giugno 1984 n. 170, punto 7 della motivazione in diritto) che il rispetto della Costituzione è assicurato dalla possibilità di deferire al suo sindacato, «in parte qua», la legge di esecuzione del trattato stesso.

Non è, conclusivamente allora, manifestamente infondato il dubbio che l'art. 2 della legge 25 luglio 1988 n. 334 contrasti con gli artt. 2, 3 primo comma, 25 secondo comma, 27 terzo comma, 32 primo comma, Cost., nella parte in cui tale articolo dà esecuzione alla convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, limitatamente alla possibilità, che la convenzione non esclude, che gli accordi tra Stati — previsti dal suo art. 3 comma 1 lett. f) — possano derogare all'applicazione dell'art. 147 primo comma n. 2) c.p.

6. — Oltre che non manifestamente infondata per le motivazioni sin qui espresse, la questione d'illegittimità costituzionale è rilevante nel presente giudizio, il cui esito dipende dalla sua definizione. Solo il suo accoglimento potrebbe privare l'accordo in discorso di base legislativa, che lo abilita a derogare ad altra norma primaria dell'ordinamento, quale il cit. art. 147 c.p.; con la conseguenza che, in caso d'accoglimento, sarebbe scongiurata l'ulteriore efficacia derogante dello stesso accordo (e l'art. 147 potrebbe trovare applicazione). Diversamente, in caso di reiezione della questione, l'istanza della Baraldini non sarebbe allo stato accoglibile.

7. — Il giudizio in corso deve essere per l'effetto sospeso, e gli atti vanno rimessi per la decisione alla Corte costituzionale, previ gli adempimenti di cui all'art. 23 ult. co. legge 11 marzo 1953 n. 87.

8. — Appare altresì opportuna la notifica di questa ordinanza al Ministro della giustizia, autorità che ha stipulato per parte italiana l'accordo, perché essa abbia conoscenza ufficiale della pendenza di questo procedimento, e possa eventualmente promuovere le iniziative internazionali del caso.

*P. Q. M.*

Visti gli articoli 134 Cost. 1 legge Cost. 9 febbraio 1948 n. 1, 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, 147 c.p., 666 e 678 c.p.p.;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — per contrasto con gli articoli 2, 3 primo comma, 25 secondo comma, 27 terzo comma e 32 primo comma, Cost. — la questione di legittimità costituzionale, che d'ufficio solleva, dell'art. 2 legge 25 luglio 1988 n. 334, nella parte in cui tale articolo dà esecuzione alla convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, limitatamente alla possibilità, che la convenzione non esclude, che gli accordi tra Stati — previsti dal suo art. 3 comma 1 lett. f) — possano derogare all'applicazione dell'art. 147 primo comma n. 2) c.p.*

*Sospende il giudizio in corso sino alla definizione dell'incidente di costituzionalità e dispone trasmettersi immediatamente gli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che la presente ordinanza sia, prima della trasmissione degli atti alla Corte, notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Dispone che la presente ordinanza sia altresì notificata al Ministro della giustizia.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 novembre 2000.

*Il Presidente: MAZZEI*

*Il giudice estensore: CENTOFANTI*

01C0049

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(4651576/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



★ 4 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1 ★

L. 10.500